

ORIGINALE

# Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 28

Del 15.05.2014

Oggetto: Art. 194 del Decreto Legislativo n.267/2000- Riconoscimento debiti fuori bilancio-riproposizione scheda n.60 della delibera di Consiglio Comunale n.35 del 17/10/2011.

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di maggio alle ore 16,15 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, si è riunito in seduta pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 25 Consiglieri assenti n. 8

		P	A			P	A
<b>PEPE</b>	<b>Fausto</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>NARDONE</b>	<b>Carminè</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AMBROSONE</b>	<b>Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ORLANDO</b>	<b>Nazzareno</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CANGIANO</b>	<b>Mario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ORREI</b>	<b>Mario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CAPEZZONE</b>	<b>Roberto</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PALLADINO</b>	<b>Marcello</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CAPUTO</b>	<b>Gennaro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PALMIERI</b>	<b>Annachiara</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>COLLARILE</b>	<b>Leonida</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PASQUARIELLO</b>	<b>Mario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE MINICO</b>	<b>Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PICUCCI</b>	<b>Oberdan</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE NIGRIS</b>	<b>Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>QUARANTIELLO</b>	<b>Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE PIERRO</b>	<b>Francesco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TANGA</b>	<b>Sergio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE RIENZO</b>	<b>Massimo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TIBALDI</b>	<b>Raffaele</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FIORE</b>	<b>Pasquale</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TRUSIO</b>	<b>Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FIORETTI</b>	<b>Floriana</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>VARRICCHIO</b>	<b>Cosimo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IZZO</b>	<b>Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZARRO</b>	<b>Giovanni</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LANNI</b>	<b>Nazzareno</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZOINO</b>	<b>Francesco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LAURO</b>	<b>Vincenzo</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZOINO</b>	<b>Mario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MICELI</b>	<b>Angelo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZOLLO</b>	<b>Giuseppe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MOLINARO</b>	<b>Giuseppe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori: Del Vecchio, Castiello, Coletta, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

Il sottoscritto Avv. Vincenzo CATALANO, in qualità di Dirigente p.t. del settore avvocatura del Comune di Benevento,

Premesso:

- che l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00 prevede che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenga con delibera consiliare dando agli enti locali la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per i sottoelencati motivi:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/10/2011 si procedeva al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00, dei debiti fuori bilancio dell'ente ivi elencati;

- che in sede di approvazione della predetta delibera " composta dalle seguenti partite debitorie , tra l'altro, veniva ritirata la scheda n. 60 per "ulteriori approfondimenti:

- ✓ €. 17.654,07 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Francesco DEL VECCHIO in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1948/06 notificata forma esecutiva il 28/02/2007 e della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2464/09 notificata in forma esecutiva il 01/10/2009 nonché del susseguente atto di precetto notificato il 28.01.011;
- ✓ €. 7.748,76 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata, in forma esecutiva, il 10/07/2009;
- ✓ €. 1.537,48 per rimborso spese legali spettanti alla ditta Russo geom. Umberto in forza del D. Ing. N. 946/2009 reso dal tribunale di Benevento notificato, in forma esecutiva, il 15/12/2009, passato in giudicato;
- ✓ €. 8.238,79 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2007;

- ✓ € 2.699,64 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- ✓ € 3.994,73 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- ✓ € 3.995,29 per rimborso spese legali spettanti alla GSA costruzioni s.r.l. in forza del D. I. n. 425/2009 notificato, in forma esecutiva, il 15/18.01.2010 e susseguente atto di precetto notificato in il 28/05/2010;
- ✓ € 90.081,27 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Parente Erennio in forza della sentenza n. 1627/2007 notificata, in forma esecutiva, il 05/02/2009;
- ✓ € 4.924,78 per rimborso spese legali spettanti alla Curatela fallimento MIELE Angela ed EREDI RAFFIO snc in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 18.01.2010;
- ✓ € 4.647,91 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Domenico De Chiaro in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 09/01/2008 nonché della sentenza del TAR Campania n.3007/10;

- che con nota del 01/12/2011, la segreteria generale trasmetteva al Settore Legale alcune schede, tra cui la n. 60, ritirate in sede di approvazione della citata delibera del Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali;

- che il settore legale con nota n. 9459 del 01/02/2012 ritrasmetteva, nuovamente, la scheda n. 60 con i relativi allegati alla Segreteria Generale, non riscontrando nessun motivo ostativo per il riconoscimento dell'organo competente e apponendo nuovamente il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000 nonché rammentando i pareri favorevoli del Dirigente Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e del collegio dei revisori dei conti agli atti della scheda;

- che, nelle more del riconoscimento, sono pervenuti diversi ricorsi per ottemperanza del giudicato riferiti alle partite debitorie summenzionate, con richiesta di nomina «*commissario ad acta*», nonché atti di avvio di procedure esecutive;

- che il settore scrivente, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, con proposta di delibera di consiglio comunale n. 3 del 14/02/2013 avente ad oggetto "Ritorno sulla delibera consiliare n.

35 del 17/10/2011” riproponeva al Consiglio Comunale il riconoscimento delle partite debitorie inserite nella scheda n.60;

- che il segretario Generale, con nota n. 89334 del 14/11/2013, ha comunicato la necessità di far ricorso ad una nuova proposta deliberativa;

- che in data 2 dicembre 2013, a seguito della predetta nota del segretario generale, il settore legale ha riproposto la delibera di riconoscimento della scheda n. 60;

- che, nelle more del passaggio in commissione Finanze del predetto atto deliberativo, è stata stralciata dal commissario ad acta – dott.ssa Ermelinda Belmonte - la partita debitoria riferita alle spese e competenze legali spettanti all’Avv. Francesco DEL VECCHIO in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1948/06 notificata forma esecutiva il 28/02/2007 e della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2464/09 notificata in forma esecutiva il 01/10/2009 nonché del susseguente atto di precetto notificato il 28.01.11;

- che detta partita debitoria, stante il perdurare dell’ inadempimento del Consiglio Comunale, è stata riconosciuta con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 17/03/2014;

Preso atto che:

- La Commissione Finanze del Consiglio Comunale, in data 4 aprile 2014 ha rimesso agli uffici competenti la proposta deliberativa per la riproposizione con specificazioni in ordine al ritorno sul deliberato del 17/10/2011 “ora per allora” e precisando che il pagamento dovesse avvenire nei limiti dell’impegno già assunto in bilancio;
- L’istruttoria delle predette partite debitorie risulta essere già predisposta;
- I pareri inerenti le partite debitorie sono stati già espressi e agli atti delle schede allegate alla predetta delibera n. 35/2011 e riportati con la presente deliberazione;
- Sussiste la copertura finanziaria come risulta dal programma di Bilancio;
- Ritenuto dover decurtare dalla presente proposta di delibera il riconoscimento del debito fuori bilancio, già contenuto nella scheda n. 60 e nelle more adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 17/3/2014, in premessa indicata.

Tanto premesso,

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1) di riconoscere la legittimità, “ora per allora” e nei limiti dell’impegno già assunto in bilancio, dei debiti fuori bilancio di cui alla seguente partita debitoria- già ritirata per ulteriori approfondimenti in sede di approvazione della delibera di CC-n. 35/2011:

✓ *Scheda n. 60* (allegata alla presente delibera unitamente alla documentazione istruttoria ed ai pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Legale, dal Dirigente del Settore



, Finanze e dal Collegio dei Revisori dei Conti ):

- €. 7.748,76 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata, in forma esecutiva, il 10/07/2009;
- €. 1.537,48 per rimborso spese legali spettanti alla ditta Russo geom. Umberto in forza del D. Ing. N. 946/2009 reso dal tribunale di Benevento notificato, in forma esecutiva, il 15/12/2009, passato in giudicato;
- €. 8.238,79 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2007;
- €. 2.699,64 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- €. 3.994,73 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- €. 3.995,29 per rimborso spese legali spettanti alla GSA costruzioni s.r.l. in forza del D. I. n. 425/2009 notificato, in forma esecutiva, il 15/18.01.2010 e susseguente atto di precetto notificato in il 28/05/2010;
- €. 90.081,27 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Parente Erennio in forza della sentenza n. 1627/2007 notificata, in forma esecutiva, il 05/02/2009;
- €. 4.924,78 per rimborso spese legali spettanti alla Curatela fallimento MIELE Angela ed EREDI RAFFIO snc in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 18.01.2010;
- €. 4.647,91 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Domenico De Chiaro in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 09/01/2008 nonché della sentenza del TAR Campania n.3007/10;


-di onerare la Segreteria Generale della trasmissione del presente atto a:

- 1) Settore proponente per i consequenziali adempimenti ;
- 2) Procura della Corte dei Conti – segreteria della sezione giurisdizione per la Regione Campania, dando comunicazione dell'avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori

Benevento ,li

**Il Dirigente del Settore Advocatura**

Avv. Vincenzo CATALANO




**PARERI SULLA PROPOSTA**

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**Il Dirigente del Settore Advocatura**

Avv. Vincenzo CATALANO




Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Letta la proposta di deliberazione, e il parere favorevole sulla regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore Legale, il sottoscritto dirigente del Settore Finanze esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa, dando atto che la stessa pari ad € 127.868,65 grava sul bilancio 2011 intervento 1.01.08.08 cap.90039/2, impegno n. 906/2011 da sub 2 a sub 10

*responsabilità nei capo ai oggetti cui è riferibile il debito*  
*che sono le eventuali*

Li 07/04/14

**Il Dirigente Settore Finanze**  
Emilio PORCARO



**VISTO**, si esprime parere favorevole

Li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la relazione che precede e

**Visto** che ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

**DELIBERA**

1 di riconoscere la legittimità, “ora per allora” e nei limiti dell’impegno già assunto in bilancio, dei debiti fuori bilancio di cui alla seguente partita debitoria- già ritirata per ulteriori approfondimenti in sede di approvazione della delibera di CC-n. 35/2011:

✓ *Scheda n. 60* (allegata alla presente delibera unitamente alla documentazione istruttoria ed ai pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Legale, dal Dirigente del Settore Finanze e dal Collegio dei Revisori dei Conti ):

- €. 7.748,76 per spese e competenze legali spettanti all’Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata, in forma esecutiva, il 10/07/2009;
- €. 1.537,48 per rimborso spese legali spettanti alla ditta Russo geom. Umberto in forza del D. Ing. N. 946/2009 reso dal tribunale di Benevento notificato, in forma esecutiva, il 15/12/2009, passato in giudicato;
- €. 8.238,79 per spese e competenze legali spettanti all’Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2007;
- €. 2.699,64 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all’Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- €. 3.994,73 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all’Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- €. 3.995,29 per rimborso spese legali spettanti alla GSA costruzioni s.r.l. in forza del D. I. n. 425/2009 notificato, in forma esecutiva, il 15/18.01.2010 e susseguente atto di precetto notificato in il 28/05/2010;
- €. 90.081,27 per rimborso spese legali spettanti all’Avv. Parente Erennio in forza della sentenza n. 1627/2007 notificata, in forma esecutiva, il 05/02/2009;
- €. 4.924,78 per rimborso spese legali spettanti alla Curatela fallimento MIELE Angela ed EREDI RAFFIO snc in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 18.01.2010;
- €. 4.647,91 per rimborso spese legali spettanti all’Avv. Domenico De Chiaro in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in

forma esecutiva, il 09/01/2008 nonché della sentenza del TAR Campania n.3007/10;

-di onerare la Segreteria Generale della trasmissione del presente atto a:

- 1) Settore proponente per i consequenziali adempimenti ;
- 2) Procura della Corte dei Conti – segreteria della sezione giurisdizione per la Regione Campania, dando comunicazione dell'avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori

Entra in aula il Consigliere Zarro.

PRESENTI 26

Escono dall'aula i Consiglieri: Cangiano, De Minico, De Nigris, Orlando, Pasquariello, Picucci, Quarantiello, Zarro, Zoino Francesco.

PRESENTI 17

Il Consigliere Miceli alle ore 16,15 propone alla Presidenza un sospensione della seduta .

Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta che consegue il seguente risultato: APPROVATA con 14 Voti favorevoli - 2 Voti Contrari (Ambrosone, Lanni) – 1 Astenuto ( il Presidente Izzo).

La seduta riprende alle ore 17,15 alla presenza del Sindaco e dei seguenti Consiglieri: Cangiano, Caputo, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Palladino, Palmieri, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Mario, Zollo.

PRESENTI 17

Il Presidente comunica che il Consigliere Palmieri primo firmatario, ha consegnato un emendamento ( Allegato 1)

Rientrano in Aula i Consiglieri: Ambrosone, De Nigris, Orlando, Quarantiello, Tibali, Trusio. Esce Cangiano.

PRESENTI 22

Interviene il Consigliere De Nigris.

Interviene il Segretario Generale Dr. Uccelletti.

Interviene il Consigliere Palmieri che dà lettura dell'emendamento ( allegato 1).

Il Consigliere De Nigris primo firmatario presenta n. 2 pregiudiziali ( allegato 2 e allegato 3).

Il Presidente dà lettura della I pregiudiziale De Nigris ( all.2) e la pone in votazione con il conseguente risultato: RESPINTA con 16 Voti contrari (il Sindaco e i seguenti Consiglieri: Caputo, De Rienzo, Fiore, Fioretti, il Presidente Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Palladino, Palmieri, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Mario, Zollo) – 6 Voti Favorevoli

Entrano in Aula i Consiglieri Zoino Francesco e Pasquariello.

PRESENTI 24

Il Presidente dà lettura della II pregiudiziale De Nigris primo firmatario ( all.3).

Intervengono i Consiglieri : Tibaldi, Lanni e De Nigris.

Interviene il Segretario Generale Dr. Uccelletti.

Il Presidente pone in votazione la suddetta II pregiudiziale De Nigris che consegue il seguente risultato: RESPINTA con 17 Voti Contrari (il Sindaco e i seguenti Consiglieri: Caputo, De Rienzo, Fiore, Fioretti, il Presidente Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Palladino, Palmieri, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Mario, Zoino Francesco, Zollo) - 7 Voti Favorevoli.

Interviene il Consigliere Palmieri che dà lettura dell'emendamento precedentemente presentato (all.1).

Interviene il Dirigente Settore Finanze FF. Porcaro.

Escono dall'Aula i Consiglieri: Ambrosone, De Nigris, Orlando, pasquariello, Quarantiello, Tibaldi, Trusio.

**PRESENTI 17**

Il Presidente pone in votazione l'**emendamento Palmieri primo firmatario**, corredato del parere favorevole del Dirigente Avvocatura che consegue il seguente risultato: **APPROVATO** con Voti Unanimi ( 17 Voti favorevoli).

Il Presidente pone in votazione la delibera integrata dall'emendamento Palmieri.

Il Consiglio comunale

Vista la relazione espressa nelle premesse.

Vista la delibera di C.C. n. 35 del 17.10.2011.

Visti pareri espressi per legge.

Visto il parere dei Revisori dei Conti.

**Visto l'emendamento Palmieri (all.1).**

Con Voti Unanimi ( 17 Voti favorevoli)

Delibera

**Integrare e rettificare la delibera di C.C. n. 35 del 17.10.2011 in ordine all'approvazione "anche" della scheda n. 60 tra i debiti fuori bilancio riconosciuti e per effetto ritenere approvati e riconosciuti ai sensi dell'art.194 lettera a) TUEL 267/2000 i debiti fuori bilancio qui elencati ( come da sub schede allegate dal n. 2 al N. 10):**

- €. 7.748,76 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata, in forma esecutiva, il 10/07/2009;
- €. 1.537,48 per rimborso spese legali spettanti alla ditta Russo geom. Umberto in forza del D. Ing. N. 946/2009 reso dal tribunale di Benevento notificato, in forma esecutiva, il 15/12/2009, passato in giudicato;
- €. 8.238,79 per spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio Ferrara in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata, in forma esecutiva, il 16/02/2007;
- €. 2.699,64 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;
- €. 3.994,73 per quota a carico del Comune di Benevento del compenso di CTU spettante all'Ing. Antonello Mandarino in forza del decreto di liquidazione del 8/01/2010 della Corte di Appello di Napoli reso nel giudizio Comune di Benevento c/ Serino Luigi – Impresa Mascioli e Altair 1973;

- €. 3.995,29 per rimborso spese legali spettanti alla GSA costruzioni s.r.l. in forza del D. I. n. 425/2009 notificato, in forma esecutiva, il 15/18.01.2010 e susseguente atto di precetto notificato in il 28/05/2010;
- €. 90.081,27 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Parente Erennio in forza della sentenza n. 1627/2007 notificata, in forma esecutiva, il 05/02/2009;
- €. 4.924,78 per rimborso spese legali spettanti alla Curatela fallimento MIELE Angela ed EREDI RAFFIO snc in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 18.01.2010;
- €. 4.647,91 per rimborso spese legali spettanti all'Avv. Domenico De Chiaro in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3788/07 notificata, in forma esecutiva, il 09/01/2008 nonché della sentenza del TAR Campania n.3007/10;

Di trasmettere il presente atto alla Procura della Corte di Conti - Segreteria della sezione giurisdizione per la Regione Campania.

Con separata unanime votazione

Il Consiglio comunale  
Delibera

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 18.05 del 15.05.2014.

EMENDA AL VOTO N. 1

del 25-05-14

punto N. 2  
all'olp.Al Presidente  
del Consiglio  
Dott. Giovanni Joz.

In ordine alle proposte di deliberazione n. 2  
dell'O. D. G. odierno avente ad oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Riproposizione scheda n. 60 delle delibere  
di CC. n. 35 del 17/10/11,  
i sottoscritti consiglieri ritengono

a) in conformità al parere dei revisori allegato,  
si verificò un errore materiale  
nelle delibere succitate n. 35 del 17/10/11,  
ledolove erroneamente viene riportata  
la scheda n. 60. Tra quelle prese di  
parere favorevole del Collegio di Revisione  
e pertanto stralciate dal corpo deliberato.

b) la scheda n. 60 riportava all'epoca della  
delibera 17/10/11 n. 35 pareri tecnici, esentabili  
e dei revisori positivo.

PERTANTO

Chiedono di emendare il ~~nome ed il~~  
della odierna deliberazione in:



Prof. 1 - appunto 2 ordine del giorno 15.5.14

Al Presidente del Consiglio comunale di Benevento  
 Al Sindaco  
 Al Segretario Generale  
 Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Pregiudiziale al punto 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna (15.5.2014)

I sottoscritti consiglieri comunali:

- Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto;
- Preso atto che la delibera propone al Consiglio di riconoscere la legittimità, ora per allora, nei limiti dell'impegno già assunto in bilancio, dei debiti fuori bilancio di cui alla partita debitoria - già ritirata per ulteriori approfondimenti in sede di approvazione della delibera di CC n. 35/2011, inserita nella Scheda 60.
- Rilevato che il dirigente, nelle premesse, elenca le seguenti partite debitorie (per ragioni di opportunità si omettono i beneficiari):

- 1) 17.654,07
- 2) 7.748,76
- 3) 1.537,48
- 4) 8.238,79
- 5) 2699,64
- 6) 3.994,73
- 7) 3.995,29
- 8) 90.081,27
- 9) 4.924,78
- 10) 4.647,91

- Rilevata una discordanza negli importi tra la suddetta delibera e quella proposta in data odierna. Infatti, eliminando il primo importo di € 17.654,07 stralciato dal Commissario ad acta, la delibera proposta prevede l'importo di euro 2.699,64 che non figura nella precedente delibera n.35/2013;

CHIEDONO

il ritiro del punto 2 dell'odierno OdG in quanto, se il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è proposto dal dirigente con la formula "ora per allora" la suddetta somma di euro 2.699,64 non trova alcun riscontro nella delibera n.35/2011.

*[Handwritten signatures and initials]*

Al Presidente del Consiglio comunale di Benevento  
 Al Sindaco  
 Al Segretario Generale  
 Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Pregiudiziale al punto 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna (15.5.2014)

I sottoscritti consiglieri comunali

Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto;

Preso atto

- che il dirigente p.t del settore avvocatura del Comune di Benevento, Avv. Catalano, nella proposta, ricorda che il Consiglio Comunale, con delibera n. 35 del 17/10/2011, procedeva al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00, dei debiti fuori bilancio dell'Ente ivi elencati;
- che in sede di approvazione della predetta delibera veniva però ritirata la scheda n. 60 per ulteriori approfondimenti. La stessa, infatti, come risulta dalla fonoregistrazione della seduta consiliare, che qui si allega integralmente nella parte che interessa, rientrava tra schede aventi parere negativo e pertanto non venne riconosciuta.

Rilevato

- che il riferimento al ritiro per "mero errore materiale", come asserito dal suddetto dirigente nell'odierna delibera, appare in contrasto con quanto sopra evidenziato. Dagli atti, infatti, non si comprende perché la scheda 60 sia stata ritirata per un parere negativo, espresso da chissà chi (dirigenza ? dalla commissione ? dai Revisori dei Conti ?) ed oggi venga ora riproposta al Consiglio comunale senza alcuna spiegazione se non quella dell'errore materiale.
- che la delibera in discussione, se come giustamente sostiene il Segretario Generale deve ritenersi a tutti gli effetti una nuova delibera, la stessa sarebbe priva dei previsti pareri della struttura tecnica (dirigenti), politica (commissione) e di controllo (revisori).

Evidenziato

- che anche si volesse far riferimento alla precedente delibera con l'improbabile ed incerto "ora per allora" l'impegno di spesa comunque non risulterebbe assunto perché, con la predetta delibera era stato solo prenotato, e, non essendosi trasformato con una determina entro l'esercizio 2011, è divenuto economia ai sensi dell'art. 190 comma 3.
- che gli attuali Revisori nell'odierno parere affermano che se dovesse essere assunta la delibera come un riconoscimento dei predetti debiti "ora per allora", non può che concludersi che rivivono i pareri già espressi per quella delibera, ivi compreso quello del Collegio dei Revisori all'epoca in carica. Ciò, però, farebbe rivivere anche i pareri negativi di cui si è già parlato.


Rilevato

- che i Revisori dei conti nel loro parere hanno evidenziato quanto segue:
  - ove, invece la nuova proposta deliberativa, è di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex novo da riproporre al vaglio del Consiglio Comunale, allora va evidenziato quanto segue:*
    - a) *la sussistenza di una copertura di detti debiti già gravata sul bilancio 2011 in assenza di una formale e legittima procedura di riconoscimento;*
    - b) *il mancato richiamo nell'attuale proposta deliberativa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L., al quale sono riconducibili tutti i debiti fuori bilancio riferiti al periodo anteriore alla richiamata normativa;*
    - c) *la mancanza, sul punto in questione, del parere, ex art. 97 del d.lgs. n. 267/2000.*
- che le diverse, numerose, discordanti e confuse argomentazioni in merito alla delibera di cui si tratta hanno indotto i Revisori dei conti anche a ricordare che *le proprie funzioni sono di collaborazione con l'organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente, nonché di vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, per porre il Consiglio Comunale nella condizione*

*di formare la partecipazione al deliberato consiliare su articolate fonti di informazione, e che pertanto, non hanno potuto fare altro "che rilevare "allo stato degli atti trasmessi" l'impossibilità di esprimere il proprio parere".*

CHIEDONO

- il ritiro dell'OdG in quanto la sottesa proposta di delibera è priva dei previsti pareri dei dirigenti, della competente commissione e del Collegio dei Revisori dei Conti.



Handwritten signatures in black ink, including several overlapping signatures on the left and a distinct signature on the right.

**Allegato 1) - Estratto fonoregistrazione Consiglio del 17/10/2011 - Delibera n. 35/2011**

**PRESIDENTE:** allora in buona sostanza, su questa scheda il titolo posto a base del credito non poteva essere reso da parte dell'autorità emittente il provvedimento, cosa per la quale l'avvocato Lanni ha già posto in essere un ordine del giorno aggiuntivo che leggeremo successivamente, dove si dice in buona sostanza di riconoscere il debito perché ovviamente c'è questo provvedimento giudiziario e procedere successivamente innanzitutto all'azione legale, per dichiarare la revocazione del titolo ab origine e poi procedere successivamente al recupero di queste somme nei confronti di chi di dovere.

Quindi si procede al riconoscimento delle schede 18 33 45 66 73 78 88, per alzata di mano, sempre 20 presenti.

Schede risarcimento lavoro: 3 6 89 91. Mi sembra che su queste il dottor Orrei non ha precisazioni. Quindi segretario si vota, rivoltiamo per alzata di mano con tutti i presenti, sono 20 presenti ad unanimità.

Schede varie: 410 13 19 24 51 61 63 90 92. Su questo c'è qualche precisazione? Su queste schede non c'è precisazione alcuna, per cui passiamo alla votazione che avviene per alzata di mano e in maniera unanime come precedentemente fatto.


Abbiamo poi le **schede che hanno il parere negativo** e che non vengono riconosciute, la proposta di non essere riconosciute da parte del consiglio comunale che sono: 25 35 36 52 55 57 **60** 64 67 69 72. Dottor Orrei prego.

**CONSIGLIERE ORREI:** alcune già di queste schede **recavano il parere negativo dei revisori**, ne abbiamo aggiunte altre perché tante di esse sono praticamente degli atti di precetto a se e per il discorso, questo ho dimenticato di dirlo, che abbiamo fatto a monte, toglieremo tutti gli atti di precetto perenti, questi erano atti di precetto singoli, li abbiamo viste e già li votiamo no.

**PRESIDENTE:** allora queste schede, ripeto, 25 35 36 52 55 57 **60** 64 67 69 72, le ritiriamo e le verificheremo successivamente.

# COMUNE DI BENEVENTO

*Collegio dei Revisori Legali dei Conti*



All'Assessore alle Finanze del Comune di Benevento  
Al Dirigente f.f. del Settore Finanze del Comune di Benevento  
—————▶ Al Segretario Generale del Comune di Benevento  
Al Dirigente del Settore Legale del Comune di Benevento  
Al Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Benevento  
e p.c. al Sindaco del Comune di Benevento

**Oggetto: Art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 – Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Riproposizione scheda n. 60 della delibera di C.C. n. 35 del 17/10/2011”**

In data 23/01/2014 con prot. n. 5901 dell'Ente, perveniva a questo Collegio da parte del dirigente f.f. del Settore finanze:

1. proposta deliberativa consiliare n. 30/2012 avente ad oggetto: “*Art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 – Riconoscimento debiti fuori bilancio. Riproposizione scheda n. 60 della delibera di C.C. n. 35 del 17/10/2011*”;
2. comunicazione prot. 5955 del 23/01/2014 a firma del dirigente f.f. del Settore finanze ed indirizzata allo studio legale Avv. Donatella Parente e p.c. al Settore Legale, alla Segreteria Generale e all'Organo di Revisione;
3. n. 10 fascicoli contrassegnati dal n. 1 al n. 10 relativi a schede di rilevazione di partite debitorie redatte ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 formate dal Settore Legale;
4. copia dell'originale della deliberazione del C.C. n. 35 del 17/10/2011.

IN PREMESSA

1. questo Collegio ritiene di non dover ripetere in questa sede l'excursum procedimentale e legale su cui si fonda la proposta di deliberazione allo stesso trasmessa in quanto richiamata per relationem, negli atti suindicati;
2. la comunicazione del dirigente f.f. del settore finanze, prot. n. 5901, evidenzia la trasmissione a questo Collegio, presumibilmente per la sola conoscenza, della proposta di deliberazione consiliare. Tuttavia nella comunicazione dello stesso dirigente, prot. n. 5955, indirizzata all'avv. Donatella Parente e p.c. al Settore Legale, alla Segreteria Generale e all'Organo di Revisione, richiamando la nota prot. 89334 formulata dall'attuale Segretario Generale, *conclude "... non appena l'Organo di Revisione avrà espresso e consegnato il proprio parere allo scrivente sarà cura di questo ufficio la relativa proposta deliberativa consiliare in segreteria generale per il prosieguo dell'attività amministrativa...."*.

#### CONSIDERATO

Che la proposta di deliberazione prevede:

1. *di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla seguente partita debitoria ritirata per mero errore materiale – scheda n. 60 (allegata alla presente delibera unitamente alla documentazione istruttoria e ai pareri favorevoli espressi dal dirigente del settore legale, dal dirigente del settore finanze e dal Collegio dei Revisori dei Conti);*

che la stessa proposta deliberativa riporta i pareri:

- ex art. 49 comma 1 - 97 comma 2 - 151 comma 4 del T.U. 267/2000 del dirigente del settore legale;
- ex art. 49 e 153 del TUEL nonché art. 2 (lettera e) del DPR 31/01/1996 n. 194 del dirigente del settore finanze chiusa con la locuzione *"fatte salve le eventuali responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito"*

#### OSSERVA

1. La proposta di deliberazione assume come presupposto il verificarsi di *"un errore materiale"* che avrebbe impedito il riconoscimento dei debiti fuori

bilancio portati in deliberazione nella seduta consiliare n. 35 del 17/10/2011 riportati nella scheda n. 60;

2. se l'odierna delibera dovesse essere assunta come un riconoscimento dei predetti debiti "ora per allora", non può che concludersi che rivivono i pareri già espressi per quella delibera, ivi compreso quello del Collegio dei Revisori all'epoca in carica;
3. ove, invece la nuova proposta deliberativa, è di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex novo da riproporre al vaglio del Consiglio Comunale, allora va evidenziato quanto segue:
  - a) la sussistenza di una copertura di detti debiti già gravata sul bilancio 2011 in assenza di una formale e legittima procedura di riconoscimento;
  - b) il mancato richiamo nell'attuale proposta deliberativa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L., al quale sono riconducibili tutti i debiti fuori bilancio riferiti al periodo anteriore alla richiamata normativa;
  - c) la mancanza, sul punto in questione, del parere, ex art. 97 del d.lgs. n. 267/2000.

## CONCLUSIONI

In ottemperanza alle proprie funzioni di collaborazione con l'organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente, nonché sulla vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ed al fine di porre il Consiglio Comunale nella condizione di formare la partecipazione al deliberato consiliare su articolate fonti di informazione, il Collegio, allo stato degli atti trasmessi, esprime il proprio parere nella formula della "no opinion" (impossibilità di esprimere il parere).

Benevento li 13.02.2014

### Il Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Cuomo

Dott. Parente Francesco

Dott. Sabino Portillo

## **2° PUNTO ORDINE DEL GIORNO**

**OGGETTO: ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – RIPROPOSIZIONE SCHEDA N. 60 DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 17/10/2011.**

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, punto 2, ordine del giorno: articolo 194...16 a 9. Allora, 16 voti contrari e 9 voti favorevoli, nessuno astenuto. Cos'è quello? Va beh. Va beh, lo consegna poi in Segreteria, e va beh. Allora, punto numero 2, articolo 194 decreto legislativo 267/2000: riconoscimento debiti fuori bilancio, riproposizione scheda numero 60 della delibera di Consiglio Comunale numero 35 del 17/10/2011. Consigliere Miceli, prego.

**CONSIGLIERE MICELI:** Signor Presidente, siccome abbiamo ultimato diciamo un emendamento per la proposta di deliberazione, vorrei chiedere una breve sospensione onde poterlo condividere con tutto...

**PRESIDENTE IZZO:** E allora, sì. La...Consigliere Miceli, Consigliere Miceli, cosa intende per breve?

**CONSIGLIERE MICELI:** Na mezz'oretta.

**PRESIDENTE IZZO:** Mezz'oretta? Va beh, allora, ci sono ovviamente dei pareri contrari, quindi la dobbiamo mettere ai voti. Prego. Allora mettiamo ai voti la richiesta di una sospensione, massimo mezz'ora, perfetto.

### **SEGRETARIO UCCELLETTI:**

Sindaco Pepe...

**PRESIDENTE IZZO:** Va beh, la mettiamo ai voti, purtroppo...

### **SEGRETARIO UCCELLETTI:**

Consigliere Ambrosone (Contrario)

Cangiano (Assente)

Capezzone (Assente)

Caputo (Favorevole)

Collarile (Assente)

De Minico (Assente)

De Nigris (Assente)

De Pierro (Assente)

De Rienzo (Voto incomprensibile)

Fiore (Voto incomprensibile)



Fioretti (Favorevole)  
Izzo (Astenuto)  
Lanni (Contrario)  
Lauro (Assente)  
Miceli (Favorevole)  
Molinaro (Favorevole)  
Nardone (Assente)  
Orlando (Assente)  
Orrei (Assente)  
Palladino (Favorevole)  
Palmieri (Favorevole)  
Pasquariello (Assente)  
Picucci (Assente)  
Quarantiello (Assente)  
Tanga (Favorevole)  
Tibaldi (Assente)  
Trusio (Assente)  
Varricchio (Favorevole)  
Zarro (Voto Incomprensibile)  
Zoino Francesco (Assente)  
Zoino Mario (Favorevole)  
Zollo (Favorevole)

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, con 14 voti favorevoli, due contrari, e un astenuto, la richiesta viene accolta, quindi la seduta è sospesa per 30 minuti.

Allora, se i Signori Consiglieri vogliono prendere posto, hanno presentato un emendamento. Un emendamento.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Allora, posso fare l'appello Presidente?

**PRESIDENTE IZZO:** Sì.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** E allora

Sindaco Pepe (Presente)

Consiglieri

Ambrosone (Assente)

Cangiano (Presente)

Capezzone (Assente)

Caputo (Presente)

Collarile (Assente)

De Minico (Assente)

De Nigris (Assente)

De Pierro (Assente)

De Rienzo (Presente)

Fiore (Presente)

Fioretti (Presente)

Izzo (Presente)

Lanni (Presente)

Lauro (Assente)

Miceli (Presente)

Molinaro (Presente)

Nardone (Assente)

Orlando (Assente)

Orrei (Assente)

Palladino (Presente)

Palmieri (Presente)

Pasquariello (Assente)

Picucci (Assente)

Quarantiello (Assente)

Tanga (Presente)

Tibaldi (Assente)

Trusio (Assente)

Varricchio (Presente)

Zarro (Presente)

Zoino Francesco (Assente)

Zoino Mario (Presente)

Zollo (Presente)

Quanti?

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, con 17 presenti, allora, è stato presentato sul punto numero 2, riconoscimento debiti fuori bilancio, è stato presentato un emendamento Segretario che andiamo a protocollare, dopo vediamo il parere su cui deve essere messo.

Allora...

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Presidente, chiedo scusa.

**PRESIDENTE IZZO:** Sì. Sentivamo la mancanza, sa, non ce l'ha presentata al punto precedente.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, io ho cercato ieri di avere qualche notizia su questa delibera.

**PRESIDENTE IZZO:** Che cosa, Lei fa una pregiudiziale?

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, no, io...

**PRESIDENTE IZZO:** No, o fa una pregiudiziale o un argomento.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Mi è stata data questa fotocopia, con questo frontespizio, con sopra scritto versione aggiornata. Vorrei sapere versione aggiornata a che cosa e a quando.

**PRESIDENTE IZZO:** Non so cosa Lei ha. Io non so che cosa...

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Io l'ho presa ieri in Segreteria. C'era tra le copie che noi abbiamo discusso ieri.

**PRESIDENTE IZZO:** Le risponde il Segretario, perché io non...va beh, abbiamo capito, abbiamo capito. Lui sa la questione e risponde...

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Allora, chi era presente in Commissione sa che furono sentite in Commissione i dirigenti interessati, segnatamente nel caso di specie il dirigente del nostro ufficio avvocatura, che fece presente che c'erano state delle leggere modifiche rispetto al testo originario, in particolare c'era sta la estrazione di una delle schede perché nel frattempo era intervenuto un decreto del commissario ad acta, e per cui fu chiesto al nostro dirigente di aggiornare la versione, cosa che lui ha fatto e ha trasmesso agli atti del Consiglio.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, su questo punto chi relaziona? Non ci sono relazioni su questo punto? Consigliere Lanni, prego.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Votiamo questa delibera allora? Ma sull...no, ma sull'emendamento posso presentare la pregiudiziale? Mi riservo di presentare due pregiudiziali, eh ma io se non so qual è il contenuto dell'emendamento.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, la pregiudiziale è sull'argomento. No, allora, presenti, allora, allora, pregiudiziale e sospensiva sono due cose diverse. La pregiudiziale può essere presentata all'inizio della discussione, e quindi la deve presentare adesso. La sospensiva si può presentare in qualsiasi momento durante la discussione, dico bene Segretario? Va bene.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Ma poiché ci sono, leggendo la delibera, può darsi che riesco a spiegare, leggendo la delibera, ci sono due versioni contrastanti, ecco, le stavo dicendo, c'è una scuola di pensiero che parla di un'ora per allora, c'è una scuola di pensiero che parla invece di una nuova delibera. Allora, il Segretario generale ho letto parla che dovrebbe essere una nuova delibera, il proponente della delibera parla che dovrebbe essere un'ora per allora, quindi poiché io tengo una pregiudiziale per la nuova ed una pregiudiziale per l'ora per allora, ditemi, presentarle tutte e due non ha senso, mi fate fare brutta figura se presentate un emendamento che annulla o elimina l'altra. E non lo so, io sto leggendo la delibera, leggendo i pareri, mi sembra che c'è questo contrasto, questo contrasto sui pareri. Eh. Ci chiariamo e...potrei anche evitare di presentarle. Potrei anche evitare di presentarle. Seno ve ne presento due, se volete, però perdiamo più...

**CONSIGLIERE PALMIERI:** Allora, in ordine alla proposta di deliberazione numero 2 dell'ordine del giorno odierno, avente ad oggetto riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riproposizione della scheda numero 60 della delibera di Consiglio Comunale numero 35 del 17/10/2011, i sottoscritti Consiglieri rilevano, A, in conformità al parere dei Revisori allegato, il verificarsi di un errore materiale nella delibera succitata numero 35 del 17/10/2011, laddove erroneamente veniva riportata la scheda numero 60 tra quelle prive di parere favorevole del collegio di revisione, e pertanto stralciata dal corpo deliberativo, B, la scheda numero 60 riportava, all'epoca della delibera 17/10/2011 numero 35, pareri tecnici, contabili, e dei Revisori positivi, pertanto chiedono di emendare il testo della odierna deliberazione, di integrare, rettificare la delibera del Consiglio Comunale numero 35 del 17/10/2011 in ordine all'approvazione anche della scheda numero 60 tra i debiti fuori bilancio riconosciuti, e per effetto ritenere approvati e riconosciuti, ai sensi dell'articolo 194 lettera A del TUEL. I Consiglieri.

**PRESIDENTE IZZO:** Per favore. Per favore. Allora, sì, certo. Signori, vi voglio anticipare, avendo un po' più di esperienza, qui non è un gioco che risolviamo in due minuti, perché o siamo autonomi, cioè o la

maggioranza è autonoma nel restare o votare, o altrimenti il problema, allora, il problema, il problema, allora la minoranza fa il suo lavoro, la maggioranza deve fare il suo, ovviamente la votazione ci sarà solo la maggioranza, perché la minoranza non parteciperà al voto, ve lo dico perché ho un po' di esperienza, quindi mettetevi calmi, chi deve andare a fare delle cose ne tenga, no, no, no, Consigliere Orlando, mi faccia dire, e lo dico senza né spirito polemico e né altro, poiché praticamente...e certo, ma io le sto dando, mica ho detto che è una cosa illegittima, è una cosa...e certo, e certo, certo, e certo.

Sì, però, Consigliere Orlando, sa qual è...Consigliere Orlando, però, Consigliere Orlando, però ci sono anche dei momenti in cui si potrebbe evitare. Mi fermo qui.

Consigliere De Nigris, ha presentato due pregiudiziali. Vado a leggere la prima.

E certo. Già avevo quella. Allora, pregiudiziale al punto 2. I Consiglieri Comunali, esaminata la proposta di delibera all'oggetto, preso atto che la delibera propone al Consiglio di riconoscere la legittimità ora per allora nei limiti dell'impegno già assunto in bilancio dei debiti fuori bilancio, di cui alla partita debitoria già ritirata per ulteriori approfondimenti in sede di approvazione della delibera di Consiglio Comunale 35/2011 inseriti nella scheda 60, rilevato che il dirigente nelle premesse elenca le seguenti partite debitorie, ci sono le varie cifre, le devo leggere o le do per lette? Le do per lette, perché poi dopo rimane agli atti, rilevata una discordanza negli importi tra la suddetta delibera e quella proposta in data odierna, infatti eliminando il primo importo di 17.654, stralciato dal commissario ad acta, la delibera propone, la proposta prevede l'importo di euro 2.699, che non figura nella precedente delibera, chiedono il ritiro del punto 2 dell'odierno ordine del giorno, in quanto se il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è proposto dal dirigente con forma ora per allora, la suddetta somma di euro 2.699 non trova alcun riscontro nella delibera.

Allora, va beh, è abbastanza chiaro, vediamo adesso che cosa ci danno. Sì, sì, sì, aspetti.

Consigliere De Nigris, Lei, cioè, è molto chiaro quello che Lei ha scritto, Lei rileva, al di là del commissario ad acta che ha stralciato una somma che doveva essere stralciata, in questa delibera nuova, rispetto a quella precedente, una somma, un import di 2.699 che non trova secondo Lei, secondo la sua richiesta, giustificazione, e quindi ha chiesto il ritiro. Prego, allora.

**CONSIGLIERE LANNI:** Giusto per chiarimento, Presidente. Allora, a mio modestissimo parere, la pregiudiziale in realtà gioca su un'assenza materiale, di questo importo, di questo importo nella delibera 35, perché effettivamente se noi andiamo a pagina 10 della delibera 35 leggiamo: punto uno, sentenza del tribunale, importo. Punto due, sentenza del tribunale, importo. Punto tre, decreto ingiuntivo, importo. Punto quattro sentenza del tribunale, importo. Poi c'è la voce "competenze CTU ingegner tizio, caio e sempronio", giudizio comune contro caio, e manca l'importo. Però poi io sono certo che il Consigliere De Nigris, che è sempre attento, si sarà andato a prendere anche la scheda relativa a questa questione, che riguarda un CTU, odierna scheda numero 5, già compresa all'interno della 60, e si legge l'importo, 2.699,64.

Ora, ma c'è un errore, qua c'è un errore, ci manca purtroppo, ma non nel totale, perché il totale è sempre, il totale, il totale è sempre lo stesso, ed è sempre nei limiti dell'impegno che, come ci hanno attestato i dirigenti dell'ufficio legale e dell'ufficio finanze, sono stati consacrati questi impegni all'interno dei consuntivi 2011 e 2012.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, prego.

**CONSIGLIERE TIBALDI:** Non è nel merito, Presidente, non è nel merito della pregiudiziale, ma è nel merito dell'emendamento. No, no, no, dato che, vorrei fare...sarò brevissimo, sì, va beh, Presidente, soltanto una parola.

**PRESIDENTE IZZO:** Le spiego, sa perché non può parlare, no, no, ho detto io, lo so che non sono in grado di spiegare, no, no, mi deve permettere, no, no, no, no, allora, aspetti, le faccio, noi adesso stiamo votando una, stiamo parlando di una pregiudiziale, se, attenzione, eh no, mi faccia terminare per favore, lo so che io non sono bravo a parlare, però ovviamente in questo momento rappresento qualcuno, immodestamente ma lo rappresento, se la pregiudiziale viene accolta il punto all'ordine del giorno viene ritirato, pertanto Lei che voleva parlare dell'emendamento non ha senso.

L'emendamento viene subito dopo le pregiudiziali, e Lei avrà la parola immediata. Perciò.

Andiamo alla votazione sulla pregiudiziale numero uno, che è quella che ho letto. Prego Segretario.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** E allora,

Sindaco Pepe (Contrario)

Consiglieri

Ambrosone (Favorevole)

Cangiano (Assente)

Capezzone (Assente)

Caputo (Contrario)

Collarile (Assente)

De Minico (Assente)

De Nigris (Favorevole)

De Pierro (Assente)

De Rienzo (Contrario)

Fiore (Contrario)

Fioretti (Contrario)

Izzo (Contrario)

Lanni (Contrario)

Lauro (Assente)

Miceli (Contrario)

Molinaro (Contrario)  
Nardone (Assente)  
Orlando (Favorevole)  
Orrei (Assente)  
Palladino (Contrario)  
Palmieri (Contrario)  
Pasquariello (Assente)  
Picucci (Assente)  
Quarantiello (Favorevole)  
Tanga (Contrario)  
Tibaldi (Favorevole)  
Trusio (Favorevole)  
Varricchio (Contrario)  
Zarro (Contrario)  
Zoino Francesco (Assente)  
Zoino Mario (Contrario)  
Zollo (Contrario)

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, con 16 voti contrari e 6 favorevoli, la prima pregiudiziale viene respinta.

Seconda pregiudiziale, un po' più lunga, che vado a leggere. C'è anche...dell'allora, perfetto.

Allora, vado a leggere la pregiudiziale. Allora, i sottoscritti Consiglieri Comunali, esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto, preso atto che il dirigente pro tempore del settore avvocatura del Comune di Benevento, Avvocato Catalano, nella proposta ricorda che il Consiglio Comunale, con delibera 35 del 17/10/2011, procedeva al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, decreto legislativo 267/2000, dei debiti fuori bilancio dell'ente, ivi elencati, che in sede di approvazione della predetta delibera, veniva però ritirata la scheda numero 60 per ulteriori approfondimenti, la stessa infatti, come risulta dalla fonoregistrazione della seduta consiliare, che qui si allega integralmente nella parte che interessa, rientrava tra schede avente parere negativo, e pertanto non venne riconosciuta.

Rilevato che il riferimento al ritiro per mero errore materiale, come asserito dal suddetto dirigente nell'odierna delibera, appare in contrasto con quanto sopra evidenziato, dagli atti infatti non si comprende perché la scheda 60 sia stata ritirata per un parere negativo espresso chissà da chi, dirigenza, dalla commissione, dai Revisori dei Conti, ed oggi venga riproposta al Consiglio Comunale senza alcuna

spiegazione, se non quella dell'errore materiale.

Che la delibera in discussione, se come giustamente sostiene il Segretario generale, deve ritenersi a tutti gli effetti una nuova delibera, la stessa sarebbe priva dei previsti pareri della struttura tecnica, dirigenti, politica, commissione di controllo, Revisori.

Evidenziato che anche si volesse far riferimento alla precedente delibera con l'improbabile ed incerto ora per allora, l'impegno di spesa comunque non risulterebbe assunto, perché con la predetta delibera era stato solo prenotato, e non essendosi trasformato con una determina entro l'esercizio 2011 è divenuta economia ai sensi dell'articolo 190 comma 3.

Che gli attuali Revisori nell'odierno parere affermano che se dovesse essere assunta la delibera come un riconoscimento dei predetti debiti ora per allora, non può che concludersi che rivivino i pareri già espressi per quella delibera, ivi compreso quello del collegio dei Revisori all'epoca in carica, ciò però farebbe rivivere anche i pareri negativi di cui si è già parlato.

Rilevato che i Revisori dei Conti nel loro parere hanno evidenziato quanto segue, ove invece la nuova proposta deliberativa e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex novo da riproporre al vaglio del Consiglio Comunale, allora, va evidenziato quanto segue. La sussistenza di una copertura di detti debiti già gravata sul bilancio 2011 in assenza di una formale legittima procedura di riconoscimento, il mancato richiamo nell'attuale proposta deliberativa del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis del TUEL, al quale sono riconducibili tutti i debiti fuori bilancio riferiti al periodo anteriore alla richiamata normativa, la mancanza sul piano in questione del parere ex articolo 97 del decreto legislativo 267/2000, le diverse numerose e discordanti confuse argomentazioni in merito alla delibera di cui si tratta ha indotto i Revisori dei Conti anche a ricordare che le proprie funzioni sono di collaborazione con l'organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'ente, nonché di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione por porre il Consiglio Comunale nella condizione di formare la partecipazione al deliberato consiliare su articolate fonti di informazioni, e che pertanto non hanno potuto far altro che rilevare allo stato degli atti trasmessi l'impossibilità di esprimere il proprio parere, chiedono il ritiro dell'ordine del giorno della proposta deliberativa.

Consigliere, devo leggere anche l'estratto della fonoregistrazione o lo diamo per letto? Perché quello...va beh. Va bene.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Nella fonoregistrazione si parla di pareri negativi, non si parla di errori materiali. C'è una delibera invece che ci parla di errori materiali, se facciamo riferimento alla vecchia delibera, ci sono dei pareri negativi, sono stati rimossi, in che modo, quando, dove, con chi.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, Consigliere De Nigris, cerco di ricapitolare quello che ho letto, quello che Lei ha detto. C'è un problema che riguarda il ritiro della precedente delibera. Il ritiro per fatti formali, per errori formali, oppure per parere negativo, era questa la disquisizione. Sì, io stavo solo ricapitolando, no, no, poi dopo, perché Lei dice, Consigliere De Nigris, per veri errori materiali va bene, ok, se invece era relativo al fatto che c'erano dei pareri negativi, appare evidente che questa è a tutti gli effetti una nuova delibera, e pertanto necessita di pareri attuali .

Ho riassunto in...va bene. Allora, Consigliere Lanni, prego. Sempre su questa pregiudiziale. Se è d'accordo il Consigliere Lanni.



**CONSIGLIERE TIBALDI:** Sì, sì, così ci chiarisce. Grazie Nazzareno. No, perché manco a farlo apposta la pregiudiziale rientra nell'errore materiale. Ne ho parlato tre minuti fa con il Segretario generale. Nel corpo della delibera, Signori Consiglieri Comunali, di cui stiamo parlando, del 2011, c'è un allegato dove c'è riportato il parere negativo delle singole schede.

Per quanto riguarda la scheda numero 60, c'è scritto tra parentesi atto di precetto non dovuto. Ora, se voi lo qualificate atto di precetto non dovuto un mero errore materiale, io me ne vado un'altra volta all'Università di Giurisprudenza, mi iscrivo al primo anno e cerco di capire dov'è che io ho sbagliato, perché atto di precetto non dovuto è un'affermazione sostanziale rispetto ad un fatto, non è un errore materiale, non è che noi cambiamo una A con un E, non è che noi cambiamo una B con una C, perché quello è l'errore materiale, ovvero è un copia e incolla sbagliato, noi stiamo affrontando una questione di merito, di fatto, atto di precetto non dovuto, a prescindere dal fatto se l'atto di precetto sia dovuto o non dovuto, non mi interessa, mi interessa che sostanzialmente, io perciò ho voluto parlare prima di Lanni, perché è più bravo di me, mi interessa soltanto evidenziare che quello che voi intendete votare, Consiglieri Comunali di maggioranza, come mero errore materiale, lo volete valutare e qualificare come mero errore materiale, è un mero errore sostanziale, perché l'allegato, che è corpo integrante della delibera, recita testualmente, e chiamo il Segretario, con onore da parte mia, è testimone di ciò che sto dicendo, come atto di precetto non dovuto, quindi in quanto tale questa pregiudiziale deve essere accolta, contestualmente il vostro emendamento e l'emendamento dei Consiglieri di maggioranza ovviamente dovrà essere respinto.

**PRESIDENTE IZZO:** Consigliere Lanni, prego.

**CONSIGLIERE LANNI:** Signor Presidente, Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri, facciamo un po' di storia, però, e poi entriamo nello specifico, perché io mi attengo a quello che è stato dichiarato, l'ho detto prima, dai dirigenti, in ordine all'impegno di spesa, dai dirigenti del settore finanze, e del settore legale, il quale, seduta 4 aprile 2014, ha specificato si rappresenta che il residuo dell'impegno di spesa è stato votato in Consiglio Comunale anche con il rendiconto 2011 e 2012, all'epoca c'era un altro dirigente, che ha lasciato l'impegno fermo, ed è nella gestione dei residui.

E' stato anche specificato che il pagamento sarebbe stato fatto nei limiti dell'impegno assunto, e risulta anche dal verbale. Dove sta il problema, perché il problema c'è. Il problema c'è in un allegato all'atto deliberativo 35, allegato che non è firmato da nessuno, no, no, c'entra, c'entra, Consigliere, io non l'ho interrotta, l'ho ascoltata, perché allegato A, schede parere negativo, ci sono un serie di schede, troviamo la scheda 60, quindi a memoria diciamo c'è un parere negativo, questa è la pagina del deliberato.

Ora però quei bravi Revisori dei Conti nel 2011, scheda per scheda, hanno redatto il loro parere, andiamo a prendere le schede, scheda per scheda, e leggiamo, vi evito di leggere tutto quanto il premesso, il rilevato, l'invito, il visto e il considerato, leggo soltanto l'esprimere, per ogni singola scheda, perché resti agli atti.

Scheda numero 2. Sarebbe 2 bis della 60, 60/2. Parere favorevole.

60/3. Parere favorevole.

60/4. Parere favorevole.

Su ogni parere c'è il numero di protocollo.

60/5. Parere favorevole.

60...no, no, le leggo tutte, perché poi mi spiace perché io stamattina ho visto un Consigliere che stava leggendo le stesse cose, che io sto leggendo adesso, e poi ci fa la pregiudiziale, e allora che resti agli atti.

60/6. Parere favorevole.

60/7. Parere favorevole.

60/8. Parere favorevole.

60/9. Parere favorevole.

60/10. Parere favorevole.

Ora è evidente che è questo l'errore materiale. Tant'è che noi, anche con l'emendamento, specifichiamo di rettificare, perciò è un ritorno sulla delibera, per rettificare un errore, un errore che è stato compiuto, un errore che è stato commesso, cui bisogna porre rimedio, e noi, siccome l'altra volta da soli ci siamo assunti le responsabilità nel riconoscere i debiti fuori bilancio, anche oggi ci assumiamo le nostre responsabilità nel correggere l'errore. Altro sarebbe stato non aver corretto l'errore. Quello sì.

Perché d'altronde si dice che le persone intelligenti sono quelle che riescono a correggere i proprio errori. Allora, non è un errore materiale, qua è un errore sostanziale. È un errore, perché partendo da un presupposto sbagliato ci si è giunti a conclusioni erranee, e l'errore che abbiamo fatto noi lo rettifichiamo, non ora per allora, oggi lo rettifichiamo, ma con un'espressione dei pareri favorevoli dell'epoca.

Quindi correttamente è stato anche presentato un emendamento per chiarire, chiarire il senso di questo ritorno sull'atto deliberativo.

Sulla base di tanto, riteniamo, avendo peraltro il precedente dirigente al settore finanze, non cancellata la cosiddetta prenotazione, ma inserita nei consuntivo 2011 e 2012, chi lo sa quanta gente a questo punto avrà sbagliato. Riteniamo che forse ci si è resi conto di questo errore, e da subito non si è cancellato l'impegno perché l'atto deliberativo doveva molto più velocemente ritornare in Consiglio, ma di questo ognuno è responsabile, ripeto, io mi sono insediato il 4 di aprile, e subito abbiamo affrontato l'argomento subendo anche le contumelie del Consigliere Trusio, che si lamentava del ritardo, quindi sulla base di tanto ritengo che la pregiudiziale possa essere sommessamente respinta.

**PRESIDENTE IZZO:** Prego Consigliere.

**CONSIGLIERE ORLANDO:** Signor Presidente, Signor Sindaco, Consigliere Lanni. Posso anche non parlare. Posso anche non parlare. Eh?

**PRESIDENTE IZZO:** Ha ragione.

**CONSIGLIERE ORLANDO:** Chi ha ragione? Lanni. Allora, da oggi in poi funziona sempre così.

**PRESIDENTE IZZO:** No, ha sempre funzionato così. È stato...

**CONSIGLIERE ORLANDO:** Però, voglio dire, la cosa è delicata, si sta parlando di un atto che è all'interno e fa parte di un fascicolo, noi per votare una cosa del genere, chiunque abbia fatto l'errore, non si può dire lo si sana, gli errori bisogna capire da dove vengono e come ci sono stati, perché ognuno si assume le responsabilità della propria parte politica. Siamo stati accusati più volte, anche in delibera, la smetto oggi, nelle passate amministrazioni, oggi vogliamo vedere nell'attuale amministrazione chi sbaglia.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, prego, andiamo alla votazione.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, no, io, non mi fate spiegare la pregiudiziale. Ha parlato Lanni sulla mia pregiudiziale, io ancora non l'ho illustrata. Cioè io presento una pregiudiziale, mi sento dire dall'Avvocato Lanni...

**PRESIDENTE IZZO:** Consigliere De Nigris, prego. Consigliere De Nigris, io gliel'ho letta, l'ho riassunta, prego, faccia, allora, la spieghi di nuovo.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, Lei l'ha letta, però...

**PRESIDENTE IZZO:** L'ho letta, l'ho riassunta, così prevede il regolamento. Allora, prego. Allora la prossima volta non me la fa leggere a me, la legge stesso Lei, sì, sì, no, no...

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Mi sembra che dobbiamo...

**PRESIDENTE IZZO:** Prego Consigliere De Nigris. Vada.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, ma perché non...

**PRESIDENTE IZZO:** Vada, non faccia polemiche con me, prego, prego.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** No, Lanni, l'avete causato voi questo problema, non la minoranza, non te ne rammaricare, o rammaricati soltanto con te stesso, e le cose non mi sembra che stanno così semplicemente, visto che state facendo duecento mila riunioni, e vi siete riuniti un quarto d'ora fa, qualche problema, tu ci vuoi portare la questione che niente di particolare, ma non vi preoccupate, tutto tranquillo, e ti riunisci? Da quanto tempo sta all'ordine del giorno sta scheda? E poi vuoi far ricadere su di noi la colpa delle loro difficoltà? Presidente, non mi sembra una cosa corretta.

La delibera che voi votate, ci tengo a precisare, e vorrei anche che si esprimesse il Segretario generale, a nostro avviso non ha copertura finanziaria, perché un conto è la prenotazione, un conto è l'aspetto contabile, l'altro invece è l'atto giuridico con il quale il dirigente impegna e ferma quelle somme, non è che ci stanno perché sono transitate, sono andate a residuo, si dovevano impegnare quelle somme.

Se voi mi dite quelle somme con quale atto sono state impegnate, perché ci vuole una formalità, ci vuole un atto che impegna quelle somme. Se voi mi dite che sono state impegnate quelle somme, io domani, dopodomani, vado a prendere e verifico se è conforme o meno perché altrimenti voi vi trovate a votare una delibera con una prenotazione di impegno, che non è stato tramutato in un impegno perché è mancata la determinazione da parte dei dirigenti.

Non è...l'aspetto contabile è un conto, se tu mi dici che ci sta un atto, voi me lo dite.

Faccio riferimento all'articolo 183, ovviamente Segretario.

**PRESIDENTE IZZO:** Avevo intuito perfettamente qual è il suo punto di vista, ed è assolutamente rispettabile. Non c'è dubbio che nel caso di specie, onestamente se Lei mi chiede qual è atto, qual è stato impegnato, non posso darle una risposta naturalmente, non c'è dubbio che ci vuole un atto di impegno, ma se il fatto stesso che come ha detto poco fa il Consigliere Lanni queste somme sono state portate addirittura nel consuntivo di tre esercizi successivi a residuo passivo, devo ritenere che un atto ci sia,

onestamente se Lei mi chiede qual è in questo momento non so darle una risposta, ma altrimenti come poteva essere portata a residuo? Onestamente non so.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, andiamo alla votazione della pregiudiziale Segretario.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** No, no, no, chiedo scusa. Non ho detto questo, ho detto che se c'è non lo conosco.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Però Lei sta dicendo, voglio essere certo e voglio che sia ripetuto perché io ho difficoltà a comprendere.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Lo ripeto io, allora, ho detto che, rispondendo alla sua domanda, che certamente avere un atto, un impegno di spesa ci vuole un atto. Se Lei mi chiede quale sia questo atto in questo momento per ovvi motivi non posso darle una risposta, d'altra parte, preso atto di quello che ha detto in questo momento il Consigliere Lanni, per cui questa somma è stata conservata a residuo passivo per ben tre consuntivi consecutivi, devo ritenere, devo dedurre da questo fatto che un atto ci sia. E' una mera deduzione, non so dare riferimenti di altro.

**PRESIDENTE IZZO:** Perfetto.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** State votando.

**PRESIDENTE IZZO:** Perfetto.

**CONSIGLIERE DE NIGRIS:** Una copertura su...

**PRESIDENTE IZZO:** Noi adesso votiamo la pregiudiziale, votiamo la pregiudiziale, e poi dopo andiamo nella delibera.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Posso?

**PRESIDENTE IZZO:** Prego.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** E allora,

Sindaco Pepe (Contrario)

**PRESIDENTE IZZO:** Si vota la pregiudiziale numero due.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:**

Consiglieri

Ambrosone (Favorevole)

Cangiano (Assente)

Capezzone (Assente)

Caputo (Contrario)

Collarile (Assente)

**PRESIDENTE IZZO:** Non sulla pregiudiziale, Consigliere, la discussione della delibera, dell'emendamento è altra cosa, noi stiamo parlando della pregiudiziale che riguardava la distinzione tra un errore sostanziale o altro, noi votiamo, e perciò, la discussione su questo, Consigliere Miceli, non inficia quella che sarà la discussione sull'atto deliberativo e quelle che saranno poi le richieste che durante la discussione verranno. Ha capito? Quindi assolutamente. Prego. Parliamo della pregiudiziale noi.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Allora, eravamo arrivati al

Consigliere Collarile (Assente)

De Minico (Assente)

De Nigris (Favorevole)

De Pierro (Assente)

De Rienzo (Contrario)

Fiore (Contrario)

Fioretti (Contrario)

Izzo (Contrario)

Lanni (Contrario)

Lauro (Assente)

Miceli (Contrario)

Molinaro (Contrario)

Nardone (Assente)

Orlando (Favorevole)

Orrei (Assente)

Palladino (Contrario)

Palmieri (Contrario)

Pasquariello (Favorevole)

Picucci (Assente)

Quarantiello (Favorevole)

Tanga (Contrario)

Tibaldi (Favorevole)

Trusio (Favorevole)

Varricchio (Contrario)

Zarro (Contrario)

Zoino Francesco (Contrario)

Zoino Mario (Contrario)

Zollo (Contrario)

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, con 17 voti contrari e 7 favorevoli, la seconda pregiudiziale viene respinta. Adesso andiamo alla discussione del punto all'ordine del giorno con l'emendamento così presentato. Consigliere Palmieri, Lei che ha presentato l'emendamento, voleva intervenire?

**CONSIGLIERE PALMIERI:** Grazie Presidente, saluto naturalmente tutti i Consiglieri, il Sindaco, il neo Consigliere Zarro, dandogli ufficialmente il benvenuto in questo consesso.

L'emendamento che abbiamo ritenuto presentare rispetto alla delibera posta in oggetto chiarisce alcune difficoltà oggettive del corpo deliberativo proposto dagli uffici, nel senso che, così come correttamente riportato dal collegio dei Revisori, si tratta di una delibera erroneamente assunta nel 2011, che riporta una serie di incongruenze.

Nella fattispecie concreta parliamo di una scheda che fu all'epoca dei fatti stralciata dal corpo deliberativo in forza di un inserimento della scheda 60 tra le schede che non riportavano parere favorevole dei Revisori dei Conti. Onde evitare naturalmente incertezze anche rispetto a questa deliberazione del Consiglio, bisogna riprendere la scheda numero 60, ed è possibile visionare come in realtà era già all'epoca dei fatti corredata di pareri favorevoli sia dai tecnici, sia del collegio di revisione.

Per cui, per un errore di fatto materiale nel riportare quella scheda tra le tante di quella delibera in quelle prive di parere favorevole, noi chiediamo semplicemente di andare a reintegrare, rettificare la delibera 35 del 2011, in modo tale da poter ripristinare lo stato delle cose, e quindi di fatto riconoscere quei debiti fuori bilancio come erroneamente non inseriti nell'elenco delle schede all'epoca già approvate. Grazie.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, noi abbiamo il dirigente del settore finanze. Allora, allora, è stata fatta praticamente quello che le ha detto il Segretario, cioè richiesta di individuazione della somma che fa parte di queste schede che noi andiamo ad approvare, se sono appostate o meno nel bilancio, credo che sia questo vero? Allora, è stata fatta richiesta se, per quanto attiene l'importo delle schede che noi adesso andiamo ad esaminare, vi sia stato già un atto deliberativo, oppure una posta bilancio, è vero.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Allora, l'atto deliberativo francamente...

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, se vuole precisare questo concetto può. Allora, può prendere la parola.

**DIRIGENTE SETTORE FINANZE:** Per quanto riguarda la copertura, come ho avuto modo di inserire nel parere, in effetti, all'atto in cui la scheda è passata nel settore finanze nell'anno 2011, aveva in calce un parere, ovviamente del dirigente pro tempore che impegnava anche quella somma per la copertura di quella scheda.

Ovviamente quando viene predisposto il rendiconto c'è una specifica determina, o di riaccertamento dei residui di competenza, competenza dei residui, con cui è stata riconfermata, riconfermato questo impegno relativo alla scheda numero 60 che presentava i requisiti perché aveva i pareri ovviamente in calce per la riconoscibilità, e presentava anche una capienza in conto competenza nell'esercizio 2011, ed è stato riconfermato con queste determinate che negli anni hanno verificato l'esistenza dei requisiti, cioè dell'impegno relativo all'obbligazione nei riguardi dei creditori della scheda numero 60, perciò il parere è favorevole. Una determina specifica per i debiti fuori bilancio normalmente non c'è, c'è quella di liquidazione con cui la paghiamo, questa è prassi comunque relativa alla gestione del debito fuori bilancio, quando c'è il requisito di legittimità chiaramente si appone il parere e poi vengono pagati direttamente liquidati.

L'impegno c'è, l'impegno c'è ed è riconosciuto con le determinate di riaccertamento dei residui. Esiste un impegno registrato contabilmente nel consuntivo di questo ente per quella specifica scheda. È indicato nel parere. C'è scritto nel parere. Certo, è stato riaccertato per ben 3 volte. Ci sono, chiaramente, siccome gli impegni sono analitici, quindi è indicato che è la scheda 60 presentata in quell'impegno. Che ha fatto questo tipo di valutazione.

Io ho trovato nell'elenco dei residui questo impegno, e quindi ho dato copertura alla scheda.

**PRESIDENTE IZZO:** Bene.

**DIRIGENTE SETTORE FINANZE:** L'atto è la determina di riconoscimento ovviamente, ho verificato che corrispondeva alla determina di riaccertamento dei residui. Certo, certo, anche ultima, se vede l'allegato all'ultimo consuntivo che Lei ha, all'interno c'è l'elenco dei residui. Di riaccertamento. Di riaccertamento.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, se non ci sono altri interventi, andiamo alla votazione dell'emendamento, e poi ovviamente dell'atto deliberativo con l'emendamento. Allora, anche il dirigente.

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Questo è sull'emendamento.

Sindaco Pepe (Favorevole)

Consiglieri

Ambrosone (Assente)

Cangiano (Assente)

Capezzone (Assente)

Caputo (Favorevole)

Collarile (Assente)  
De Minico (Assente)  
De Nigris (Assente)  
De Pierro (Assente)  
De Rienzo (Favorevole)  
Fiore (Favorevole)  
Fioretti (Favorevole)  
Izzo (Favorevole)  
Lanni (Favorevole)  
Lauro (Assente)  
Miceli (Favorevole)  
Molinaro (Favorevole)  
Nardone (Assente)  
Orlando (Assente)  
Orrei (Assente)  
Palladino (Favorevole)  
Palmieri (Favorevole)  
Pasquariello (Assente)  
Picucci (Assente)  
Quarantiello (Assente)  
Tanga (Favorevole)  
Tibaldi (Assente)  
Trusio (Assente)  
Varricchio (Favorevole)  
Zarro (Favorevole)  
Zoino Francesco (Favorevole)



Zoino Mario (Favorevole)

Zollo (Favorevole)

Unanimità Presidente.

All'unanimità, 17, vero?

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Sì.

**PRESIDENTE IZZO:** Allora, 17 voti favorevoli. La delibera così emendata, stessa votazione? Allora 17, e dobbiamo dare l'immediata esecutività?

**SEGRETARIO UCCELLETTI:** Se si vuole.

**PRESIDENTE IZZO:** Se vogliamo immediata esecutività, così come sopra. La seduta è sciolta.



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 2  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Avv. Silvio FERRARA – quale procuratore distrattario di Dello Iacovo Mario, Angelo e Luisa**  
Codice Fiscale/Partita IVA: **FRR SLV 41P24 G611X**  
Domiciliato c/o lo studio professionale FERRARA Via Ennio Goduti, 12 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio FERRARA in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata in forma esecutiva il 10/07/2009 e resa nel giudizio Dello Iacovo Mario + 2**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):  
**sentenza del Tribunale di Benevento n. 533/2009 notificata in forma esecutiva il 10/07/2009; nota riepilogativa dell'Avv. Silvio Ferrara assunta al protocollo dell'ente al n. 25738 in data 21/10/2009; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2009.

IMPORTO LORDO: Euro 7.748,76 (di cui € 795,60 per IVA e d € 153,00 per CPA ed € 2.975,16 per spese esenti – compreso CTU- ).

**TOTALE CREDITO Euro 7.748,76**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

(X) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

( ) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

(X) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

( ) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di € 7.748,76 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 2, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo ai  
soggetti che è riferibile il debito  
Benevento, 23/01/2014

lll

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcino

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: AVV. SILVIO FERRARA, quale procuratore-  
distrettuale di DELLO IACOVO MARIA, ANGELO & LUISA.

Oggetto della spesa: SPESA E COMPETENZE LEGALI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA  
DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 533/2009 RESA NEL GIUDIZIO DELLO IACOVO  
MARIO + 2, IL CUI CONTENUTO NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 10.7.2009.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 533/2009 NOTIFICATA IN FORMA  
ESECUTIVA IL 10.7.2009; NOTA RIEPILOGATIVA DELL'AVV. SILVIO FERRARA PROF. 025738  
DEL 21.10.09.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 7.718,76 <sup>di cui</sup> Euro 795,60 per I.V.A. ed Euro 153,00 per  
C.P.A. ed € 2.975,16 per spese sui compensi quelle di CTU.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO 7.718,76**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;


4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,


**IL SEGRETARIO GENERALE**

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

SENTENZA CIVILE N. 533/2009 **COPI**

COMUNE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

017023

10 LUG 09

NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROTOCOLLO GENERALE

SENT.

533/09

R.G.

717/06

Crn.

3908/09

Rep.

698/09

Il Tribunale di Benevento, sezione civile, nella persona del Giudice dr. Ennio RICCI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 717 R.G.A.C. per l'anno 2006, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2008, e vertente

*Oggetto: Risarcimento danni per occupazione illegittima -*

**TRA**

**DELLO IACOVO Mario, DELLO IACOVO Angelo e DELLO IACOVO Luisa**, rappresentati e difesi dall' avv. Silvio Ferrara, come da procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Benevento.

**ATTORI**

**E**

**COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Minicozzi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e determina dirigenziale n. 252 del 19.4.06, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento.

014106

CONVENUTO

**OGGETTO:** Risarcimento danni per occupazione illegittima.

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.11.2008 da intendersi qui integralmente trascritto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 23.11.98 Mario Dello Iacovo, Angelo Dello Iacovo e Luisa Dello Iacovo convenivano in giudizio il comune di Benevento esponendo quanto segue: essi attori erano proprietari in Benevento rispettivamente il primo di un fondo in catasto alla partita 10270, F. 25,

*D. J. de  
Z. F. 1010, 13/2/09/...*

p.lla 178, il secondo di un fondo in catasto alla partita 3928, F. 25, p.lla 3, la terza di un fondo in catasto alla partita 13412, F. 25, p.lla 194; parte di tali fondi, a seguito di atti consiliari n. 147/89 e 1181/89, erano stati occupati una prima volta il 15.5.89 ed una seconda volta il 15.1.90 dall'ente locale convenuto per la costruzione dell'asse di supporto alla contrada Olivola - S. Vitale - Roseto; nel 1992 i proprietari avevano accettato le indennità offerte per la cessione bonaria delle aree in questione; il comune convenuto non aveva corrisposto le indennità predette, né aveva stipulato l'atto di cessione; inoltre, nell'esecuzione dell'opera, aveva utilizzato superfici maggiori di quelle convenute, rendendo inutilizzabili le aree rimanenti.

Gli attori lamentavano che l'occupazione dei suoli era avvenuta in difetto di una valida dichiarazione di pubblica utilità, e dunque in carenza di potere, per cui chiedevano, che, accertato il carattere abusivo dell'occupazione medesima e l'inadempimento dell'ente locale in relazione all'accettazione delle indennità offerte, il comune di Benevento fosse condannato, previa risoluzione, se del caso, del rapporto convenzionale eventualmente perfezionatosi, alla restituzione delle aree utilizzate, oltre al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli arrecati alle aree intercluse e provocati dalla frana innescata, oltre rivalutazione ed interessi; chiedevano, in subordine, in caso di impossibilità di restituzione delle aree, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà dei suoli, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il comune di Benevento, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito contestava a fondatezza delle avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 1750/03 del 22.8.03, depositata il 27.8.03, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione sulle domande proposte spettante al T.A.R. Campania.

A seguito di gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3490/05, depositata il 12.12.05, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Benevento.



Alla riassunzione del giudizio provvedevano gli attori con atto notificato il 20.2.06, con il quale insistevano per l'accoglimento delle domande già avanzate.

Si costituiva il comune di Benevento, e a sua volta ribadiva l'infondatezza delle avverse pretese di cui chiedeva il rigetto.

Disposta ed espletata CTU, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe all'udienza del 19.11.08.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che alcuna rilevanza ai fini che qui interessano assume la rinuncia alla procura del difensore degli attori, di cui è dato conto nella comparsa conclusionale, alla luce del disposto dell'art. 85 CPC.

Venendo all'esame del merito, il presente procedimento, instaurato con atto di citazione notificato il 23.11.98, ha ad oggetto pretese restitutorie e risarcitorie fatte valere nei confronti del comune di Benevento in conseguenza dell'occupazione di fondi di proprietà degli attori, attuata per la costruzione dell'asse di supporto alla contrada Olivola - S. Vitale - Roseto.

La causa è ritornata all'esame del Tribunale a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 353 CPC, ha riformato la pronuncia declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado il 22.8.03.

Giova ricordare che il giudice di appello, quando pronunzia ai sensi dell'art. 353 CPC non può statuire nel merito (cfr. Cass. 764/06; Cass. 5469/85); inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la riassunzione del processo, anche nell'ipotesi di cui all'art. 353 CPC, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, con la conseguenza che, sotto ogni profilo, le posizioni delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, devono essere quelle dell'originario procedimento, salva la necessità di rinnovazione di eventuali atti nulli (cfr. Cass. 7723/98; Cass. 19628/07).

Orbene, la vicenda ablativa per cui è causa è stata compiutamente ricostruita dal CTU ing. Raffaele Delcogliano nella relazione depositata il 16.5.07.

L'occupazione dei suoli di proprietà degli attori è avvenuta a seguito di delibera di C.C. n. 147 del 25.1.89, con cui è stato approvato il progetto di variante della strada di supporto alla contrada S. Vitale - Olivola - Roseto, riconoscendo all'intervento la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, e di delibera di C.C. n. 1101 del 7.11.89, con cui è stato riapprovato il piano grafico e descrittivo di esproprio, stabilendo di procedere all'occupazione delle aree non ancora occupate, come da allegato piano, e sono stati fissati i termini per l'inizio e la fine dei lavori e per il completamento della procedura espropriativa.

In data 19.1.90 i tecnici incaricati hanno provveduto alla redazione dello strato di consistenza e di presa di possesso dei fondi degli attori, che riguardano mq. 295 della p.lla 178 del F. 25, estesa complessivamente mq. 1.100, di proprietà di Mario Dello Iacovo, mq. 460 della p.lla 194 del F. 25, estesa complessivamente mq. 600, di proprietà di Luisa Dello Iacovo, mq. 385 della p.lla 3 del F. 25, estesa complessivamente mq. 3.010, di proprietà di Angelo Dello Iacovo.

Il CTU ha riscontrato che, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, di fatto sono stati occupati mq. 631 della p.lla 178, mq. 600 della p.lla 194, e mq. 736 della p.lla 3.

La procedura ablativa non si è perfezionata né con l'emanazione di un decreto di esproprio, né con la stipula di un negozio di cessione volontaria.

Giova ricordare che la cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata; ai fini della validità del contratto di cui si discute è necessaria e sufficiente la forma scritta, e quindi anche la scrittura privata (cfr. Cass. 5390/06; Cass. 21019/06).

Nel caso di specie un siffatto negozio manca, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la semplice offerta ed accettazione dell'indennità di esproprio.

Del resto, negli stessi atti di accettazione dell'indennità sottoscritti dagli attori si rinvia, per la completa erogazione delle somme spettanti, alla stipula di un atto pubblico, che non risulta essersi invece perfezionato.

In ogni caso, sarebbe fondata la domanda di risoluzione per inadempimento della cessione volontaria, pure avanzata dagli attori, atteso che, a quanto consta, il comune di Benevento, nonostante il tempo trascorso e l'utilizzazione dei fondi per la realizzazione dellopera pubblica, non ha corrisposto quantomeno il 70% dell'indennità convenuta.

Ciò posto, nel caso in esame è riscontrabile una occupazione qualificabile come usurpativa.

Com'è noto, tale fattispecie ricorre allorché l'apprensione del suolo del privato avvenga in difetto di una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità, per cui non si realizza il fenomeno della accessione invertita, ma il comportamento della P.A., che opera in carenza di potere, integra solo un fatto illecito generatore di danno, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. tra le altre Cass. 18.2.00 n. 1814; Cass. 16.5.03 n. 7643).

E' stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che una dichiarazione di pubblica utilità priva della indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 l. 2359/1865 è giuridicamente inesistente e radicalmente nulla, senza possibilità di sanatoria, convalida od integrazione ad opera di provvedimenti successivi (cfr. Cass. 28214/08; Cass. 8210/07).

La delibera n. 147/89, con cui stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, non contiene l'indicazione dei termini di cui si è detto, presenti invece nella successiva delibera n. 1101/89, che si è limitata peraltro ad approvare il piano particellare di esproprio e disporre l'occupazione d'urgenza dei suoli.

La conseguenza è che l'occupazione è avvenuta in carenza di potere.

Anche a volere diversamente opinare, sul rilievo che si tratta di opere previste dall'art. 1 L. n. 1/78 (cf. Cass. S.U. 10327/96; Cass. S.U. 3835/01) si dovrebbe parlare di occupazione appropriativa per la porzione dei fondi prevista nel piano particellare di esproprio, ed usurpativa per l'ulteriore porzione di fatto utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica.

La distinzione poteva avere rilevanza essenzialmente ai fini risarcitori, in quanto alla occupazione usurpativa non era ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 5 bis comma 7 D.L. n. 333/92, introdotto dall'art. 3 comma 65 L. n.662/96, convertito con modificazioni in L. n. 359/92 (cfr. tra le altre Cass. 18.2.00 n. 1814).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 349/07 ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione richiamata nella parte in cui non prevede, per il caso di occupazione acquisitiva, il ristoro integrale del danno subito dal proprietario dell'immobile.

In ogni caso, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei suoli occupati proposta in via principale dagli attori, posto che, a seguito della realizzazione della strada, la reintegrazione in forma specifica del danno conseguente all'occupazione sarebbe eccessivamente onerosa, ai sensi dell'art. 2058 comma 2 CC (cfr. Cass. 12.12.01 n. 15710).

È stata accolta invece la domanda risarcitoria, conseguente alla perdita di proprietà delle aree occupate.

Ai fini della liquidazione del danno in questione occorre far riferimento, per quanto esposto in precedenza, al valore venale dei beni (cfr. Cass. 591/08; Cass. 3189/08).

Orbene, il nominato CTU ha stimato in £. 13.500 al mq. il valore di mercato dei suoli occupati riferito al gennaio 1990, utilizzando i parametri specificati a pag. 9 dell'elaborato peritale.

Le conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio sul punto non sono state oggetto di specifiche contestazioni.

Occorre rilevare piuttosto che, secondo l'opinione preferibile, l'evento cui ancorare la valutazione del bene è quello che realizza la piena lesione del diritto dominicale con la trasformazione irreversibile del fondo.

Nel caso in esame mancano elementi per stabilire con certezza l'epoca di tale trasformazione, ma essa è comunque da far risalire a data anteriore al 10.10.97, quando è stato redatto il frazionamento della aree definitivamente interessate dalla realizzazione dell'opera.

Poiché non è dato affermare che il valore dei beni a tale data fosse apprezzabilmente diverso da quello stimato dal CTU al gennaio 1990, il danno per la perdita della proprietà dei suoli di cui si

discute è quantificabile in Euro 4.398,07 per Mario Dello Iacovo, in Euro 4.182,00 per Luisa Dello Iacovo ed in Euro 5.129,92 per Angelo Dello Iacovo.

Si è dell'avviso che le somme come sopra quantificate siano idonee a compensare anche i pregiudizi connessi al mancato godimento dei suoli di fatto utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica.

Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, i suindicati importi vanno rivalutati secondo gli indici ISTAT dal gennaio 1990 all'attualità; ad essi vanno inoltre aggiunti gli interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate con la stessa decorrenza fino al saldo.

Non vi è prova di ulteriori danni da risarcire agli attori.

Il comune di Benevento va dunque condannato al pagamento in favore di Mario Dello Iacovo, Luisa Dello Iacovo e Angelo Dello Iacovo degli importi così determinati.

La circostanza dell'avvenuto pagamento dell'acconto del 30% dell'indennità di esproprio a suo tempo accettata dagli attori è stata da questi ultimi contestata.

Agli atti sono invero state acquisite le delibere di G.M. del 6.5.92 e del 9.7.92 con cui l'ente locale ha deciso di procedere al pagamento; manca tuttavia qualsiasi quietanza o atto contabile che attesti che a ciò si sia poi di fatto provveduto.

Gli importi relativi non possono essere dunque computati a deconto delle somme dovute agli attori.

Le spese di lite seguono al soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe forensi in mancanza di nota del difensore; di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dell'avv. Silvio Ferrara, che si è dichiarato antistatario.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo della lite da DELLO IACOVO Mario, DELLO IACOVO Angelo e DELLO IACOVO Luisa nei confronti del COMUNE DI BENEVENTO, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione le domande, e per l'effetto condanna il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di DELLO IACOVO

Mario di Euro 4.398,07 per la perdita della proprietà di mq. 631 del fondo individuato in catasto al F. 25 p.lla 178, in favore di DELLO IACOVO Angelo di Euro 5.129,92 per la perdita di proprietà di mq. 736 del fondo individuato in catasto al F. 25 p.lla 3, ed in favore di DELLO IACOVO Luisa di Euro 4.182,00 per perdita della proprietà di mq. 600 del fondo individuato in catasto al F. 25 p.lla 194, utilizzati dal comune di Benevento per la costruzione dell'asse di supporto alla contrada Olivola - S. Vitale - Roseto, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal gennaio 1990 all'attualità ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate con la stessa decorrenza fino al saldo;

2) condanna il comune convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.750,00, di cui Euro 350,00 per spese, Euro 1.600,00 per diritti ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese di CTU come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. Silvio Ferrara, antistatario.

Benevento, 16.2.09

IL GIUDICE

(dr. Ennio RICCI)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 MAR. 2009

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Biscicchi)



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**


**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il  
presente titolo, di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento

3 LUG. 2009

**IL CANCELLIERE**



La presente copia è conforme alla copia

esecutiva rilasciata in data 3 LUG. 2009

all'avo. Silvio Ferraro

Benevento, 3 LUG. 2009

**IL CANCELLIERE**



Fax 0824 211111  
Tel. 0824 211111  
P. Sc. P.  
P. Sc. P.  
P. Sc. P.

**RELATA DI NOTIFICA**

Addi 2009, ad istanza di Dello Iacovo Mario, Dello Iacovo Angelo e Dello Iacovo Luisa, ut supra, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto a :

1°- **Comune di Benevento**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Benevento p.zzo Mosti v. annunziata, ivi recandomi e consegnandone una copia conforme a mani

A mani del resp. uff. protocollo Sig.ra  
CRISCUOLO FRANCESCA incaricata  
alla ricezione atti t.q.

**10 LUG. 2009**

TRIBUNALE BENEVENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
PASQUALE DEMICHELE


ALVIO FERRELLI  
Via E. Mattei, 14 - 82100 Benevento (BN)



# Studio Legale Ferrara

Via E. Goduti n. 12 - 82100 Benevento - Tel. (0824) 28526 - Fax (0824) 42292  
e-mail: a.Ferrara73@libero.it - ax.Ferrara@yahoo.it  
(lunedì-mercoledì-venerdì ore 17-20 previo appuntamento)

Avv. Silvio Ferrara  
Avv. Alessandro Ferrara  
Dott. Vincenzo Gatti  
Dott. Jacopo Russo  
Dott. Angelo Miceli  
D.ssa Valentina Zotti  
D.ssa Antonella Calandrini



*ff*


Ns. Rif. 795

Spett/le  
Comune  
**82100 BENEVENTO**

**Oggetto: Dello Iacovo c/ Comune di Benevento - Sentenza 533/2009 del Tr. Di Benevento.**

Relativamente alla sentenza in oggetto, in quanto antistatario, di seguito la notula delle mie competenze:

a - spese liquidate	€ 350,00
b - spese di CTU	€ 2.625,16
c - diritti	€ 1.600,00
d - onorario	€ 1.800,00
e - 12,50% spese su c+d <i>nu € 3400,00</i>	€ 753,15 <i>425,00</i>
f - CPA 2% su a+b <i>h/o nu € 3825,00</i>	€ 135,57 <i>153,00</i>
g - IVA 20% su a+b+c <i>nu € 2928,00</i>	€ 1.382,78 <i>795,60</i>
<b>Totale</b>	<b>€ 8.646,66 € 7748,76</b>



Tale somma mi potrà essere versata mediante accredito sul mio c/c n. 646 Banca Popolare di Ancona cod. AB: 5308, cod. CAB: 15001; CIN: W; IBAN: IT71W0530815001000000000646.

Distinti saluti

Avv. Silvio Ferrara  
*[Signature]*

(Avv. Silvio Ferrara n. a Pietradefusi (AV) il 24-09-1941 - Cod. Fiscale: FRRLV41P24G611X - P.I.V.A.: 00100590629) 1  
(Avv. Alessandro Ferrara n. a Benevento il 28-03-1973 - Cod. Fiscale: FRRLSN73C28A783W - P. I.V.A. 01307620623 )

*Amk  
2 Feb  
30/10/09*

# COMUNE DI BENEVENTO

L'Operatore

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

### Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Avv. SILVIO FERRARA, quale procuratore distrattario di DELLO IACOVO MARIA, ANGELO E LUISA euro 7.748,76.

Sono presenti :	
il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### IL COLLEGIO

#### Premesso

che il credito è sostenuto dalla Sentenza n. 533/2009 emessa dal Tribunale di Benevento e notificata al Comune di Benevento in data 10/7/2009, prot. N. 17023;

#### rilevato

che dagli atti si evince che l'oggetto del giudizio è il risarcimento danni per occupazione illegittima; che l'occupazione illegittima di immobile da parte di un ente locale è nella maggior parte causato da difetti procedurali,

#### invita

il Consiglio Comunale:

a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il pagamento delle spese di cui alla Sentenza n. 533/2009 emessa dal Tribunale di Benevento, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato danni all'ente;

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- la Sentenza n. 533/2009 emessa dal Tribunale di Benevento;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08; che l'ulteriore ritardato per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell' Avv. SILVIO FERRARA, quale procuratore distrattario di DELLO IACOVO MARIA, ANGELO E LUISA euro 7.748,76.

Benevento, 06/06/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)	_____
Dott. Pietro Grasso	_____
Dott.ssa Gioia Panza	_____



# Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

PROV. 89336  
14.11.2013

Al sig. Dirigente settore legale

P.c.:

Al sig. Sindaco

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.


Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

Avv. G. Merano  
Miyuk  
Della RAFFA  
Giov. Orsini



# Città di Benevento

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 3**  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Ditta RUSSO Geom. Umberto**

Codice Fiscale/Partita IVA: **00926890625**

Domiciliato c/o lo studio professionale Avv. Attilio CAPPA - Via G. Piermarini, 34 - 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Rimborso spese legali spettanti alla Ditta RUSSO Geom. Umberto in forza del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 946/2009 notificato in forma esecutiva il 15/12/2009;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**Decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 946/2009 notificato in forma esecutiva il 15/12/2009; nota riepilogativa dell'Avv. Attilio CAPPA assunta al protocollo dell'ente al n. 198 in data 25/01/2010; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2009.

IMPORTO LORDO: Euro **1.537,48** (di cui €. 223,47 per IVA ed €. 42,97 per CPA).

**TOTALE CREDITO Euro 1.537,48**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

(X) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

( ) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

(X) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

( ) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

#### NOTE:

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

#### ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;  
( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di Euro 1.537,48 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 3, fatto salve le eventuali responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito

Benevento,

23/01/2014

lll

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

## COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: DITTA RUSSO GEOM. URBERTO

Oggetto della spesa: RIMBORSO SPESE LEGALI, DOVUTE IN FORZA DEL D.L. N° 946/09  
RESO DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO SO RICORSO DELLA DITTA RUSSO GEOM.  
URBERTO NOTIFICATO IL 15.12.09, PASSATO IN GIUDIZIO.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: DECRETO INGIUNTIVO N. 946/09  
NOTIFICATO IL 15.12.09; NOTA RIEPILOGATIVA DELL'AVV. ATTILIO CAPP  
DEL 25.1.2010 PROT. N. 198 P.U.L.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 1.537,28 <sup>di cui</sup> Euro 223,27 per I.V.A ed Euro 128,97 per C.P.A.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO** 1.537,28

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento, 03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**



STUDIO LEGALE CAPPA

Via Giuseppe Piermarini, 34 - Tel. & Fax 0824310558  
82100 BENEVENTO

D.I. 946/09  
R.C. 5415-09C

UFFICIO BENEVENTO  
030988 15 DIC 09  
PROTOCOLLO GENERALE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

PROCURA SPECIALE  
AVV. ATTILIO CAPPA

Ill.mo Sig. Giudice,

D. I. 946-09

La Ditta Russo Geom. Umberto, con sede in Benevento alla Contrada San Vitale, c.f. RSS MRT 67L10 A783H - p. iva: 00926890625, che ai fini della presente procedura elettivamente domicilia in Benevento alla Via G. Piermarini n. 34, presso l'Avv. Attilio Cappa dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura *ad litem* rilasciata a margine del presente atto; *il procuratore dichiara di voler ricevere comunicazione dei relativi avvisi di cancelleria inerenti il procedimento al numero di fax 0824/310558;*

Vi nomino mio Difensore e Procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto e successivi occorrenti, perché mi difendiate e rappresentiate. Mi difenderete e rappresenterete altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo e all'estinzione; con ampio potere di chiamare in causa. Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere, riscuotere quietanze, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Nominerete Avvocati e Procuratori, ove lo ritenete a vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso, le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico. Il presente mandato Vi conferisco per ogni fase del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato. Dichiaro, in proprio o quale legale rappresentante, di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196/2003 e presto il mio consenso al trattamento degli stessi per il perseguimento delle finalità indicate. Eleggo domicilio nel Vostro Studio, ovvero in Benevento alla via G. Piermarini, 34. Benevento, il 12/11/2009

PREMESSO

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 14/06/2005 veniva approvata la perizia dei lavori di costruzione di una cabina Enel a servizio di Palazzo Paolo V.
- A seguito di gara di appalto espletata in data 11.01.2006, risultava aggiudicataria la Ditta Russo Geom. Umberto, con sede in Benevento alla Contrada San Vitale.
- In conseguenza di ciò il Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, stipulava il contratto di appalto n° 13417 di rep. in data 10.04.2007 registrato in Benevento il 18.04.2007 al n. 1965 con il quale i lavori in questione venivano affidati alla Ditta Russo Geom. Umberto.
- In corso d'opera si rendeva necessario eseguire lavori indispensabili sotto la supervisione della Soprintendenza dei Beni Archeologici e pertanto veniva redatta una perizia variativa.
- Successivamente a seguito del nulla osta al ripristino dei luoghi da parte della Soprintendenza veniva redatta una seconda perizia di

023983

IMPRESA EDILE STRADALE  
RUSSO Geom. UMBERTO  
C.da San Vitale - 82100 BENEVENTO  
Partita IVA 00-926890625

Per Accettazione ed Autentica

De Floco  
per la presente si chiede  
che si proceda a  
me up 12/11/09

Handwritten signature



variante approvata con deliberazione di G.C. n. 126 del 24.07.2008.

- Con Determinazione Dirigenziale n° 928 del 25/11/2008, il Dirigente del settore opere pubbliche Ing. Roberto La Peccerella, visto lo stato finale dei lavori emesso in data 20.10.2008, visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 29.10.2008, ha approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori eseguiti, conseguentemente ha determinato di liquidare la fattura n° 43 del 05.11.2008 emessa dalla Ditta Russo Geom. Umberto per l'importo complessivo di Euro 27.059,95.

- Sta di fatto che la fattura innanzi indicata, con numero di protocollo generale 29329 del 6.11.2008 e numero 4497 del 17.11.2008 dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Benevento, non è stata pagata nonostante la rituale costituzione in mora effettuata con raccomandata a/r n. 136894884990 del 26.08.2009.

Tanto considerato e premesso, la Ditta Russo Geom. Umberto come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa

### CHIEDE

Che la S.V. Ill. ma, Voglia emettere ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. C.P.C. DECRETO INGIUNTIVO immediatamente esecutivo nei confronti Comune di Benevento, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale di Benevento sita in via Annunziata palazzo Mosti, per il pagamento in favore della istante creditrice Ditta Russo Geom. Umberto della somma di EURO 27.059,95 (ventisettemila cinquantanove/95), con gli interessi, le spese e competenze di

2

STUDIO LEGALE CAPPA

Via Giuseppe Piermarini, 34 - Tel. & Fax 0824310558  
82100 BENEVENTO

questo procedimento oltre I.v.a. , C.p.a. e rimborso forfetario come per Legge, concedendo al debitore solo il termine di cui all'art. 645 C.P.C. per una eventuale opposizione avverso l'emanando decreto .


Salvo ogni altro diritto di ragione e di Legge si producono i seguenti documenti :

- delibera di G.C. n. 135 del 14.06.2005 ;
- • determinazione dirigenziale n. 928 del 25.11.2008 ;
- contratto di appalto n. 13417 del 10.04.2007 ;
- fattura n. 43/08 ;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori ;
- atto di costituzione in mora .

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni SI DICHIARA che il valore del presente procedimento è pari ad euro 27.059,95.*

Benevento, 12 novembre 2009

Avv. Attilio Cappa



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**

Il Giudice Delegato,

LETTO il ricorso che precede;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

LETTI gli artt. 633 e segg. C. P. C.

**INGIUNGE**

a Comune di Benevento

di pagare in favore del/i ricorrente/i Rene Umberto

euro 91.40 della verifica del preventivo  
**immediatamente e senza dilazione**, per la causale di cui al ricorso, la somma di  
Euro 27.059,95 con gli interessi legali dal le domande

, oltre le spese della presente  
procedura, così liquidate: euro 178,00 per spese, euro 210,00 per  
onorario ed euro 700,00 per diritti, oltre I. V. A. , C. P. A. e rimborso  
forfetario per spese generali come per legge.

**AUTORIZZA**, in mancanza di pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del  
presente decreto.

**ASSEGNA** all'ingiunt\_ il termine di giorni 40 dalla notificazione del  
presente atto ai soli effetti della eventuale opposizione da proporsi nelle forme di legge  
avanti a questo Tribunale, stipulando che in mancanza si procederà d'ufficio  
Benevento, li 25-11-09

Il Giudice

- dott.ssa Antonietta Genovese -

Depositato in Cancelleria il 21 DIC. 2009

Il Cancelliere



**REGISTRATO**

il

al n.

pagato euro

Il Cancelliere

2<sup>da</sup> COPIA CONFORME  
AUTENTICATA

Spett.le, il ..... 10 DIC 2009 .....



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante come in atti ed a richiesta dell'Avvocato Attilio CAPPA , Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al su indicato ufficio , per legale scienza e ad ogni effetto e conseguenza di Legge , ho notificato l' antescritto decreto ingiuntivo a :

Comune di Benevento , in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale di Benevento sita in via Annunziata , palazzo Mosti , ivi portandogliene la copia conforme all'originale e facendone consegna a mani di :

A mani del resp. uff. protocollo Sig.ra  
CRISCUOLO FRANCESCA incaricata  
alla ricezione atti t.q.

Benevento , 15 DIC. 2009

TRIBUNALE BENEVENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
PASQUALE DE MICHELE

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

# Studio Legale Cappa

Benevento 25 gennaio 2010

Spett. le

Al Sig. Dirigente  
Settore Legale del  
Comune di Benevento  
Avv. Luigi Giuliano  
Via Annunziata Pal. Mosti  
82100 Benevento

RJL

198

3.2.2010

Raccomandata A/R

Via Jax al n. 0824772264 p. 2


Oggetto : Ricorso per decreto ingiuntivo N. 946/09  
Russo geom. Umberto c/ Comune di Benevento

Come richiesto con Sua nota del 21.01.2010 pervenutami in data odierna , Le rimetto in allegato la nota spese e competenze a saldo della pratica in oggetto .

In attesa di ricevere il pagamento di quanto dovuto l'occasione mi è gradita per porgere

Distinti saluti .

Avvocato Atilio Cappa



Urbante e uen  
3.2.10

del 3/2/10

3.2.2010

# Studio Legale Capra

TRIBUNALE DI BENEVENTO

NOTA SPESE DECRETO INGIUNTIVO 946/09

Per : DITTA RUSSO GEOM. UMBERTO

Contro : COMUNE DI BENEVENTO

Valore della controversia Euro 27.059,95

Sorta capitale			27.059,95
Spese liquidate	178,00		
Onorario liquidato		240,00	
Diritti liquidati		500,00	
Accesso agli uffici		19	
Richiesta copie	14,16	24	
Ritiro dette		19	
Accesso ufficio notifiche		19	
Per la notifica	4.50	19	
Ritiro detto		19	
Esame relata		19	
Accesso agli uffici		19	
Ritiro fascicolo		19	
Consultazioni		<del>77</del> NO	
<u>Presente nota</u>		<u>39</u>	
Totale	196.66	<del>1032.00</del>	955,00
r.f. 12,5%	re € 955,00	<del>129.00</del>	119,37
cassa 4%	re € 1074,37	<del>46.44</del>	42,97
imponibile		<del>1207.44</del>	1117,35
iva 20%	re € 1117,35	<del>241.49</del>	223,47
spese non imp.		196.66	196,66
totale		<del>1.645.59</del>	€ 1537,48
- r.a. 20%		- 232.2	
<b>a pagare</b>		<b>1.413,39</b>	<b>27.059,95</b>

oltre il costo della registrazione del decreto , se dovuta nonché gli ulteriori costi necessari fino all'effettivo soddisfo .

Benevento 25/01/2010

Avvocato Attilio Capra

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

### Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DITTA RUSSO GEOM. UMBERTO euro 1.537,48.

Sono presenti :

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### IL COLLEGIO

#### Premesso

che il credito è sostenuto dal D.I. n. 946/2009 notificato al Comune di Benevento in data 15/12/2009, protocollo n. 30988,;

#### rilevato

che dagli atti si evince che la prestazione è stata eseguita, è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori (29/10/2008) è stata protocollata la fattura in data 6/11/2008, prot. N. 29329 - n. prot. 4497 dell'17/11/2008; che non è giustificato il ritardato pagamento della prestazione eseguita; che il pagamento delle spese di avvocato ed interessi nel caso appare un danno per l'Ente,

#### invita

il Consiglio Comunale:

a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il pagamento delle spese di cui al D.I. n. 946/2009, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato danni all'ente;

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- il D.I. n. 946/2009 emesso dal Tribunale di Benevento;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08; che l'ulteriore ritardato per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore della DITTA RUSSO GEOM. UMBERTO di euro 1.537,48.


Benevento, 6/6/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente) \_\_\_\_\_

Dott. Pietro Grasso \_\_\_\_\_

Dott.ssa Gioia Panza \_\_\_\_\_







*Prot. 89334*  
*14.11.2013*

Al sig. Dirigente settore legale

P.c.:

Al sig. Sindaco

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 (dott. Claudio Uccelletti)

*[Handwritten signature]*

*Avv. Menn*  
*Miyuk*  
*DELLA RAFFA*  
*2*  
*Giulio Orsini*



# Città di Benevento

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 4**  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Avv. Silvio FERRARA – quale procuratore distrattario della società AVMA srl**

Codice Fiscale/Partita IVA: **FRR SLV 41P24 G611X**

Domiciliato c/o lo studio professionale FERRARA Via Ennio Goduti, 12 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Spese e competenze legali spettanti all'Avv. Silvio FERRARA in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata in forma esecutiva il 16/02/2007;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**sentenza del Tribunale di Benevento n. 1840/2006 notificata in forma esecutiva il 16/02/2007; nota riepilogativa dell'Avv. Silvio Ferrara assunta al protocollo dell'ente al n. 7760 in data 21/03/2008; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2009.

IMPORTO LORDO: Euro **8.238,79** (di cui €. 1.322,29 per IVA ed €. 254,27 per CPA e).

**TOTALE CREDITO Euro 8.238,79**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di €. Euro 8.238,79 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 4, fatta salva la eventuale responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito

Benevento,

23/01/2014

*lee*

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: AVV. SILVIO FERRARA, quale procuratore distrettuale della Soc. AVITA s.r.l.

Oggetto della spesa: SPESSE E COMPETENZE LEGALI SPETTANTI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1860/06 RESA NEL GIUDIZIO SOC. AVITA A.R.L. c/ COMUNE & COOP. TRUCAFER A.R.L. NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA IL 16.2.07.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1860/06 NOTIFICATA IN FORMA ESECUTIVA, IL 16.2.07, NOTA RIEPILOGATIVA DELL'AVV. SILVIO FERRARA PROT. N° 00460 DEL 21.3.08.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 8.238,79 <sup>di cui</sup> Euro 1.322,21 per I.V.A ed Euro 254,27 per C.P.A.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO 8.238,79**


Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento, 03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento, 03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Av. Ferrera  
L. J. J. J.  
L. J. J. J.*

**SENTENZA CIVILE N.**

*1840/06*

**COPIA**  
*giudice*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

COMUNE DI BENEVENTO	
007001	20 FEB 07

*ok*

**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE STRALCIO**

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

UFFICIO GENERALE  
SENT. *1840/C*  
R.G. *300/93*  
Cron. *1102/06 E*  
Rep. *2956/06*

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 300 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1993; posta in deliberazione all'udienza del 09.06.2006 e concessi i termini per il deposito delle difese di cui all'art. 190/1° c.p.c. e vertente:

*Oggetto:  
Restituzione  
terreni e  
danni -*

**TRA**

**Soc. AVMA a r.l.**, rapp.to e difeso dall'Avv.to Silvio FERRARA ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via Cretarossa n° 36, giusta procura dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

**COMUNE di BENEVENTO**, rapp.to e difeso dall'Avv.to Salvatore De TOMA, ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via Traiano n° 45, giusta procura in calce all'atto di citazione ed in ossequio alla delibera G.M. n° 216 del 17.02.1993.

**CONVENUTO**

**COOPERATIVA MUCAFER a r.l.**, rapp.to e difeso dall'Avv.to Marco GUERRA e Gianni Emilio IACOBELLI, ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via Corso Garibaldi n° 8, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.



**CONVENUTO**

**OGGETTO: Restituzione terreni e danni.**

**CONCLUSIONI**

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 09.06.2006 come da verbale

*Avv. Ferrera  
L. J. J. J.  
L. J. J. J.  
22/2/07*

in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attore, con atto di citazione notificato il 25.01.1993, assumeva che il Comune di Benevento aveva notificato, a De Cicco Giuseppe, un decreto di occupazione in via d'urgenza di mq. 3000 da staccarsi sul fg. 13, p.lla 117 del Comune di Benevento per l'opera pubblica: PIP; l'occupazione venne eseguita il 12.03.1991 con il distacco materiale dei tremila metri. Assumeva, l'attore, che il De Cecco in seguito faceva redigere un progetto con un tipo di frazionamento per la residua parte: lotti 1, 2 e 3 che vendeva all'attore soc. AVMA per atto Notar Iannella del 07.05.91 al fine di impiantare una struttura produttiva, per la qual cosa faceva redigere un progetto al fine d'ottenere il finanziamento. A seguito del predetto progetto l'attore si accorgeva invece che la superficie occupata dal comune ammontava a mq. 5416 con un conseguenziale sconfinamento di 2245 circa. Assumeva, inoltre l'attore che, quindi, i lotti erano stati stravolti, dalla illegittima occupazione da parte del comune di Benevento, rendendoli inutilizzabili ai fini dei programmi di espansione dell'attore con un danno ingente che andava, ben oltre il valore venale delle aree. Tanto premesso concludeva per ottenere l'accertamento della corrispondenza tra l'area espropriata e quella effettivamente occupata con pedissequa condanna dei convenuti, in solido, o alla restituzione delle aree occupate abusivamente oppure, in caso di accessione invertita, i danni con rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese di lite.

- Il convenuto soc. MUCAFER a r.l. regolarmente costituito, eccepiva che la sua attività di appaltatrice si era svolta nell'area contrassegnata in sede di consegna dei lavori e secondo il progetto redatto dall'architetto Francesco Bove peraltro designato dal comune di Benevento anche come direttore dei lavori onde nessuna responsabilità le si poteva addebitare; ed in nessun caso poteva essere tenuta al risarcimento dei danni.



Sosteneva che l'eventuale accessione invertita poteva far capo solo sul comune di Benevento che ne era stato l'unico beneficiario. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda attorea; in via subordinata condannare il Comune di Benevento a tenere indenne la soc. MUCAFER da ogni onere le venisse addebitato e, infine, la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.

- Il convenuto Comune di Benevento regolarmente costituito (alla seconda udienza) impugnava la domanda attorea e deducendo che qualora fossero stati accertati i fatti, così come denunciati dalla soc. Avma, il comune era esente da ogni responsabilità dovendo ritenersi estraneo agli stessi che invece andavano imputati alla ditta appaltatrice la quale aveva travalicato gli atti autorizzatori posti in essere dal comune di Benevento per la realizzazione dell'opera pubblica. Tanto premesso concludeva per la sua estromissione dal giudizio ed, in via subordinata il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese di lite.

- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti, si dà atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13 della legge 22/07/1997 n° 276, all'udienza del 19.10.2001- 20.09.2002 non è riuscito; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 com.1° c.p.c. il Tribunale ha ritenuto la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
- In ordine all'an-debeatur si osserva: alla convenuta MUCAFER, impresa appaltatrice delle opere, spettava solo e soltanto l'esecuzione delle stesse così come commissionate dal committente nel progetto fatto redigere dallo stesso sulle aree consegnate. Circostanze queste oggettive che escludono, appunto, qualsiasi ipotesi di responsabilità a carico della stessa MUCAFER rispetto

alle pretese della società attrice. L'unico soggetto chiamato a rispondere dei danni, lamentati dall'attrice può essere solo e soltanto il Comune di Benevento, che ha redatto il progetto dell'opera da realizzare, che ha eseguito le procedure di esproprio delle aree individuandole. L'unico soggetto chiamato a rispondere dei danni lamentati dall'attore è il comune di Benevento che ha redatto il progetto dell'opera pubblica da realizzare, che ha eseguito le procedure di esproprio delle opere da realizzare, che ha accettato l'opera senza sollevare alcun rilievo in ordine alla conformità al progetto dell'opera, che è divenuto proprietario delle aree a seguito della definitiva realizzazione dell'opera pubblica che ha prodotto la c.d. accessione invertita. Volendo credere che l'opera non è stata eseguita in perfetta coincidenza con il progetto appaltato ed approvato dal comune di Benevento rimane il dato oggettivo incontrovertibile che l'area, in precedenza era di proprietà dell'attore successivamente all'espropriazione è divenuta patrimonio del comune di Benevento. L'attore ha provato sia la proprietà del fondo usurpato sia l'avvenuta sottrazione del fondo stesso ad opera del comune convenuto. Mancando la prova dell'iter formativo del PIP della sua approvazione e della sua pubblicazione l'occupazione del fondo è usurpativa e non acquisitiva. In ordine all'an-debeatur si osserva: L'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica ha valore di espropriazione, ancorchè manchi un formale provvedimento in tale senso; pertanto, il ristoro spettante al proprietario per la perdita subita ha natura indennitaria. La radicale ed irreversibile trasformazione di un fondo, determinata dall'esecuzione di un'opera pubblica, fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria dell'ente (Comune di Benevento) a corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al principio, emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà comporta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

- In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, in conclusione, a liquidare i danni sopportati nella complessiva somma attualizzata di euro 108.141,47 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, somma che è posta a carico del Comune di Benevento.

Le spese di lite sopportate dalla convenuta Mucafer vengono compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.

- Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come sono state liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- Per legge (ex art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

- A) Accoglie la domanda attorea e condanna in Comune di Benevento al risarcimento dei danni che liquida nella complessiva somma attualizzata in euro 108.141,47 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
- B) Condanna il convenuto Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'attore, che così viene liquidata per la complessiva somma di € 4.021,00, di cui € 305,50 per spese, € 2.150,50 per competenze e € 3.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F.

(24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.

Le spese di lite sopportate dalla convenuta Mucafer vengono compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.


C) Pone, definitivamente, a carico della parte soccombente le spese di C.T.U., così come liquidate nei provvedimenti in atti processuali.

D) Per legge (art. 282 c.p.c.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addì 09 novembre 2006

Il Tribunale


Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CA' CANCELLERIA  
27 NOV. 2006

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dr. A. B. Preziosi)



TRIBUNALE DI BENEVENTO


REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che, a richiesta e a chiunque spetti di restare a esecuzione del presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli uffizi della loro provincia di conservarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 27 DIC. 2006 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 27 DIC. 2006

all'adv. Salvo Ferraro in proprio  
Benevento, 27 DIC. 2006 IL CANCELLIERE



Atto di Notizia

003710

deli 2007, del nome dell'adv. Salvo Ferraro, at  
fra, io sottoscritto Ruffini Giudice del Tribunale di  
benevento ho notificato l'attestato alla:

Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante,  
tempore, incaricato per la causa presso la Camera di Commercio  
pro Napoli e in Benevento, in  
cambio e consegnando una copia conforme a...

A MANI DI Carlo Felice  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI


*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (83)

# Studio Legale Ferrara

Via Ennio Goduti n. 12 - 82100 Benevento - Tel. 0824/28526 Fax 0824/42292  
(lunedì - mercoledì - venerdì ore 17,00 - 20,00 previo appuntamento)

Avv. Silvio Ferrara patrocinante avanti alle magistrature superiori ( cell. 3475718430)  
Avv. Alessandro Ferrara ( cell. 3282687145)  
Dott. Vincenzo Gatti  
Dott. Jacopo Russo  
Dott.ssa Valentina Zotti  
Dott.ssa Antonella Calandrini



Benevento, 20-03-2008

Ns. Rif. 602-1

COMUNE DI BENEVENTO	
007766	21 MAR 08
PROTOCOLLO GENERALE	

Spett/le  
Settore Legale  
Comune  
82100 BENEVENTO

**Oggetto: Avma c/Comune di Benevento - Sentenza n. 1840/06 del Tribunale di Benevento.**

Con la sentenza in oggetto, il Comune di Benevento fu condannato, tra l'altro, a rifondere le spese di lite con distrazione a favore dello scrivente nella seguente misura:

a - spese liquidate	305,50	
b - diritti liquidati	2.150,50	
c - onorario liquidati	3.500,00	
d - 12,50% su b+c	550,50	706,37
e - CPA 2% su b+c+d	5356,81 (4%)	127,14
f - IVA 20% su b+c+d+e	5611,08	1.296,90
g - ritenuta 20% a detrarre su b+c+d		1.130,20
<b>Totale (al netto ritenuta)</b>		<b>6.956,71</b>

Al fine di evitarVi le spese di esecuzione, vogliate provvedere al pagamento di quanto sopra mediante accredito su c/c 646 Banca Popolare di Ancona Agenzia di Benevento p.zza Risorgimento - cod. AB 5308; cod. CAB 15001; CIN: W; IBAN: IT71W530815001000000000646.

Cordiali saluti

Avv. Silvio Ferrara



Avv. Alessandro Ferrara  
26/3/08  
A

58766

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

L'Espresso  
9

**Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.**

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

**AVV. SILVIO FERRARA euro 8.238,79.**

Sono presenti :

- il dott. Alfonso Pacilio,                   Presidente
- il dott. Pietro Grasso                    Revisore
- la dott.ssa Gioia Panza                 Revisore.

### IL COLLEGIO

#### Premesso

che il credito è relativo all'onorario da corrispondere all'avv. Silvio Ferrara in forza della Sentenza n. 1840/2006 emessa dal Tribunale di Benevento resa nel giudizio SOC. AVMA A R.L. il COMUNE DI BENEVENTO E LA COOP. MUCAFER SRL;

che nella Sentenza si legge che "... L'unico soggetto chiamato a rispondere dei danni lamentati dall'attore è il Comune di Benevento che ha redatto il progetto dell'opera pubblica da realizzare ...." ;

che pertanto il Comune è stato condannato a pagare euro 108.141,47 per risarcimento danni;

#### rilevato

che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

che in presenza di pagamento di danni l'Ente locale deve individuare eventuali responsabili,

#### invita

Il Consiglio Comunale:

deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il pagamento della CTU e dei danni di cui alla Sentenza n. 1840/2006 emessa dal Tribunale di Benevento, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato danni all'ente;

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- la Sentenza n. 1840/2006 emessa dal Tribunale di Benevento;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio triennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardo per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali;

per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

il parere favorevole alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell'**AVV. SILVIO FERRARA di euro 8.238,79.**

Benevento, 26/8/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente) \_\_\_\_\_  
 Dott. Pietro Grasso \_\_\_\_\_  
 Dott.ssa Gioia Panza \_\_\_\_\_



*Prot. 89336*  
*14.11.2013*

Al sig. Dirigente settore legale

P.c.:

Al sig. Sindaco

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.


IL SEGRETARIO GENERALE  
 (dott. Claudio Uggelletti)

*[Handwritten signature]*

*Avv. G. Marone*  
*MEYUK*  
*DELLA RAFFA*  
*CONVE ORRU'*

);  
 za  
 il  
 il  
 n.  
 ico  
 ora  
 ori  
 ella





SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 5  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Ing. Antonello MANDARINO**

Codice Fiscale/Partita IVA: **MND NNL 61L13 A783M - 00944410620**

Domiciliato c/o lo studio professionale MANDARINO Via Camerario, 21 82100

BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Quota a carico del Comune di Benevento del compenso spettante per l'attività di CTU espletata nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli tra il Comune e Serino Luigi e Ciseb Spa - RG n. 904/2004, giusto decreto di liquidazione della Corte di appello di Napoli del 08/01/2010;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**Ordinanza collegiale della Corte di Appello di Napoli del 13.04/1.06.2007; nota riepilogativa dell'Ing. Antonello MANDARINO assunta al protocollo dell'ente al n. 6267 in data 23/02/2010 unitamente al decreto di liquidazione dell'8/01/2010; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2010.

IMPORTO LORDO: Euro **2.699,64** (di cui €. 446,53 per IVA ed €. 43,78 per Cassa).

**TOTALE CREDITO Euro 2.699,64**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- (X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
- (X) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- ( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- (X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- ( ) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- ( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- (X) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- (X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- ( ) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

- ( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- ( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di Euro 2.699,64 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 5, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito

Benevento,

23/01/2014

lll

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: ING. ANTONELLO MANDARINO ..-

Oggetto della spesa: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DEL CORRISPONDENTE SPETTANTE PER L'ATTIVITA' DI CUI ESPLETATA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI TRA IL COMUNE E SERINO LUIGI E CISEB S.P.A.-R.L. N. 904/04, GIUSTA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL' 8.1.2010.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: ORDINANZA COLLEGIALE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEL 13.4/1.6.07; NOTA DELL'ING. ANTONELLO MANDARINO PROT. N° 062167 DEL 23.2.2010 CON L'UNITO DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL' 8.1.2010 E RELATIVA NOTA SPECIFICA.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 2.699,64 <sup>di cui</sup> Euro 146,53 per I.V.A. ed Euro 13,78 per CASSA PREVIDENZA ed € 20,48 per spese.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO 2.699,64**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

9 3 OTT 2011

IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe LAMPARELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE



## Corte d'Appello di Napoli

SI COMUNICA A:

Avv. CHIUSOLO MARIO

VIA G. B. MARINO, 7 C/O SIG. ALBERTO CIOFFI

NAPOLI

007046

Sezione 01 - C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **904/2004**

Giudice: CRISTIANO MAGDA

Data prossima udienza: 06/07/2007 Ore: 10.00

### Parti nel procedimento

Attore principale COMUNE DI BENEVENTO  
Avv. CHIUSOLO MARIO

Convenuto principale SERINO LUIGI  
Avv. FERRARA SILVIO

**Oggetto:** ORDINANZA COLLEGIALE DEL 13/04/07-01/06/07

**Testo comunicazione**

VEDI ALLEGATO

Napoli 01/06/2007

  
IL CANCELLIERE

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sez. I Civile

composta dai sigg. Magistrati:

dott. VINCENZO TRIONE Presidente

dott. GIANCARLO de DONATO Consigliere

dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa  
DA

COMUNE DI BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chiusolo,  
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G.B. Marino 7 c/o il sig. Alberto Cioffi,

APPELLANTE

CONTRO

SERINO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio e Alessandro Ferrara,  
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo 266 c/o studio Baretta.

APPELLATO

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Corte, rilevato che va necessariamente disposto il rinnovo della ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, andata smarrita; che, tuttavia, non avendo il Comune di Benevento impugnato la sentenza di I grado nella parte in cui ha affermato la natura usurpativa dell'occupazione, il CTU è tenuto unicamente ad accertare: 1) l'esatta estensione dell'area occupata a seguito dell'atto di G.M. 6.7.89 (sub. doc. 1 fascicolo attore di I grado), senza tener conto di altre eventuali procedure espropriative promosse (in data anteriore o successiva) sulla medesima area; 2) se dalla predetta procedura ablativa (e non da altre) sia derivata, in tutto o in parte, la radicale trasformazione e l'irreversibile destinazione ad uso pubblico dell'area occupata; 3) il valore di mercato del terreno occupato alla data

9



dell'occupazione ed alla data della domanda ovvero, per la parte che risulti eventualmente essere stata irreversibilmente trasformata, alla data dell'irreversibile trasformazione; 5) l'eventuale deprezzamento subito dal residuo fondo attoreo nonché il valore dei frutti pendenti, delle alberature e di ogni altro bene andato eventualmente distrutto 6) se sia attualmente ancora possibile procedere alla restituzione dell'area occupata ma non irreversibilmente trasformata ovvero se tale restituzione non sia più possibile per essere l'irreversibile trasformazione intervenuta a seguito di anteriori o successive procedure ablativo promosse sulla medesima area; 7) in tale secondo caso, la data in cui, a seguito di tali diverse procedure, è intervenuta l'irreversibile trasformazione.

P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo; nomina ctu l'ing. Antonello Mandarino, via Camerario 21 - Benevento e fissa per il suo giuramento l'udienza collegiale del 6.7.07 h 10,00.

Si comunichi alle parti e al ctu.

Napoli 13.4.07

Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
LAUDATOIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 01/04/2007  
L'UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE  
*[Handwritten Signature]*



*legale*

ORIGINALE

Ing. Antonello Mandarino  
Via Bartolomeo Camerario 21  
82100 Benevento  
0824-47737 / 328-0534207  
mandanel@alice.it

COMUNE DI BENEVENTO  
006267 23 FEB 10  
PROTOCOLLO GENERALE

Comune di Benevento  
Ufficio Legale  
SEDE

Benevento 18 febbraio 2010

Oggetto:

Serino Luigi c/ Comune di Benevento

Invio Liquidazioni CTU Corte di Appello di Napoli R.G. nn. 3082 e 904 del 2004

Spett.le Ufficio Legale

invio le Liquidazioni in oggetto con relativi schemi di fattura per le cause pendenti c/o la Corte di Appello di Napoli per le quali lo scrivente ebbe a redigere le relative CTU.

Avendo il Giudice Relatore liquidato in solido tra le parti, Lo scrivente ha emesso le fatture pro forma con onorari e spese caricati al 50% tra Appellante ed Appellato.

Si resta in attesa di un formale riscontro precisando che entro 30gg dalla consegna della presente, in mancanza di accordi per il pagamento, si procederà all'emissione delle fatture ed alla riscossione secondo termini di legge.

Distinti saluti

Ing. Antonello Mandarino  
*AM*

Allegati:

Decreto Esecutivo di Liquidazione n.210/2010 per il procedimento RG 3082/04 e relativa fattura pro forma

Decreto Esecutivo di Liquidazione n.211/2010 per il procedimento RG 904/04 e relativa fattura pro forma

*Avv. A. Florio*  
*25/2/10*  
*fy*

Ing. Antonello Mandarino  
 Via Bartolomeo Camerario 21 - 82100 Benevento  
 P.IVA 00944410620 - C.F. MND NNL 61L13 A783M

**FATTURA proforma**

DATA:

Gent.mo

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	SPESE	ONORARIO
---------------------------	-------	----------

Corte di Appello di Napoli		
Giudice Relatore dott.ssa Magda Cristiano		
Ruolo 904/2004		
<b>Onorario a saldo di tutte le competenze</b>		
50% del totale come da Ordinanza 211/2010.		€ 2.188,86
//		
//		
//		
50% delle Spese come da Ordinanza del GI	€ 20,48	
In. Ar. Cassa (2% degli onorari)		€ 43,78
<b>Totale</b>	<b>€ 20,48</b>	<b>€ 2.232,63</b>

Imponibile	IVA al 20%	Totale Prestazione	Ritenuta di acconto	Totale da pagare
€ 2.232,63	€ 446,53	€ 2.699,64	€ 0,00	€ 2.699,64

La ritenuta di acconto di € 0,00  
 È stata/sarà versata al concessionario di \_\_\_\_\_  
 a mezzo \_\_\_\_\_

gegnario  
**Mandarino**



## Corte d'Appello di Napoli

*Handwritten signature/initials*

SI COMUNICA A:

G.T.U. MANDARINO ANTONIELLO  
VIA CAMERARIO N. 21  
BENEVENTO

Sezione 01 - C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 904/2004

Giudice Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data prossima udienza: 07/05/2010 Ore: 10.00

### Parti nel procedimento

Attore principale	COMUNE DI BENEVENTO Avv. CHIUSOLO MARIO
Convenuto principale	SERINO LUIGI Avv. FERRARA SILVIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE CTU

Testo comunicazione

VEDI ALLEGATO

Napoli 08/01/2010

IL CANCELLIERE

egneria  
andarino

R.G. 904/04

La Corte d'Appello di Napoli  
Sez. I Civile

in persona dei magistrati:  
dott. Gaetano Annunziata  
" Immacolata Zeno  
" Magda Cristiano

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

nelle causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa  
DA

Comune di Benevento c/o sig. Cioffi Alberto, via G.B. Marino 7 Napoli

APPELLANTE

CONTRO

Serino Luigi, c/o avv. M. Barretta, via Duomo 314 Napoli

APPELLATO

E CONTRO


CISEB s.p.a.  
ha emesso il seguente

APPELLATA CONTUMACE

DECRETO

Visto il deposito della relazione di stima affidata al ctu ing. Antonello Mandarino;  
rilevato che al consulente sono stati ~~stati~~ richiesti, oltre che la stima di un immobile-  
prestazione per la quale vanno liquidati gli onorari specificamente previsti dall'art. 13  
D.M. 30.5.02 - anche accertamenti non contemplati nel citato D.M., per i quali  
possono applicarsi gli onorari a vacanza; considerata la particolare complessità  
dell'incarico espletato; visti l'art. 5 l. 319/80, il D.P.R. n. 820/83 e l'art. 13 D.M. cit.,  
liquida in favore dell'ing. Mandarino la somma di € 4.377,71 per onorari e di € 40,96  
per spese, oltre IVA e CP, ponendola provvisoriamente a carico solidale delle parti  
costituite. Si comunichi alle parti e al ctu.  
Napoli 18.12.09

Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
DET. 18/8 GEN. 2010  
L. [Signature]

gegneria  
Mandarino

Corte di Appello di NAPOLI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 3082/04

Numero Cronologico: 211/D

*A richiesta di chi in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:*


**C.T.U. ANTONELLO MANDARINO  
VIA CAMERARIO 21**

**82100 BENEVENTO (BN)**

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.  
149 c.p.c. e L. 890/82*

*con raccomandata AR numero: 776071539683*

*spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di NAPOLI.*



NAPOLI li, 28/01/2010

segreteria  
mandarino

L'Ufficiale Giudiziario



CORTE APPELLO NAPOLI  
Ufficiale Giudiziario  
Andrea Graziano



000011240210

58766  
L'Operatore

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

### Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

**ING. ANTONELLO MANDARINO euro 2.699,64.**

Sono presenti :

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### IL COLLEGIO

#### Premesso

che il credito è relativo all'onorario per la Consulenza Tecnica di Ufficio eseguita dall'Ing. Antonello Mandarino nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli tra il Comune di Benevento e Serino Luigi e CISEB spa n. rg. 904/04;

che nell'ordinanza di nomina del CTU si legge che "... non avendo il Comune di Benevento impugnato la Sentenza di I grado nella parte in cui ha affermato la natura usurpativa dell'occupazione ...";

che pertanto il bene è stato occupato probabilmente in carenza di titolo e quindi è verosimile ipotizzare la responsabilità dell'Ente nel causare il pagamento di spese legali, interessi, spese di ctu e risarcimento danni,

#### rilevato

che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

#### invita

il Consiglio Comunale:

a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato la occupazione usurpativa del bene oggetto della CTU, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato danni all'ente per il pagamento delle spese di CTU oltre le eventuali spese che saranno pagate in caso di soccombenza del giudizio;

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- il Decreto di liquidazione degli onorari;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardato per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell'ing. **ING. ANTONELLO MANDARINO di euro 2.699,64.**

Benevento, 06/06/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza

*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*



# Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

PROV. 89336  
M.M. 203

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti. Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.


Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

Avv. M. M. M.  
M. M. M.  
Dott. RAFF.  
e  
G. M. O. V.





# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 6  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Ing. Antonello MANDARINO**

Codice Fiscale/Partita IVA: **MND NNL 61L13 A783M - 00944410620**

Domiciliato c/o lo studio professionale MANDARINO Via Camerario, 21 82100  
BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Quota a carico del Comune di Benevento del compenso spettante per l'attività di CTU espletata nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli tra il Comune e Serino Luigi e Impresa MAGGIOLI e ALTAIR 1973 srl - RG n. 3082/2004, giusto decreto di liquidazione della Corte di appello di Napoli del 08/01/2010;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**Ordinanza collegiale della Corte di Appello di Napoli del 13.04/1.06.2007; nota riepilogativa dell'Ing. Antonello MANDARINO assunta al protocollo dell'ente al n. 6267 in data 23/02/2010 unitamente al decreto di liquidazione dell'8/01/2010; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2010.

IMPORTO LORDO: Euro 3.994,73 (di cui €. 636,19 per IVA ; €. 62,37 per Cassa ed €. 177,58 per spese esenti).

**TOTALE CREDITO Euro 3.994,73**



Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: ~~SOCIES~~ <sup>BENITO</sup> IN GIUDIZIO DELL'ENTE

(X) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

( ) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

(X) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

( ) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di Euro 3.994,73 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 6, fatta salva la eventuale responsabilità in capo

ai soggetti cui è imputato il debito  
Benevento, 23/01/2014

lll

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: **LEGALE**

SERVIZIO: **CONTENZIOSO**

FASC. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: ING. ANTONELLO MANDARINO

Oggetto della spesa: QUOTA A CARICO DEL COMUNE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITA' DI C.T.U. ESPLETATA NEL GIUDIZIO DI NANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PENDENTE TRA IL COMUNE E SRINO LUIGI - IMPRESA MASCIOLI E ALTALIA 1973 SRL - R.G.N. 3082/04, GIUSTA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL'8.1.2010

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: ORDINANZA COLLEGALE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEL 13.6/1.6.2007; NOTA DELL'ING. ANTONELLO MANDARINO PROT N. 006267 DEL 23.2.10 CON L'UNITO DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL'8.1.10 E RELATIVA  
Epoca della prestazione: NOTA SPECIFICA.

IMPORTO LORDO: Euro 3'996,73 <sup>di cui</sup> Euro 636,19 per I.V.A. ed Euro 62,37 per CASSA PREVIDENZA ED ENTRA, 58 PER SPESE.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO** 3'996,73

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:


- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: **SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.**
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe LAMPARELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;


e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 OTT. 2011

IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe LAMPARELLI



Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,


ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sez. I Civile

composta dai sigg. Magistrati:

dott. VINCENZO TRIONE	Presidente
dott. GIANCARLO de DONATO	Consigliere
dott. MAGDA CRISTIANO	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa  
DA

COMUNE DI BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chiusolo,  
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G.B. Marino 7 c/o il sig. Alberto Cioffi,

APPELLANTE

CONTRO

SERINO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio e Alessandro Ferrara,  
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo 266 c/o studio avv. Baretta.

APPELLATO

E CONTRO

ALTAIR 1973 s.r.l., IMPRESA MASCIOLI DINO GUGLIELMO & FIGLIO, entrambe  
difese dall'avv. Vincenzo Colalillo ed entrambe elettivamente domiciliate in Napoli,  
via Antonio Labriola - parco Fiorito, scala N c/o studio avv. Anatriello.

APPELLATE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Corte, ritenuta la necessità di disporre il rinnovo della ctu espletata nel corso del  
giudizio di primo grado, al fine di definitivamente accertare:

1) l'esatta estensione dell'area occupata a seguito dell'atto di G.M. 3.4.90 n. 1317  
(sub. doc. 1 fascicolo attore di I grado), senza tener conto di altre eventuali procedure  
espropriative promosse (in data anteriore o successiva) sulla medesima area; 2) se

dalla predetta procedura ablativa (e non da altre) sia derivata, in tutto o in parte, la radicale trasformazione e l'irreversibile destinazione ad uso pubblico dell'area occupata; 3) il valore di mercato del terreno occupato alla data dell'occupazione ed alla data della domanda ovvero, per la parte che risulti eventualmente essere stata irreversibilmente trasformata, alla data dell'irreversibile trasformazione; 5) l'eventuale deprezzamento subito dal residuo fondo attoreo nonché il valore dei frutti pendenti, delle alberature e di ogni altro bene andato eventualmente distrutto 6) se sia attualmente ancora possibile procedere alla restituzione dell'area occupata ma non irreversibilmente trasformata ovvero se tale restituzione non sia più possibile per essere l'irreversibile trasformazione intervenuta a seguito di anteriori o successive procedure ablativo promosse sulla medesima area; 7) in tale secondo caso, la data in cui, a seguito di tali diverse procedure, è intervenuta l'irreversibile trasformazione.


P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo; nomina ctu l'ing. Antonello Mandarino, via Camerario 21 - Benevento e fissa per il suo giuramento l'udienza collegiale del 6.7.07 h 10,00.

Si comunichi alle parti e al ctu.

Napoli 13.4.07

Il Presidente




CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

DIREZIONE DI CANCELLERIA


del 10.1.2007

L'OPERAZIONE DI CANCELLERIA



*Luigi*  
ORIGINALE

Ing. Antonello Mandarino  
Via Bartolomeo Camerario 21  
82100 Benevento  
0824-47737 / 328-0534207  
mandanel@alice.it



Comune di Benevento  
Ufficio Legale  
SEDE

Benevento 18 febbraio 2010

Oggetto:

Serino Luigi c/ Comune di Benevento

Invio Liquidazioni CTU Corte di Appello di Napoli R.G. nn. 3082 e 904 del 2004

Spett.le Ufficio Legale

invio le Liquidazioni in oggetto con relativi schemi di fattura per le cause pendenti c/o la Corte di Appello di Napoli per le quali lo scrivente ebbe a redigere le relative CTU.

Avendo il Giudice Relatore liquidato in solido tra le parti, Lo scrivente ha emesso le fatture pro forma con onorari e spese caricati al 50% tra Appellante ed Appellato.

Si resta in attesa di un formale riscontro precisando che entro 30gg dalla consegna della presente, in mancanza di accordi per il pagamento, si procederà all'emissione delle fatture ed alla riscossione secondo termini di legge.

Distinti saluti

*AM*  
Ing. Antonello Mandarino

Allegati:

Decreto Esecutivo di Liquidazione n.210/2010 per il procedimento RG 3082/04 e relativa fattura pro forma

Decreto Esecutivo di Liquidazione n.211/2010 per il procedimento RG 904/04 e relativa fattura pro forma

*Avv. A. Florio*  
25/2/10  
*fy*

Ing. Antonello Mandarino  
 Via Bartolomeo Camerario 21 - 82100 Benevento  
 P.IVA 00944410620 - C.F. MND NNL 61L13 A783M

**FATTURA proforma**  
 DATA:

Gent.mo

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	SPESE	ONORARIO
---------------------------	-------	----------

Corte di Appello di Napoli		
Giudice Relatore dott.ssa Magda Cristiano		
Ruolo 3082/2004		
<b>Onorario a saldo di tutte le competenze</b>		
50% del totale come da Ordinanza 210/2010.		€ 3.118,59
//		
//		
//		
50% delle Spese come da Ordinanza del GI	€ 177,58	
In. Ar. Cassa (2% degli onorari)		€ 62,37
<b>Totale</b>	<b>€ 177,58</b>	<b>€ 3.180,96</b>

Imponibile	IVA al 20%	Totale Prestazione	Ritenuta di acconto	Totale da pagare
€ 3.180,96	€ 636,19	€ 3.994,73	€ 0,00	€ 3.994,73

La ritenuta di acconto di € 0,00  
 È stata/sarà versata al concessionario di \_\_\_\_\_  
 a mezzo \_\_\_\_\_

ING. ANTONELLO MANDARINO  
 Studio Tecnico





210/1

## Corte d'Appello di Napoli

SI COMUNICA A:

C.T.U. MANDARINO ANTONELLO

VIA CAMERARIO N. 21

BENEVENTO

Sezione 01 - C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 3082/2004

Giudice Relatore : CRISTIANO MAGDA

Data prossima udienza: 07/05/2010 Ore: 10.00

### Parti nel procedimento

Attore principale COMUNE DI BENEVENTO  
Avv. CHIUSOLO MARIO

Convenuto principale SERINO LUIGI  
Avv. FERRARA SILVIO  
Avv. FERRARA ALESSANDRO

Oggetto: LIQUIDAZIONE CTU

Testo comunicazione

VEDI ALLEGATO

Napoli 08/01/2010

IL CANCELLIERE

d'Ingegneria

Mandarino

R.G. 3082/04

La Corte d'Appello di Napoli  
Sez. I Civile

in persona dei magistrati  
dott. Gaetano Annunziata

" Immacolata Zeno  
" Magda Cristiano

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

nelle causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa  
DA

Comune di Benevento c/o sig. Cioffi Alberto, via G.B. Marino 7 Napoli

APPELLANTE

CONTRO

Serino Luigi, c/o avv. M. Barretta, via Duomo 314 Napoli

APPELLATO

E CONTRO

ALTAIR 1973 s.p.a., Impresa Mascioli Dino Guglielmo & figlio, c/o avv. Anatriello,  
via A. Labriola, parco Fiorito scala N  
ha emesso il seguente

APPELLATE

### DECRETO

Visto il deposito della relazione di stima affidata al ctu ing. Antonello Mandarino;  
rilevato che al consulente sono stati richiesti, oltre che la stima di un immobile-  
prestazione per la quale vanno liquidati gli onorari specificamente previsti dall'art. 13  
D.M. 30.5.02 - anche accertamenti non contemplati nel citato D.M., per i quali  
possono applicarsi gli onorari a vacanza; considerata la particolare complessità  
dell'incarico espletato; visti l'art. 5 l. 319/80, il D.P.R. n. 820/83 e l'art. 13 D.M. cit.,  
liquida in favore dell'ing. Mandarino la somma di € 6.237,18 per onorari e di € 355,16  
per spese, oltre IVA e CP, ponendola provvisoriamente a carico solidale del Comune  
di Benevento e di Serino Luigi. Si comunichi alle parti e al ctu.  
Napoli 18.12.09

Il Presidente

*[Stamps and signature]*  
CORTI D'APPELLO DI NAPOLI  
DIREZIONE CENTRALE  
UFFICIO CAPOGRUPPO  
CANTIERI E COOPERATIVE  
(Sezione I Civile)

*[Signature]*

Ingegneria  
Mandarino

Corte di Appello di NAPOLI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 3082/04

Numero Cronologico: 210/D

A richiesta di chi in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

C.T.U. ANTONELLO MANDARINO  
VIA CAMERARIO 21

82100 BENEVENTO (BN)

Invio di una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e L. 890/82

con raccomandata AR numero: 776071539695

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di NAPOLI.

NAPOLI li, 28/01/2010

Ingegneria  
**Mandarino**

L'Ufficiale Giudiziario

CORTE APPELLO NAPOLI  
Ufficiale Giudiziario  
andrea Graziano



000011240209

**COMUNE DI BENEVENTO**  
**Collegio dei Revisori**

Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.

**IL COLLEGIO**

si è riunito in data odierna al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio per € 3.994,73, relativo al debito nei confronti dell'Ing. Antonello Mandarino, per compenso CTU in forza della Ordinanza Collegiale della Corte D'Appello di Napoli RG 3082/04.

Sono presenti:

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

**Premesso**

che il Dirigente del Settore Legale avv. Giuseppe Lamparelli proponeva il riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui sopra, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 TUEL;

**rilevato**

- che l'ente non ha ottemperato a quanto disposto in sentenza, neanche entro il termine di 120 giorni ex art. 14, co. 1 D.L. 31.12.96, n. 669, conv. in legge n.30/97, come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000;
- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari, con la conseguente produzione del DFB in parola, è idonea a generare responsabilità;
- che ad oggi l'Ente non ha ancora adempiuto, esponendosi a sostenere ulteriori spese e danni per l'ente;
- che per quanto riguarda il requisito della cronologicità dei debiti, il dirigente del Settore legale, avv. Giuseppe Lamparelli, si riporta alla nota prot. N. 2334 del 16.12.2008 a firma dell'avv Luigi Giuliano;

**visto**

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- l'Ordinanza Collegiale della Corte D'Appello di Napoli RG 3082/04;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. A. Lanzalone;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Legale avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla conformità del Provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale;

**considerato**

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio per euro 3.994,73 troverà copertura sull'assestato dell'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 da sub. 1 a sub. 10;

Il Collegio, all'unanimità e nei termini sopra riportati

**esprime**




parere favorevole alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda in parola, fatte salve le determinazioni della competente Corte Conti cui deve essere inviata la delibera da parte della segreteria generale dell'Ente.  
Benevento, 10 Settembre 2011

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



# Città di Benevento

## SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

*Prot. 89336  
14.11.2013*

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".  
Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

*Avv. M. M...  
M...  
Dott. RAFFA  
C...  
C...  
C...*



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 7

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **GSA Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Della Porta**

Codice Fiscale/Partita IVA: **06037691216**

Domiciliato c/o lo studio professionale Avv. Giuseppe Vernacchio - Via Appia Piano Cappelle, snc - 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Rimborso spese legali spettanti alla GSA Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Della Porta, in forza del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 425/2009 notificato in forma esecutiva il 15.18/01/2010 e del susseguente atto di precetto notificato in data 28/05/2010;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**Decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento n. 425/2009 notificato in forma esecutiva il 15.18/01/2010; atto di precetto notificato in data 28/05/2010; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2009.

IMPORTO LORDO: Euro 3.955,29 (di cui €. 591,81 per IVA ed €. 114,58 per CPA).

**TOTALE CREDITO Euro 3.955,29**



Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

(X) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

(X) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

(X) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

( ) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

(X) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

( ) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di Euro 3.955,29 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 7, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito  
Benevento,

23/01/2014

llh

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEMA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: F.S.A COSTRUZIONI SRL in persona  
del legale rappresentante ing. GIOVANNI DELLA PORTA.

Oggetto della spesa: RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE IN  
FORZA DEL D.T. N. 425/09 NOTIFICATO IN FORMA  
ESECUTIVA IL 15/18.1.2010 E SUSSEGUENTE ATTO DI  
PRECETTO NOTIFICATO IL 28.5.2010

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: DECRETO IN GIUNTIVO  
N. 425/09 NOTIFICATO IN FORMA ESECUTIVA IL 15/18.1.2010;  
ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 28.5.2010

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 3.995,29 <sup>d'iva</sup> Euro 591,81 per I.V.A. ed Euro 14,58 per  
C.P.A. 4%

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO** 3.995,29

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo



18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento, 03 GEN. 2011



IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe LAMPARELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

AG 0066-1



STUDIO VERNACCHIO  
AND PARTNERS

ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE  
PSICOLOGIA CLINICA GIURIDICA CRIMINOLOGICA E FORENSE

BENEVENTO 82100 Via Appia Località Piano Cappelle Tel. 0824 / 778476 - 778548

FANO 61022 Via Carlo Gozzi n° 17 Tel. 0824 / 861706

www.studiovernacchio.com



Copia  
DA NOTIFICARE

COMUNE DI BENEVENTO  
001322 18 GEN 10  
PROTOCOLLO

Legale

B.I. 425-09  
R.G. 1796-09 C

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO  
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO

D.S. 425-09

PROCURA SPECIALE

Illustrissimo Giudice,

La **G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l.**, con sede in Napoli alla via Rampe di Sant'Antonio e Posillipo s.n., P.I.V.A. n. 06037691216, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giovanni Della Porta, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vernacchio e con questo elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio, in Benevento alla via Appia - Piano Cappelle s.n., sebbene comunque dichiara ex art. 176 comma 2° c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0824 / 778476, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [avv.vernacchio@studiovernacchio.com](mailto:avv.vernacchio@studiovernacchio.com).

Avv. Giuseppe Vernacchio  
la nominiamo nostro procuratore speciale e difensore nel procedimento di cui al presente atto, in ogni stato e grado del giudizio, conferendole ogni più ampio potere come per legge compreso quello di farsi sostituire, rinunciare, transigere e conciliare per nostro nome conto ritenendo fin d'ora per valido e rato il suo operato. Eleggiamo domicilio con lei come nel presente atto specificato. Ci obblighiamo in solido al pagamento nei suoi confronti delle spese, dei diritti ed onorari professionali per l'attività richiesta in misura comunque non inferiore alla vicenda professionale, memoria che dichiariamo di conoscere ed approvare. La autorizziamo altresì al trattamento dei nostri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, dichiarando di aver ricevuto le informative tutte previste dalla menzionata norma.  
10.4.2009

**Esponde che**

Ha appaltato dal COMUNE DI BENEVENTO, i lavori di "ampliamento del palazzo di giustizia", per l'importo complessivo di € 6.248.056,35, compreso oneri per la sicurezza, in virtù di contratto del 4 settembre 2008, Rep. n. 14037 (cfr. allegato n. 1);

I lavori in parola sono in corso di esecuzione, ed in data 3 febbraio 2009, è stato emesso il certificato di pagamento n. 1Bis, dell'importo di € 336.536,16, compreso I.V.A., relativo all'anticipazione contrattuale del 5% (cfr. allegato n. 2);

a fronte di detto Certificato di Pagamento, la società esponente ha presentato la relativa fattura n. 1/2009 del 5/2/2009 (cfr. allegato n. 3), e prodotto, come per legge, la prescritta fidejussione a garanzia (cfr. allegato n. 4).

Sicché, in ragione del citato Certificato di Pagamento e della menzionata fattura, la società ricorrente vanta allo stato un credito di € 336.536,16 (eurotrecentotrentaseimilacinquecentotrentasei/16).

Detto credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su idonea prova scritta.

**G.S.A. COSTRUZIONI  
S.C.A.R.L.  
IL PRESIDENTE**

Giovanni

Per autentica

(Avv. Giuseppe Vernacchio)

DEPOSITO IN AMBITO  
16-APP-2009  
CANCELLERIA

1

Special  
Ruhhaus

Sub  
De Feb 20/4/09

In fatti, la stessa fattura, risulta debitamente annotata nelle scritture contabili regolarmente tenute della società ricorrente, come attestato dal Consulente depositario delle stesse (cfr. allegato n. 5).

Ricorrono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione poste dall'art. 642 c.p.c., poichè l'istante ha urgenza di incassare il menzionato credito, che è provato e documentato da atti provenienti dall'Ente debitore, integranti i requisiti di cui agli artt. 633,634,642 cpv. c.p.c..

Tanto premesso, la ricorrente, *ut supra*,

**Chiede**

Che la S.V. Illustrissima voglia, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ingiungere al COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento al Palazzo Mosti s.n., di pagare, immediatamente, in favore dell'istante, per la causale innanzi esposta, la somma di € 336.536,16, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, alle spese e competenze della presente procedura, rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive.

Ai sensi e per gli effetti della legge n° 488/1999 e ss. dichiara che il valore della controversia è pari ad € 336.536,16.

Produce:

1. Copia degli allegati richiamati;
1. Nota spese;

*Salvis juribus.*

Benevento li, 10 aprile 2009

  
Avv. Giuseppe Vernacchio

# TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Giudice Delegato,

LETTO il ricorso che precede;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

LETTI gli artt. 633 e segg. C. P. C.

## INGIUNGE

al Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante

di pagare in favore della ricorrente/v GSA Confindustria Scarl, con sede in Napoli  
in somma del legale rappresentante

nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto e per la causale di cui al ricorso, la somma di Euro 336.536,16 con gli interessi legati  
da maturati dalle maturazioni del credito al suddetto

oltre le spese della presente procedura, così liquidate: euro 408,00 per spese, euro 1.000,00 per onorario ed euro 900,00 per diritti, oltre I. V. A., C. P. A. e rimborso forfetario per spese generali come per legge.

**A V V E R T E** l'ingiunto che nel medesimo termine, potrà proporre opposizione allo stesso, nelle forme di legge avanti a questo Tribunale e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Benevento, li 7.5.2009

Il Giudice

- dr Guglielmo Cinque -

Depositato in Cancelleria il 13 MAG 2009

Il Cancelliere





## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Vernacchio**, con studio in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle s.n.c., giusta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 54 del 14 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, per conto di G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l., come da procura *ad litem* a margine dell'atto che precede, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla via Annunziata-Palazzo Mosti, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76004564267-4, spedito dall'ufficio Postale di San Giorgio del Sannio - San Giovanni.

Benevento, 13/06/2009

*Avv. Giuseppe Vernacchio*



AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'U.P. d.  
*1052* **COMUNE DI BENEVENTO, VIA ANNUNZIATA - PACATO POSIT**  
 diretto a **82100 BENEVENTO**

LA DEL PLICO A DOMICILIO	MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
1642574 16/6/09 persona fisica (anche se dichiarata fallita) persona giuridica (1) piantone (2) inverte (4) cassa (5) destinatario (6) <i>invt</i> titolare in assenza del destinatario abilitato (7) in punto (8) destinatario della comunicazione abilitato (9) destinatario della comunicazione abilitato (10) destinatario della comunicazione abilitato (11) destinatario della comunicazione abilitato (12) destinatario della comunicazione abilitato (13) destinatario della comunicazione abilitato (14) destinatario della comunicazione abilitato (15)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. _____ in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inconnenza _____ delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO:</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n. _____ del _____ sottoscrizione _____ data _____ dell'addeito al _____ recapito _____ firma _____	(1) Qualità del destinatario (2) Piantone (3) Inverte (4) Cassa (5) Destinatario (6) Titolare in assenza del destinatario (7) Persona abilitata (8) In punto (9) Destinatario della comunicazione abilitato (10) Destinatario della comunicazione abilitato (11) Destinatario della comunicazione abilitato (12) Destinatario della comunicazione abilitato (13) Destinatario della comunicazione abilitato (14) Destinatario della comunicazione abilitato (15) Destinatario della comunicazione abilitato

MSE 22 - AG - Cod. W8151 - Ed. 03/04 - L. 11/07/00



**Posteitaliane**

**RICEVUTA**

**Accettazione RACCOMANDATA**  
 È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: le Poste italiane non ne rispondono.

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	DESTINATARIO <i>COMUNE DI BENEVENTO LES. RAPP. PT.</i>	N. CIV. <i>SN</i>
	VIA/PIAZZA <i>ANNUNZIATA - PAC. POSIT</i>	PROV. <i>BN</i>
	C.A.P. <i>82100</i>	COMUNE <i>BENEVENTO</i>
<b>MITTENTE</b>	MITTENTE <i>STUDIO CLINICO LEGALE</i>	
	VIA/PIAZZA <i>VERNACCHIO</i>	
	C.A.P. <i>VIA APPIA - PIANO CAPPELLE</i>	COMUNE <i>82100 BENEVENTO</i>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.

Bollo (accettazione manuale)

Tasse

A. N. 425/09

N. 1. 1999 ex art. 11 11/01/2010 ricorso di causa

Registrato il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

esatte L. \_\_\_\_\_

Benevento, 12 GEN. 2010

*[Handwritten signature]*  
Il Cancelliere




REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano muniti e all'impiego stesso di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico ministero di darvi esecuzione, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 12 GEN. 2010

*[Handwritten signature]*  
Il Cancelliere



TRIBUNALE CIRCONDARIO DI BENEVENTO  
(Giudice Unico)

IL CANCELLIERE

Lo presente copia, conforme alla copia  
esecutiva trascritta in data 12-2-2010  
all'avv. VERANO  
Benevento, 15-2-2010

IL CANCELLIERE



STUDIO VERANO  
VIA APPIA  
82100 BENEVENTO  
TEL/FAX 0824 77852

Io sono  
Appia  
Const  
2008  
G.S.  
ho n  
Sinc  
s.n.  
spe  
(B  
Benevent



## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Vernacchio**, con studio in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle s.n.c., giusta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 54 del 14 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, per conto di G.S.A. Costruzioni s.r.l., come da procura a margine dell'atto che precede, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., con sede in Benevento, alla via Annunziata - Palazzo Mosti, s.n.c., a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76261200066-1 spedito dall'ufficio Postale di San Giorgio del Sannio - C.da San Giovanni (BN).

Benevento, 15.01.2010

Avv. *Giuseppe Vernacchio*



STUDIO  
VER  
VIA APPIA  
82100  
TEL./FAX

CO I  
COCH  
CAF  
MENTO  
77854

**NOTIFICAZIONE  
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53  
Autotizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Benevento  
N. 54 del 1/12/2008

**AVV. GIUSEPPE VERNACCHIO**  
PIANO CAPPELLE (62100) BENEVENTO  
TEL. 0824.778548

*N. 112/10* del Registro Cronologico  
Firma dell'Avvocato notificante

**AVVERTENZE**


Se la persona ha un dovuto epitetico, frangibile per l'impegno  
comportante alla garanzia e raccomandazione del pigo e della  
sicurezza di ritorno.

La presente raccomandata deve essere consegnata al  
convegno possibilmente al destinatario. Se questa è assente può  
essere consegnata ad uno della famiglia od a persona indicata alla  
carta ed al servizio del destinatario. Il presente può essere consegnato  
di mano di un maggiore di quartiere, o in mancanza di  
questo.

Se il pigo viene rifiutato o non può essere consegnato per  
mancanza di persona idonea, dovrà essere ricevuto raccomandata  
A.R. Avv. Giuseppe Vernacchio, che il pigo sarà depositato  
presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.  
L'adempimento va eseguito dal pigo soltanto in caso di  
mancanza del pigo stesso.

Postaraccomandata  
Postale  
€ 8,00

Poste Italiane



99182 - 82070 S. GIOVANNI S.G.S. (BN) 16/01/2010 12:12



79261200066-1

AG

GIUSEPPE VERNACCHIO

VIA ANNARITA - PIANO CAPPELLE

S.M.C.

(S. GIOVANNI) BENEVENTO

REGISTRATA N. 100014

AS 0066-1


STUDIO VERNACCHIO AND PARTNERS

ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE  
PSICOLOGIA CLINICA GIURIDICA CRIMINOLOGICA E FORENSE

BENEVENTO 82100 Via Appia Località Piano Cappelle Tel. 0824 / 778476 - 778548

FANO 61022 Via Carlo Gozzi n° 17 Tel. 0824 / 861706

www.studiovernacchio.com



COMUNE DI BENEVENTO  
001322 18 GEN 10  
PROTOCOLLO CIVILE

Legale

E.I. 425-09  
R.G. 1796-09 C

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO  
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO

D. S. 425-09

PROCURA SPECIALE

Illustrissimo Giudice,  
La **G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l.**, con sede in Napoli alla via Rampe di Sant'Antonio e Posillipo s.n., P.I.V.A. n. 06037691216, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giovanni Della Porta, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vernacchio e con questo elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio, in Benevento alla via Appia - Piano Cappelle s.n., sebbene comunque dichiara ex art. 176 comma 2° c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0824 / 778476, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [avv.vernacchio@studiovernacchio.com](mailto:avv.vernacchio@studiovernacchio.com),

Avv. Giuseppe Vernacchio  
la nominamo nostro procuratore speciale e difensore nel procedimento di cui al presente atto, in ogni stato e grado del giudizio, conferendole ogni più ampio potere come per legge, compreso quello di farsi sostituire, rinunciare, transigere e conciliare per nostro nome conto, ritenendo fin d'ora per valido e rato il suo operato. Eleggiamo domicilio con lei come nel presente atto specificato. Ci obblighiamo in solido al pagamento nei suoi confronti delle spese, dei diritti ed onorari professionali per l'attività richiesta, in misura comunque non inferiore alla vigente tariffa professionale media, come dichiariamo di conoscere ed approvare. La autorizziamo altresì al trattamento dei nostri dati personali, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003, dichiarando di aver ricevuto le informative tutte previste dalla menzionata norma.  
10.4.2009

Espone che

Ha appaltato dal COMUNE DI BENEVENTO i lavori di "ampliamento del palazzo di giustizia", per l'importo complessivo di € 6.248.056,35, compreso oneri per la sicurezza, in virtù di contratto del 4 settembre 2008, Rep. n. 14037 (cfr. allegato n. 1);

I lavori in parola sono in corso di esecuzione, ed in data 3 febbraio 2009, è stato emesso il certificato di pagamento n. 1Bis, dell'importo di € 336.536,16, compreso I.V.A., relativo all'anticipazione contrattuale del 5% (cfr. allegato n. 2);

a fronte di detto Certificato di Pagamento, la società esponente ha presentato la relativa fattura n. 1/2009 del 5/2/2009 (cfr. allegato n. 3), e prodotto, come per legge, la prescritta fidejussione a garanzia (cfr. allegato n. 4).

Sicché, in ragione del citato Certificato di Pagamento e della menzionata fattura, la società ricorrente vanta allo stato un credito di € 336.536,16 (euro trecentotrentaseimilacinquecentotrentasei/16).

Detto credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su idonea prova scritta.

G.S.A. COSTRUZIONI  
S.C.A.R.L.  
IL PRESIDENTE  
Giovanni Della Porta

DEF. IN AMBITO  
16 APR 2009  
CANTIERE

Per autentica  
(Avv. Giuseppe Vernacchio)

1

pubblico  
20/10/09



In fatti, la stessa fattura, risulta debitamente annotata nelle scritture contabili regolarmente tenute della società ricorrente, come attestato dal Consulente depositario delle stesse (cfr. allegato n. 5).

Ricorrono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione poste dall'art. 642 c.p.c., poichè l'istante ha urgenza di incassare il menzionato credito, che è provato e documentato da atti provenienti dall'Ente debitore, integranti i requisiti di cui agli artt. 633,634,642 cpv. c.p.c..

Tanto premesso, la ricorrente, *ut supra*,

#### Chiede

Che la S.V. Illustrissima voglia, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., congiungere al COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento al Palazzo Mosti s.n., di pagare, immediatamente, in favore dell'istante, per la causale innanzi esposta, la somma di € 336.536,16, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, alle spese e competenze della presente procedura, rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive.

Al sensi e per gli effetti della legge n° 488/1999 e ss. dichiara che il valore della controversia è pari ad € 336.536,16.

Produce:

1. Copia degli allegati richiamati;
1. Nota spese;

*Salvis juribus.*

Benevento li, 10 aprile 2009

Avv. Giuseppe Vernacchio

# TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Il Giudice Delegato,

PREMETTO il ricorso che precede;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

LETTI gli artt. 633 e segg. C. P. C.

## INGIUNGE

al Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante

di pagare in favore della ricorrente/v. G.S.A. Contrammobiliare S.p.A., con sede in Napoli  
in persona del legale rappresentante

nel termine di giorni **quaranta** dalla notificazione del presente decreto e per la causale di cui al ricorso, la somma di Euro 336.536,46 con gli interessi ~~legati~~  
~~del~~ moratori sulle mansioni del credito al rimborso

oltre le spese della presente procedura, così liquidate: euro 408,00 per spese,  
euro 1.000,00 per onorario ed euro 900,00 per diritti,  
oltre I. V. A., C. P. A. e rimborso forfetario per spese generali come per legge.

**A V V E R T E** l'ingiunto che nel medesimo termine, potrà proporre opposizione allo stesso, nelle forme di legge avanti a questo Tribunale e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.


Benevento, li 7.5.2009

Il Giudice

- dr. Guglielmo Cinque -

Depositato in Cancelleria il 13 MAG 2009

Il Cancelliere




RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Vernacchio**, con studio in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle s.n.c., giusta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 54 del 14 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, per conto di G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l., come da procura *ad litem* a margine dell'atto che precede, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla via Annunziata-Palazzo Mosti, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76004564267-4, spedito dall'ufficio Postale di San Giorgio del Sannio - San Giovanni.

Benevento, 13/06/2009

*Avv. Giuseppe Vernacchio*





**AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con raccomandata n. 7 (vedi retro) dall'U.P. di **COMUNE DI BENEVENTO VIA ANNUNZIATA PALACIO POSTE**

<p><b>AVVISO DEL PLICO A DOMICILIO</b></p> <p>642674</p> <p>16/06/08</p> <p><i>Principessa</i></p> <p><i>0322/8250050</i></p> <p><i>Principessa</i></p>	<p><b>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</b></p> <p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p>del plico _____ di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. _____</p> <p>in qualità di (19) _____</p> <p>del plico _____ di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>adesso avviso porta ingresso dallo stabile in indirizzo (1)</p> <p>l'imesso avviso cassella cosp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>o mancanza <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p>adesso avviso porta ingresso dallo stabile in indirizzo (11)</p> <p>l'imesso avviso cassella cosp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n. _____ del _____</p> <p>sottoscrizione: _____ data _____</p> <p>dell'addetto al recapito: _____ firma _____</p>	<p><b>RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO</b></p> <p>data _____</p> <p>nome e cognome _____</p> <p>professione _____</p> <p>qualità _____</p> <p>1) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>2) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>3) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>4) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>5) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>6) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>7) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>8) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>9) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>10) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>11) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>12) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>13) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>14) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>15) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>16) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>17) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>18) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>19) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>20) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>21) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>22) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>23) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>24) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>25) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>26) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>27) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>28) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>29) Qualità investita dal potere di legge</p> <p>30) Qualità investita dal potere di legge</p>
---	--	---

1052

100042913914

Mod. 22 - AG - Cod. 48151 - Ed. 03-04

**Posteitaliane**

**Accettazione RACCOMANDATA**

**RICEVUTA**

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: le Poste italiane non ne rispondono

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	DESTINATARIO	ROMONE DI BENEVENTO LES. RAPP. PT.
	VIA/PIAZZA	ANNUNZIATA PALACIO POSTE
	C.A.P.	82100 BENEVENTO
	COMUNE	BENEVENTO
<b>MITTENTE</b>	MITTENTE	STUDIO CLINICO LEGALE VERNACCHIO
	VIA/PIAZZA	VIA ABBA S. PIANO CAPPELLE
	C.A.P.	82100 BENEVENTO
	COMUNE	BENEVENTO
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Bollo (accettazione manuale)

Tasse

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
(Giudice Unico)

1052


D. N. 425/09

D. I. causa esecutiva n. 11/01/2010 in corso di causa.

Registrato il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

ossiste L. \_\_\_\_\_


Benevento, 12 GEN. 2010  
*[Signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e al bisogno speciali di mettere ad eseguire gli atti di cui sopra, al Tribunale Ministero di diritto, e a tutti gli Uffici della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 12 GEN. 2010  
Il Cancelliere  
*[Signature]*





TRIBUNALE ONICIALE DI BENEVENTO

(Giudice Unico)

IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme alla copia  
esecutiva ricevuta in data 12-1-2010

all'avv. VERNAICOLA

Benevento, 15-1-2010

IL CANCELLIERE



STUDIO  
VERNAICOLA  
VIA APPIA  
82100  
TEL/FAX

io sotto  
Appia  
Cons  
2008  
G.S.  
ho n  
Sing  
s.n.  
spe  
(B  
Benevent

**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Vernacchio**, con studio in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle s.n.c., giusta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 54 del 14 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, per conto di G.S.A. Costruzioni s.r.l., come da procura a margine dell'atto che precede, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., con sede in Benevento, alla via Annunziata - Palazzo Mosti, s.n.c., a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76261200066-1 spedito dall'ufficio Postale di San Giorgio del Sannio - C.da San Giovanni (BN).

Benevento, 15.01.2010

*Avv. Giuseppe Vernacchio*



STUDIO  
VERNACCHIO  
VIA APPIA  
82100  
TEL/FAX  
0874/854

**NOTIFICAZIONE  
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53  
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Benevento  
N. 54 del 14/02/2008

**AVV. GIUSEPPE VERNACCHIO**  
PIANO CAPPELLE (82100) BENEVENTO  
TEL. 0824.78548

*Nel/zo* del Registro Cronologico  
Firma dell'Avvocato notificante

**AVVERTENZE**

Sulla presente busta devono appiccarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia o accertamentazione del peggio e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve consegnarsi nei 15gg. m. l-At deve essere consegnata possibilmente al domiciliatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addebitata alla casa ed al servizio del distretto purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quindici anni, o in mancanza al prefetto.

Se il peggio viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, dovrà farsi mediante raccomandata A.R. avverso sentenza o provvedimento che il peggio resterà depositato presso il Ufficio Postale e l'Esposizione del destinatario per 10 giorni. Il servizio di attivamento va eseguito dal peggio inviato in caso di consegna del peggio stesso.

Postaraccomandata  
AR  
€ 6,00  
148110  
19132 - 82100 S. GIOVANNI S.G.S. (BN) - 18/01/2010 12:32



CORRISPONDENZA BENEVENTO

VIA ANNACCIATA - PIAZZA D'ARMI

S.N.C.

82100 BENEVENTO

REPUBBLICA S. GIOVANNI S.G.S. (BN) 18/01/2010




AR 8370.2  
Lefel

**STUDIO VERNACCHIO**  
AND PARTNERS

ASSISTENZA & PATROCINIO LEGALE  
AMMINISTRATIVO - CIVILE - COMMERCIALE - PENALE - URBANISTICO  
PSICOLOGIA CLINICA - GIURIDICA - CRIMINOLOGICA E FORENSE

Avv. Dott. Giuseppe Vernacchio  
Avv. Giuseppina Manganelli  
Avv. Mario Mirra

[avv.vernacchio@studiovernacchio.com](mailto:avv.vernacchio@studiovernacchio.com)  
[manganelli@studiovernacchio.com](mailto:manganelli@studiovernacchio.com)  
[mirra@studiovernacchio.com](mailto:mirra@studiovernacchio.com)



Spett.le  
Comune di Benevento  
Settore Legale  
Via Annunziata-pal. Mosti  
82100 Benevento

Raccomadata a.r.

Anticipata a mezzo fax al n. 0824-47774

**Oggetto: G.S.A. Costruzioni Generali s.c.a.r.l./Comune di Benevento - Decreto Ingiuntivo n. 425/09 - specifica.**

In riscontro alla vostra del 25.01.2010, prot. n. 001322/10, si trasmette, in allegato alla presente, nota specifica degli importi complessivi dovuti, ad oggi, dal Comune di Benevento in virtù del decreto ingiuntivo in oggetto.


Si resta in attesa di riscontro e, nell'occasione, si porgono

Distinti saluti.

Benevento li, 15.02.2010

Avv. Giuseppe Vernacchio

Avv. Orlando  
22/2/10/ly



ASSISTENZA & PATROCINIO LEGALE

PSICOLOGIA & NEUROPSICOLOGIA CLINICA - GIURIDICA - FORENSE

BENEVENTO (82100) VIA APPIA PIANO-CAPPELLE TEL & FAX 0824 / 778476 (PBX)

FANO (61032) VIA C. GOZZI n° 17 - TEL. & FAX 0721 / 861706 (PBX)

Web: [www.studiovernacchio.com](http://www.studiovernacchio.com)

Spett.le  
Comune di Benevento  
Via Annunziata-Pal. Mosti  
82100 Benevento

### SPECIFICA SORTE, INTERESSI, SPESE E COMPETENZE LEGALI

Procedimento: G.S.A. Costruzioni s.r.l./Comune di Benevento - D.I. n. 425/09 -  
Tribunale di Benevento.

#### SORTE CAPITALE

Sorte capitale	€ 336.536,16
Interessi di mora al 15.02.2010	€ 24.345,86
Rivalutazione monetaria al 31.12.2009	€ 3.252,77
<b>TOTALE DOVUTO A G.S.A. COSTRUZIONI GENERALI S.C.A.R.L.</b>	<b>€ 364.134,79</b>

#### SPESE E COMPETENZE LEGALI

Spese liquidate in decreto	€ 408,00
Diritti liquidati in decreto	€ 900,00
Onorari liquidati in decreto	€ 1.000,00
Rimborso spese forfetario del 12,5% <i>na € 1900,00</i>	€ <del>288,50</del> <i>237,50</i>
C.P.A. 4% <i>na € 2137,50</i>	€ <del>103,86</del> <i>85,50</i>
IVA 20% <i>na € 2223,00</i>	€ <del>540,07</del> <i>444,60</i>
Posizione archivio	€ <del>142,00</del> <i>MO</i>
Disamina	€ <del>35,00</del> <i>MO</i>
Atto introduttivo	€ <del>142,00</del>
Dattilo e collazione	€ <del>35,00</del>
Fascicolo e indice	€ <del>35,00</del>
Contributo unificato	€ <del>35,00</del> <i>MO</i>
Richiesta copie ricorso e decreto	€ 21,00
Ritiro copie	€ 35,00
Notifica ricorso	€ 35,00
Esame relata	€ 35,00
Procedimento speciale (onorario)	€ <del>3.455,00</del> <i>MO</i>
<b>TOTALE DOVUTO Avv. Vernacchio</b>	<b>€ 7.245,43</b> <i>€ 3201,60</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO</b>	<b>€ 371.380,22</b>

S.E. & O., oltre spese per la registrazione del Decreto Ingiuntivo e successive occorrendo.

Benevento li, 15.02.2010

Avv. Giuseppe Vernacchio





ASSISTENZA & PATROCINIO LEGALE

PSICOLOGIA & NEUROPSICOLOGIA CLINICA - GIURIDICA - FORENSE

BENEVENTO (82100) VIA APPIA PIANO CAPPELLE TEL & FAX 0824 / 778476 (PBX)


FANO (61032) VIA C. GOZZI n° 17 - TEL. & FAX 0721 / 861706 (PBX)

Web: [www.studiovernacchio.com](http://www.studiovernacchio.com)

AG. 46395

Legale

## ATTO DI PRECETTO



La società G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l., con sede in Napoli alla via Rampe di Sant'Antonio e Posillipo s.n.c., P.I. n. 06037691216, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giovanni Della Porta, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Vernacchio che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

### PREMESSO CHE

- In data 07.05.2009 veniva emesso D.I. n. 425/09 con il quale il Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., corrente in Benevento, alla via Annunziata, palazzo Mosti, di pagare in favore della società G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Della Porta, corrente in Napoli alla via Rampe di Sant'Antonio e Posillipo s.n.c., P.I. n. 06037691216, l'importo di € 336.536,16, oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo, ed oltre alla spese e competenze di procedura liquidate in complessivi € 2.308,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA, CPA come per legge e successive occorrente;
- Il predetto Decreto Ingiuntivo veniva notificato al Comune di Benevento in data 16.06.2009 e da questo ritualmente opposto con atto notificato in data 24.07.2009;
- Ciò malgrado, all'udienza prima comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
- Sicchè il provvedimento monitorio veniva munito della formula esecutiva in data 12.01.2010 e, così munito, notificato al Comune di Benevento in data 18.01.2010;
- Il Comune di Benevento non ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto;

Tanto premesso la G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l. come innanzi domiciliata, rappresentata e difesa,

Avv. Giuseppe Vernacchio  
la nominiamo nostro procuratore speciale e difensore nel procedimento di cui al presente atto, in ogni stato e grado del giudizio, conferendole ogni più ampio potere come per legge, compreso quello di farsi sostituire, rinunciare, transigere e conciliare per nostro nome conto, ritenendo fin d'ora per valido e rato il suo operato. Eleggiamo domicilio con lei come nel presente atto specificato.  
Ci obblighiamo, in solido, al pagamento nei suoi confronti delle spese, dei diritti ed onorari professionali per l'attività richiesta, in misura comunque non inferiore alla vigente tariffa professionale media, che dichiariamo di conoscere ed approvare.  
La autorizziamo altresì al trattamento dei nostri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, dichiarando di aver ricevuto le informative tutte previste dalla menzionata norma.

15/5/2010

G.S.A. COSTRUZIONI  
S.C.A.R.L.  
IL PRESIDENTE

Giovanni Della Porta

Per autentica  
(Avv. Giuseppe Vernacchio)

autentica  
31.5.10

## INTIMA FORMALE PRECETTO

al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., corrente in Benevento alla Via Annunziata – Palazzo Mosti, di pagare in favore dell'istante, nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di € 376.198,49 (Eurotrecentosettantaseimilacentonovantotto/49) come di seguito dettagliata e specificata, oltre alle somme successive precettate, per registrazione del titolo, interessi, rivalutazione, spese, diritti ed onorari, nonché qualsivoglia altra spettanza di ragione:

€ 336.536,16		per sorte capitale di cui al Decreto Ingiuntivo;
€ 34.967,49		per interessi moratori al 24.05.2010;
€ - 408,00		per spese liquidate in decreto;
€ - 1.000,00		per onorari liquidati in decreto;
€ - 900,00		per diritti liquidati in decreto;
<del>€ 237,50</del> 288,50		per rimborso spese forfetario del 12,5%; <i>re € 1900,00</i>
<del>€ 85,50</del> 103,86		CPA 4% su imponibile;
<del>€ 444,60</del> 540,07		IVA 20% su imponibile;
<del>€ 142,00</del> 142,00		posizione ed archivio;
€ 35,00		disamina;
€ 35,00		autentica firma mandato;
€ 35,00		esame titolo;
<del>€ 142,00</del> 142,00		consultazioni con il cliente;
<del>€ 142,00</del> 142,00		corrispondenza informativa con il cliente;
€ 35,00		esame relata;
€ 42,00		diritti richiesta copie titolo (n.2);
€ 12,40		spese per ritiro copie titolo (n.2);
€ 35,00		ritiro fascicolo;
€ 142,00		diritti redazione atto di precetto;
€ 290,00		onorari redazione atto di precetto;
€ 35,00		diritti notifica atto di precetto;
€ 43,00		scrittura e collazione;
<del>€ 46,61</del> 46,61		C.P.A. 4 %; <i>re € 727,00</i>
<del>€ 151,21</del> 242,40		I.V.A. 20 %; <i>re € 756,08</i> <b>Tot € 3995,29</b>

### AVVERTE

Il debitore intimato intimato che in mancanza di pagamento entro il termine prefissato, si procederà, senza indugio alcuno, ad esecuzione forzata.

Salvezze ampie ed illimitate per ogni ulteriore diritto rinveniente dal titolo.

Benevento li, 25.05.2010


Avv. Giuseppe Vernacchio

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Vernacchio**, con studio in Benevento alla via Appia, Località Piano Cappelle s.n.c., giusta autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 54 del 14 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, in nome e per conto della società G.S.A. Costruzioni s.c.a.r.l., giusta procura speciale a margine dell'atto che precede, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., con sede in Benevento, alla via Annunziata - Palazzo Mosti, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 763009/24639-5, spedito dall'ufficio Postale di San Giorgio del Sannio - C.da San Giovanni (BN);

San Giorgio del Sannio (BN) li, 27.05.2010

*Avv. Giuseppe Vernacchio*





**NOTIFICAZIONE  
DI ATTI GIUDIZIARI**

Art. 136 del D.Lgs. n. 40/2002  
Attivazione Tribunale Ordinario di Benevento  
N. 5 del 14/02/2008

**AVV. GIUSEPPE VERNAGGIO**  
PIANOCAPPELLA (BN) BENEVENTO  
TEL. 0834-778548

N. 42/2010 del Registro Cronologico  
Piani dell'Avvocato notificante

Sulla presente causa devono applicarsi i principi per il rapporto  
contingente alla rinuncia a raccomandazione del plesso della  
ricevuta di ritorno.

La presente raccomandazione è destinata a tutti i soggetti che  
conoscenza possibilmente a destinazione. Se questi, a seguito di  
essere consegnata ad uno delle famiglie od a persona addetta alla  
di mensa di un albergo o a quattro di anni o in mancanza di  
portare.

Se il prego viene rifiutato, non può essere consegnato per  
assenza di persona a cui deve essere consegnata e raccomandata  
Albo nuovo contenente l'avvertimento che il prego sarà depositato  
presso l'Ufficio postale e chi possiede il destinatario per 10 giorni.  
Il avviso di raccomandazione è ricevuto dal plesso soltanto in caso di  
consenso del prego stesso.


AG




76309824639-5

raccomandata € 6,00

21083 32108



Postaliiane



22010 S. GIOVANNI S.G.S. (BN) 27.05.2010 12.45



COMUNE DI BENEVENTO  
VIA AMMUNIZIONE  
PALAZZO POSTALE  
82100 BENEVENTO

GIUSEPPE VERNAGGIO

58766

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

L'Operatore

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.**

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento, al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

**GSA COSTRUZIONI SRL euro 3.995,29.**

Sono presenti:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| il dott. Alfonso Pacilio, | Presidente |
| il dott. Pietro Grasso    | Revisore   |
| la dott.ssa Gioia Panza   | Revisore.  |

### IL COLLEGIO

#### Premesso

- che il credito è relativo alle spese legali a favore della GSA COSTRUZIONI SRL di cui al decreto ingiuntivo n. 425/2009, notificato in forma esecutiva il 15/1/2010 e susseguente atto di precetto notificato il 28/5/2010 di complessivi euro 376.198,49 comprensivi di sorta capitale, spese legali ed interessi moratori;
- che il predetto credito è relativo al mancato/ritardato pagamento del certificato n. 1bis dell'importo di euro 336.536,16 compreso iva;
- che dagli atti non si evince la motivazione per la quale è stato ritardato il pagamento con il conseguente aggravio delle spese di euro 39.662,33 che il Comune ha dovuto sostenere;

#### rilevato

- che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che il pagamento relativo alle spese di ulteriori euro 39.662,33 potevano essere evitate;

#### invita

il Consiglio Comunale:

a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il ritardato pagamento, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato danni all'ente per il pagamento delle spese conseguenti al decreto ingiuntivo;

ad individuare le risorse finanziarie per il pagamento della sorta capitale,

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- il D.I. n. 425/09;
- il Precetto notificato in data 28/05/2010, n. 15609,
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardato per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore della GSA COSTRUZIONI SRL di euro 3.995,29.  
Benevento, 06/6/2011


**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza

*[Handwritten signatures of the board members]*



# Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

Prot. 89336

14.11.2013

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti. Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.


Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

Avv. b. Merino  
Mynk  
Dott. RAFFA  
e  
Giov. Orsi



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 8

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Avv. Parente Erennio**

Codice Fiscale/Partita IVA: **PRN RNN 27°02 C476L**

Domiciliato c/o lo studio professionale **FERRARA** Via **Ennio Goduti**, 12 82100 **BENEVENTO**;

Oggetto della spesa: **Rimborso spese legali spettanti all'Avv. Erennio Parente in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1627/2007 notificata in forma esecutiva il 05/02/2009 e del susseguente atto di precetto notificato in data 07/05/2010;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**sentenza del Tribunale di Benevento n. 1627/2007 notificata in forma esecutiva il 05/02/2009; atto di precetto notificato in data 07/05/2010; decreto di liquidazione CTU del 27/05/97; decreto di liquidazione CTU del 30/04/2004; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione:

IMPORTO LORDO: Euro **90.081,27** (di cui €. 10.170,57 per IVA ed €. 1.955,88 per CPA e).

**TOTALE CREDITO Euro 90.081,27 - - SALVO SUCCESSIVA AZIONE DI RIVALSA NEI CONFORNTI DEGLI ALTRI CONVENUTI IN SOLIDO NELLE PERCENTUALI DISPOSTE DAL TRIBUNALE.**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di Euro 90.081,27 è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 8, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo

ai soggetti cui è riferibile il debito  
Benevento,

23/01/2014

lll

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

## COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: AVV. PARENTE FERENNIO

Oggetto della spesa: RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE IN FORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1627/07 NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA IL 5.2.2009 & DI SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 7.5.2010.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1627/07 NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 5.2.2009; ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 7.5.2010; DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. DEL 27.5.07; DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. DEL 30.4.2004.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 90.081,27 <sup>di cui:</sup> Euro 10.140,57 per I.V.A ed Euro 1.955,88 per C.P.A.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO 90.081,27**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria:

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

STUDIO DELL'AVVOCATO  
**ERENNIO PARENTE**  
82100 BENEVENTO - 11, VIA DELLE POSTE  
00152 ROMA - 247, VIALE QUATTRO VENTI

SENT. 1624/07  
R.G. 3149/93  
Cron. 634/07 S  
Esp. 2069/07

SENTENZA CIVILE N. *1624/2007*

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BENEVENTO  
002825 05FEB 09  
PROTOCOLLO GENERALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella persona

del Giudice Onorario Aggregato :

- dott. Pasquale DEL VECCHIO

Giudice est.

ha emesso la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3149/93 R.G.A.C., passata in decisione alla udienza del 14/06/2007, avente ad oggetto restituzione aree, demolizione e rimessione in pristino

TRA

*Agg. Restituzione aree, demolizione e rimessione in pristino*

PARENTE ERENNIO, personalmente in giudizio, quale procuratore di se medesimo, ma anche a mezzo dell'avv. Silvio Ferrara, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso il cui studio, in Benevento alla Via Goduti n. 12, elettivamente domicilia

ATTORE

E

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante p.t. (legittimato a resistere in giudizio con delibera commissariale 19/11/93 n.1738), elett. dom.to in Benevento alla Piazza IV Novembre n.4, presso lo studio dello avv. Nicola Di Donato, dal quale é rappresentato e difeso, giusta procura del 19/11/93 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

002409

E

COOPERATIVA EDILIZIA "VIRGO FIDELIS" - soc. coop. a r.l., in persona

*Comunicazione e copia agli uffici  
6/2/09*

*D.V.B.  
de TB in  
Vigilanza  
6/2/09*



del suo Presidente, legale rappresentante p.t., elett. dom.ta in Benevento alla Via N. da Monteforte n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Prozzo, dal quale é rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

E

Cooperativa Edilizia "Italia Mia" - soc. coop. a r.l., in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., elett. dom.ta in Benevento alla Via N. da Monteforte n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Prozzo, dal quale é rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

E

COOPERATIVA EDILIZIA CONCORDIA - soc. coop. a r.l., in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ernesto Procaccini, del foro di Napoli, Gaetano Testa e Giovanni Montefusco, tutti elettivamente domiciliati in Benevento al Corso V. Emanuele n. 39, presso lo studio di quest'ultimo

CONVENUTA

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Sono state rassegnate all'udienza del 24/06/2007, il cui verbale qui abbiassi per integralmente richiamato e trascritto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 21-22-23/10/93, l'attore Parente Ennio assumeva di essere proprietario di un fondo sito in Benevento, in ca-

tasto alla partita 12129, fgl. 104, mappale 42, destinato in parte ad edilizia pubblica residenziale ed in parte a servizi, alla stregua del piano regolatore, ed interamente assoggettato a vincolo paesaggistico con D.M. 30 nov. 1973 ex L. 1497/39 ; che il Comune di Benevento, con delibera consiliare n. 407 del 31/10/90, aveva adottato, anche per tali aree, un piano di zona ex L. 167/62, successivamente definitivamente approvato con atto consiliare n. 35 del 16/04/91 e poi adeguato con atto n. 73 dello 01/07/91; che, sul presupposto dell'esecutività di tale piano, il Comune di Benevento aveva assegnato il diritto di superficie, stipulando le relative convenzioni con delega all'esproprio dei predetti suoli, alle Cooperative Virgo Fidelis, Italia Mia, Concordia e Fioralba ; che le citate Cooperative avevano provveduto all'occupazione in via d'urgenza delle aree e le prime tre (tranne la Fioralba) avevano anche avviato il proprio programma costruttivo, avendo ottenuto il rilascio delle concessioni edilizie, senza il preventivo parere ai fini paesaggistici.

In seguito a denuncia presentata da esso attore, i cantieri delle tre Cooperative erano stati assoggettati a sequestro preventivo da parte della Magistratura Penale per il reato di cui all'art. 734c.p., con contestazione anche delle lett. b) e c) dell'art. 20 della L. 47/85.

Lamentava, pertanto, esso attore che l'intero programma costruttivo presentava diverse violazioni di legge e che la dichiarazione di P.U. ed il conseguente potere ablatorio e tutta la successiva attività amministrativa fosse del tutto illegittima ed abusiva, con il conseguente risorgere del diritto di proprietà di esso istante avente diritto alla restituzione ed al risarcimento dei danni; ciò, in conseguenza della mancanza del parere ex L.1497/39 ed ex L. 167/62 sul piano di zona e di quello del CTR ai fini sismici ex L.



9/83; inoltre l'assegnazione delle aree e la conseguente occupazione in via d'urgenza sono consentiti solo con la dichiarazione di P.U., che consegue alla legittima approvazione del piano di zona; altro profilo di illegittimità scaturiva dalla mancata individuazione dei termini di inizio e di compimento delle opere dell'espropriazione, di cui all'art. 13 L. 2359 del 1865, comportante la carenza assoluta di potere, con conseguente abusività dell'occupazione; che anche i termini <sup>di validità</sup> delle occupazioni in via d'urgenza erano scaduti, senza che fossero stati emessi i decreti definitivi d'esproprio.

Esso attore lamentava, inoltre, la distruzione di bellezze naturali che incideva su posizioni di diritto soggettivo, alla stregua delle leggi vigenti.

Tanto premesso, il Parente traeva a giudizio di questo Tribunale il Comune di Benevento in persona del legale rappresentante p.t., nonché le tre Cooperative, sempre in persona dei legali rappresentanti p.t., per sentire condannare i convenuti, con il vincolo di solidarietà tra Comune e ciascuna Cooperativa rispetto alla singola e specifica area assegnata, oppure ciascuno per il proprio titolo causativo e proporzionalmente allo stesso, alla restituzione di tutte le aree occupate ed all'integrale ripristino dei luoghi, con demolizione degli eventuali manufatti realizzati e ricostituzione dell'ambiente preesistente e ripristino della stabilità del pendio e, comunque, alle opere occorrenti al ripristino dello status quo ante, nonché ai danni anche per il periodo di occupazione legittima e/o illegittima con rivalutazione monetaria e interessi o, in via subordinata e/o alternativa, per il caso di impossibilità alla restituzione, al pagamento del giusto valore delle aree occupate e trasformate (ivi compresi i relitti inutilizzabili) e, in ogni caso, alle opere di ripristino ambientale e della stabilità del pendio, o, se impossibili, all'equivalente in danaro, oltre i danni; il tutto con il favore delle spese e competenze di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudi-

zio tutti i convenuti -quindi sia il Comune, sia le tre Cooperative- che impugnavano e contestavano le pretese attoree, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge, in quanto inammissibili, infondate ed improcedibili, essendo assolutamente prive di supporti e finanche di indizi probatori.

In via preliminare, tutti i convenuti deducevano il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a giudicare la controversia ed eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.

Le tre Cooperative convenute chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, che l'attore Parente venisse condannato al risarcimento di tutti i danni loro provocati dalle sue azioni temerarie e strumentali. In via subordinata, le Cooperative proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del Comune per il danno dallo stesso provocato con l'adozione di eventuali atti illegittimi.

L'attore chiedeva anche un A.T.P. inerente i luoghi di causa, che otteneva, con incarico conferito all'ing. F. Catalano. Tale accertamento è stato acquisito al giudizio (con ordinanza istruttoria del 22/02/95) limitatamente alla parte in cui effettua la descrizione dei luoghi.

Nel corso dell'istruttoria, la causa fu rimessa al Collegio per l'esame della eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da tutti i convenuti. Sul punto, il Tribunale rese sentenza parziale (la n. 819/94) affermando la giurisdizione dell'A.G.O.

Nel corso del giudizio, fu prima concesso (all'attore) e poi revocato il sequestro conservativo dei suoli ablati, nel mentre fu respinta la richiesta di riunione a questo di altro procedimento (attore Tarantino Carmine) avente ad oggetto l'occupazione d'urgenza di suoli limitrofi.

Venivano acquisite due successive C.T.U., la prima a cura del prof.ing. Carlo Viggiani e la seconda a cura dell'ing. Angelo Zerrillo.

In pendenza del giudizio, venivano emessi i decreti di esproprio dei suoli oggetto di causa, avverso i quali il Parente proponeva, sotto il profilo della legittimità, ricorso al TAR Campania-Sez. Napoli e, sotto il profilo della congruità delle somme liquidategli, opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (che ha sospeso il processo in attesa della decisione del TAR).

Precisate, infine, le conclusioni -in cui l'attore ha ridimensionato la sua originaria domanda, limitandola al solo capo relativo all'occupazione usurpativa (ed abbandonando i capi relativi ai danni per la violazione del vincolo paesistico ed ai danni arrecati alla stabilità del pendio)-la causa era rimessa al sottoscritto G.I., che la riservava in decisione alla udienza del 24/06/2007, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60+20).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia nelle comparse conclusionali presentate, i convenuti continuano ad insistere nell'eccezione di difetto di giurisdizione ed, in via subordinata, nella richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza del T.A.R.

La prima questione è già stata affrontata da questo Tribunale e decisa, come detto, con sentenza parziale n. 819/94, dichiarativa della sussistenza della propria giurisdizione in ordine alle domande proposte.

A tal riguardo, va ricordato che la domanda (e quindi il presente giudizio) è del 1993, di data cioè anteriore alle modifiche legislative apportate in materia dal D.Lgs. 80/98 e dalle successive leggi 205/00 e 15/05 e che l'attore lamenta che l'occupazione è stata disposta ed eseguita in carenza di potere ablatorio per difetto ab origine di una valida ed efficace dichiarazione di P.U., per cui chiede i danni ex art. 2043 cc per un mero comportamento materiale illegittimo della P.A.

Sul punto, va ricordato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui, allorchè difetta ab origine il potere ablatorio per carenza ab origine di una valida ed efficace dichiarazione di P.U., con conseguente mera attività materiale della P.A., con lesione del diritto soggettivo di proprietà, la giurisdizione spetta al giudice ordinario nelle controversie relative alla domanda di risarcimento basata su tale presupposto.

Né, a tale impostazione della Corte di Cassazione, può replicarsi, come operato dai convenuti, ricordando l'opposto orientamento del Consiglio di Stato ed il sopravvenuto art. 14 della legge 11/02/05, n. 15.

Questo giudicante é, inatti, ben al corrente del contrasto esistente, sul punto, tra il Consiglio di Stato e le SS.UU. della Suprema Corte, ma ricorda anche che il "giudice della giurisdizione" é la Cassazione a SS.UU., tant'è che le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili avanti alle SS.UU. proprio per questioni di giurisdizione.

Inoltre, in base al chiaro disposto dall'art. 5 cpc, la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo. Ne consegue che il richiamo al sopravvenuto art. 14 della citata legge n. 15/2005 é inappropriato.

D'altra parte, il ricordato orientamento giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione, in materia di giurisdizione nel caso di carenza della dichiarazione di P.U., che questo Giudicante ritiene di condividere e fa proprio, é anche ampiamente coniviso dalla Corte di Appello di Napoli.

In ordine all'eccezione subordinata di sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza del TAR, va ricordato che i convenuti non hanno dato alcuna prova legale della pendenza dei giudizi amministrativi e della loro pre-

giudizialità rispetto a quello che ci occupa.

In ogni caso, questo Tribunale, con l'ordinanza del 12/04/06, ha affrontato ex professo la questione nei seguenti termini :

☉ -"rilevato che dalla documentazione versata in atti e dalla relazione peritale dell'ing. Zerrillo emerge che le occupazioni de quo non sono sorrette da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità;

-considerato, di conseguenza, che il ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere l'annullamento del decreto di esproprio avanzato dall'attore, attesa l'irreversibile trasformazione dei beni occupati risalente agli anni 1992-1993 non incide e non é pregiudiziale all'iter di questo processo....

-rigetta la richiesta formulata dalle parti convenute".

Anche questa seconda questione generale é stata, quindi, già motivatamente risolta.

In conclusione, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, l'eccezione di difetto di giurisdizione si trasforma, di fatto, in una questione di fondatezza della domanda, nel senso che : se risulterà esistente ab origine la dichiarazione di P.U., la procedura espropriativa risulterà corretta e la domanda andrà rigettata, se al contrario risulterà insussistente la dichiarazione di P.U., la domanda andrà accolta.

Ciò, in base al seguente principio fissato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. I civ. n. 19075/04), che questo Giudicante fa proprio : "In tema di espropriazione ed in ipotesi di occupazione di fondo privato ed esecuzione di opere da parte della P.A., non é sufficiente per determinare l'accessione invertita la sola natura pubblica dell'opera, ma é necessario, per l'effettiva tutela del privato, che l'interesse pubblico sia anche legalmente dichiarato, in modo che la procedura si svolga nell'ambito delle norme che regolano l'espropriazione".

La dichiarazione di pubblica utilità costituisce, quindi, un procedimento necessario che attribuisce una specifica qualificazione giuridica (interesse pubblico) al bene, rendendolo oggetto del procedimento ablatorio.

Circa i possibili procedimenti, a tal fine previsti, la Cassazione precisa che "La dichiarazione di P.U. dell'opera, oltre che essere contenuta in un suo espresso provvedimento amministrativo, può risultare implicitamente, non da una mera situazione di fatto, ma dall'esistenza di una disposizione di legge che attribuisca a determinati provvedimenti amministrativi diretti ad altri fini - come l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o il rilascio di autorizzazioni o concessioni ovvero l'approvazione di un piano urbanistico di terzo livello, piano particolareggiato, p.e.s.p., piano di lottezzazione ed altri - lo stesso valore della dichiarazione di pubblica utili-

Nel caso in esame, quindi, allorchè negli atti ablatori si parla di un piano di zona, si fa riferimento ad un tipico caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità.

Condividendo la prima ipotesi - secondo anche quello che è il pensiero espresso dal C.T.U., ing. Angelo P. Zecchillo - cioè l'ipotesi che la fonte del supposto potere ablatorio esercitato sia il piano di zona, va ricordato che presupposto indefettibile è la conformità di tale piano al P.R.G. e che, ove questa manchi, deve essere effettuato il preventivo adeguamento, mediante apposita autonoma variante delle previsioni di P.R.G. all'opera pubblica o a seguito del particolare procedimento di coeva variante al PRG (pdz in variante al PRG).

Nel caso di specie, la CTU ha accertato che le aree degli attori erano classificate "residenziali-pubbliche" (CP) nella tavola 6 bis ed a "servizi" (S/z) nella tavola 7 bis del PRG e che l'art. 29 delle NTA del PRG, in



Il contrasto tra tavole, dava preminenza alla tavola 7 bis, sicchè, in definitiva, le aree in parola erano classificate a servizi e non a residenza.

Ne consegue che, per aversi una valida dichiarazione di pubblica utilità, occorreva approvare il piano di zona (o p.e.e.p.) secondo la procedura in variante al PRG e non di sua conformità al PRG. Quindi, all'approvazione comunale, con l'esame delle opposizioni, doveva seguire l'approvazione regionale e quindi la pubblicazione ex LR 14/82 (sul BURJ e "Rende Noto" singolare).

Il piano in parola, invece, si è fermato alla sola fase comunale, per non aver completato il suo iter formativo con l'approvazione regionale, sicchè non è perfetto e non può pertanto ritenersi fonte di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, dato che le procedure di approvazione ed abozione del P.d.Z. non hanno seguito gli iter stabiliti dalle vigenti leggi statali e regionali.

In ogni caso, in conformità o in variante al PRG, il P.d.Z. non è stato pubblicato ex LR 14/82, come evidenziato anche dal CFU, per cui non è entrato in vigore e con esso non è entrata in vigore la collegata dichiarazione di pubblica utilità, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (per tutte, sentenze n. 1255/97 e 4533/2003), secondo cui, per operare l'assunzione di conoscenza, la norma deve essere portata a conoscenza dei suoi destinatari mediante pubblicazione e solo da tale pubblicazione la norma è pienamente spiegando tutti i suoi effetti.

In conclusione, o per mancato completamento del suo iter formativo o per non pubblicazione, il piano di zona non è entrato mai in vigore e con esso non è entrata mai in vigore la collegata dichiarazione di pubblica utilità, dal fonte, nel caso in esame, era appunto l'approvazione del P.d.Z.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un'occupazione usurpativa, in quan-

to disposta ed eseguita in carenza di potere ablatorio, per difetto ad origine di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. Tale carenza di potere travolge tutti gli atti emessi sulla base di una sua supposta esistenza e quindi anche il decreto di esproprio definitivo. Sullo specifico punto esiste un orientamento uniforme e più che consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultima, sentenza a SS.UU. n. 6953/2003).

Per completezza di trattazione, va ricordato che anche la localizzazione ex art. 51 L. 865/71 ed art. 3 L. 247/74 può essere fonte della dichiarazione di P.U., ma la relativa documentazione comprovante l'esistenza di tale localizzazione non è stata rinvenuta dal CTU e non è stata prodotta dai convenuti. Se poi si volesse fare coincidere la delibera di localizzazione con quella di assegnazione, resta pur sempre da superare la questione di una localizzazione su aree non classificate residenziali dal P.R.G.

Ma, assorbente di ogni altra questione, è la mancanza (nella delibera di assegnazione, se è anche di localizzazione) della indicazione dei termini di cui all'art. 13 della L. 2359/1865, avendo riguardo alla circostanza che trattasi di procedura anteriore al nuovo testo unico sulle espropriazioni. Sia la Cassazione che il Consiglio di Stato ritengono, infatti, che i termini di cui si discute (inizio e fine lavori e delle espropriazioni) debbano essere indicati nelle delibere di localizzazione in parola, sul convincimento che, quando l'art. 5 della L. 865/71 rinvia alle disposizioni in vigore per l'attuazione dei piani di zona, non si riferisce anche alle disposizioni che fissano nel tempo l'efficacia degli stessi.

Orbene, nel nostro caso, il CTU ha rinvenuto una sola delle due serie di termini e per di più nel decreto d'occupazione in via d'urgenza; difetta, quindi, l'indicazione dei suddetti termini, considerato che la delibera di localizzazione non è stata rinvenuta dal CTU e quella di assegnazione non reca i doppi termini.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale omissione, totale o parziale, ha come effetti la carenza di potere della P.A. e quindi l'occupazione usurpativa.

In conclusione, sia che la fonte della supposta dichiarazione di pubblica utilità sia il piano di zona, come ritiene questo Giudicante, sia che essa sia la localizzazione ex art. 51 L. 855/71 ed art. 3 L. 247/74, ci si trova comunque, per i suesposti motivi, in presenza di un'occupazione usurpativa, in quanto disposta ed eseguita in carenza ab origine della dichiarazione di P.U.

Gli effetti della qualificazione come usurpativa dell'occupazione dei suoli di proprietà dell'attore Parente sono i seguenti :

- il proprietario non perde la proprietà delle aree, anche se l'opera è stata eseguita e può sempre chiederne la restituzione. Trattasi, infatti, di un diritto imprescrittibile, salvo gli effetti dell'usucapione;

Il proprietario può rinunciare al suo diritto alla restituzione, optando per il risarcimento dei danni; in tal caso, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, non opera la decurtazione prevista dall'art. 5 bis, co. 7bis della L. 359/92 ed il danno per la perdita della proprietà è pari all'intero valore di mercato delle aree;

- per quanto concerne i danni per mancato utilizzo, trattandosi di occupazione usurpativa, non ricorre la competenza funzionale (pure eccepita) della Corte di Appello, non essendoci mai stata un'occupazione legittima.

Fissati i suindicati principi, passiamo ad esaminare in concreto l'operato del CTU, ing. Angelo P. Zerrillo.

Il tecnico incaricato ha, innanzitutto, qualificato come edificatorio il suolo di cui trattasi. Tale qualificazione è, a giudizio di questo Giudicante, condivisibile ed infondata sono le eccezioni e le censure sollevate

avverso tale qualificazione dalle parti convenute.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, "ove il PRG o il programma di fabbricazione o altri strumenti urbanistici prevedano l'edificabilità della zona o comprensorio in cui è ubicato il fondo espropriato, siffatta destinazione legale è di per sé sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità" (cfr. Cass. I n. 12408/2000).

Il criterio dell'edificabilità di fatto, invece, ricorre in difetto della disciplina legale, in assenza cioè di un vigente PRG o in caso di decadenza del vincolo (cfr. Cass. I nn. 9242/97 e 15519/01).

Nella fattispecie in esame, l'ing. Zerrillo ha accertato la ricorrenza sia dell'una e sia dell'altra condizione.

Per determinare il più probabile valore di mercato dei suoli, il CTU si è attenuto al criterio sintetico comparativo, seguendo i principi fissati in materia dalla Suprema Corte. Lo stesso ha poi provveduto a qualificare le aree base al loro utilizzo effettivo ed alla loro utilizzabilità per quelle ditte, pari a complessivi mq. 859.

In sintesi, secondo il C.T.U. ing. Zerrillo, sono state occupate dalle Cooperative, ai fini dell'utilizzazione edificatoria, le seguenti aree: Coop. Virgo Fidelis mq. 6.054, Coop. Concordia mq. 8.049, Coop. Italia Mia mq. 738, tutte irreversibilmente trasformate, nel mentre mq. 859 sono aree reliquate ed oggettivamente non più utilizzabili dall'attore, in quanto - per la loro dimensione ed ubicazione - possono essere destinate solo a verde o essere assorbite dagli ampliamenti o miglioramenti della viabilità realizzata, da cui, in sostanza, sono state generate.

In base al criterio comparativo seguito, l'ing. Zerrillo ha stimato in 125.000 L./mq. (€ 64,57), alla data del 1990, il valore di mercato delle aree oggetto di causa e, tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare, ha

stimato in 127.000 L./mq. (€ 65,59) detto valore al 1992 ed in 131.500 L./mq. (€ 67,91) detto valore al 1993, date in cui, secondo il C.T.U. Zerrillo, è avvenuta l'irreversibile trasformazione del suolo, ed esattamente : per la Coop. Virgo Fidelis marzo 1992, per la Coop. Concordia settembre 1992 e per la Coop. Italia Mia marzo 1993.

Effettuando, però, ulteriori approfondimenti in ordine al criterio comparativo seguito dall'ing. Zerrillo per effettuare le suindicate stime, utilizzando comunque i dati storici dallo stessi reperiti e riportati nella sua relazione, appare equo rettificare leggermente il valore del suolo stimato dal C.T.U., riducendolo da 125.000 L./mq. (€ 64,57) a 110.000 L./mq. (€ 56,81) alla data del 1990 e quindi a 111.000 L./mq. (€ 57,33) al 1992 ed a 112.000 L./mq. al 1993, tenendo conto degli incrementi di valore medi nel frattempo intervenuti nel mercato immobiliare.

I suindicati valori sono, inoltre, anche assolutamente allineati con le valutazioni effettuate dal primo C.T.U., prof. ing. Carlo Viggiani, che ha valutato i suoli di cui trattasi in 116.000 L./mq. (€ 59,91) alla data dello ottobre 1995.

Essendo stata, pertanto, qualificata come usurpativa l'occupazione dei suoli di proprietà dell'attore Parente, allo stesso compete il controvalore dei beni appresi alla data della sostanziale, irreversibile trasformazione delle aree, cioè : per la Coop. Virgo Fidelis L. 111.000 x mq. 6054 = L. 671.994.000 (€ 347.055,94), per la Coop. Concordia L. 111.000 x mq. 8049 = L. 893.439.000 (€ 461.422,73) e per la Coop Italia Mia L.112.000 x mq.738= L. 82.656.000 (€ 42.688,26)

Inoltre, all'atto del concretizzarsi dell'irreversibile trasformazione dei suoli appresi, deve ritenersi anche determinata la perdita di utilità, per l'attore delle aree reliquate, pari a mq. 859, il cui valore, a 111.000

L./mq. (va tenuto presente, infatti, che il 95% delle aree è stato trasformato nel 1992), è pari a L. 95.349.000 (€ 49.243,65). Si ritiene equo ripartire detto valore in base alle percentuali di suolo apprese dalle singole Cooperative, ed esattamente: Coop. Virgo Fidelis 40% (incidenza € 19.700,00), Coop. Concordia 55% (incidenza € 27.000,00) e Coop. Italia Mia 5% (incidenza € 2.543,00).

All'attore compete ancora il risarcimento per il mancato godimento dei suoli dalla data dell'immissione in possesso sino alla data dell'irreversibile trasformazione dei suoli stessi, calcolato sulla base dell'interesse legale (all'epoca il 10%), senza la prova del maggior danno. Detto risarcimento va così determinato per le quote a carico delle singole Cooperative convenute:

- Virgo Fidelis mq. 6054 x 111.000 = Lm. 671,994 (€ 347.055,94) valore mercato, al tasso del 10%, per gg. 123 (13/11/91-15/03/92) = L. 22.913.000 (€ 11.833,60) di indennizzo per mancato godimento;

- Concordia mq. 8049 x 111.000 = Lm. 893,439 (€ 461.422,73) valore di mercato, al tasso del 10%, per gg. 167 (01/04/92-15/09/92) = L. 40.878.000 (€ 21.111,70) di indennizzo per mancato godimento;

- Italia Mia mq. 738 x 112.000 = Lm. 82,656 (€ 42.688,26) valore di mercato, al tasso del 10%, per gg. 347 (02/04/92-15/03/93) = L. 7.858.000 (€ 4.058,30) di indennizzo per mancato godimento.

Sulle innanzi indicate somme dovute all'attore a titolo di risarcimento stimato alle date di irreversibile trasformazione dei lotti edificatori da parte delle Cooperative convenute, nonché dei reliquati, spetterà la rivalutazione in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'irreversibile trasformazione e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dopo tale data, decorreranno gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva (capitale e rivalutazione) fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Al contrario, sulle somme liquidate all'attore a titolo di indennità di occupazione, avendo le stesse natura di debito di valuta, competeranno al Parente gli interessi moratori, in difetto di prova di maggior danno, nella misura legale, con decorrenza dalla data dell'irreversibile trasformazione e sino all'effettivo soddisfo.

In sede di precisazione delle conclusioni, come già detto, il Parente aveva provveduto a ridimensionare la propria originaria domanda, abbandonando i capi relativi ai danni per violazione del vincolo paesistico ed i danni arrecati alla stabilità del pendio (le conclusioni finali avevano, infatti, riguardato esclusivamente il capo relativo al risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, avendo il Parente anche rinunciato alla domanda di restituzione dei suoli).

Non si provvede, quindi, a trattare dei due innanzi indicati capi oggetto di rinuncia da parte dell'attore, anche se, per completezza, va fatto presente che entrambi i C.T.U. hanno categoricamente escluso qualsiasi danno alla staticità delle residue parti del fondo Parente derivante dalla realizzazione degli immobili costruiti dalle Cooperative.

Va, infine, chiarito che le convenzioni intercorse tra il Comune di Benevento e le singole Cooperative convenute sono assolutamente estranee all'attore Parente, essendo, al più, elementi per regolare in altra sede i loro rapporti.

Per quanto riguarda, quindi, il rapporto con l'attore, trattandosi, come detto, di mera attività materiale, è inconfutabile il concorso di causa, nel senso che l'operare del Comune con ogni singola Cooperativa convenuta è stato elemento necessario e sufficiente a determinare il singolo evento dannoso (cfr. Cass. n. 9049/92).

Ne consegue la solidarietà passiva del Comune con ogni singola Coopera-

tiva nei confronti dell'attore, salvo il diverso regolamento nei loro rapporti.

Sicché, alla stregua di tali risultanze processuali, ed, in particolare delle due C.T.U. agli atti di causa, precise, circostanziate ed immune da vizi, anche di ordine logico, consegue che la domanda, come proposta dallo attore, e nei limiti innanzi precisati, è fondata e merita accoglimento.

Secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., all'attore spetta provare i fatti fondanti della sua pretesa ed al convenuto i fatti estintivi, modificativi od ostativi il diritto azionato dall'attore.

Nella fattispecie in esame, l'attore lamentava un'illecita aggressione alla propria proprietà, per cui, ex art. 2697 c.c., gli spettava provare la proprietà del fondo e la ricevuta aggressione allo stesso.

Tale onere è stato certamente soddisfatto, giacché che il fondo de quo di proprietà del Parente è circostanza pacifica tra le parti e comunque risulta dagli atti di provenienza comunale, e così anche l'aggressione alla proprietà, oltre che essere pacifica tra le parti come fatto materiale, risulta dagli atti di provenienza comunale.

Di converso, per ottenere l'invocato rigetto della domanda attrice, i convenuti avrebbero dovuto dimostrare che non si trattava di un'illecita aggressione, ma di un'apprensione e successiva trasformazione del fondo dell'attore nell'esercizio di un legittimo potere, avrebbero dovuto provare la preesistenza e persistenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Ma, tale onere probatorio non è stato compiutamente assolto da parte dei convenuti, per cui, per pervenire alle innanzi esposte conclusioni, si è dovuto procedere all'analisi della documentazione acquisita dal C.T.U., Zerrillo, anche se la consulenza, di per sé, non è strumento di prova.



Ma, oltre al mancato adempimento dell'onere probatorio cedente a carico dei convenuti, ex art. 2697 c.c., già di per sé sufficiente a fare rigettare le loro eccezioni, va anche evidenziato che i loro rilievi e le loro osservazioni non possono ritenersi fondate, sia in fatto sia in diritto, e vanno pertanto disattese.

Nulla spetta per eventuali altri titoli di danno, in mancanza di elementi probatori.


Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. T. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede :

a) accoglie la domanda proposta dall'attore Parente Erennio e, per l'effetto, condanna, il Comune di Benevento, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t., e le Cooperative convenute, in persona dei loro Presidenti, legali rappresentanti p.t. (con il vincolo della solidarietà tra Comune e ciascuna Cooperativa rispetto alla singola e specifica area assegnata), allo immediato pagamento, in favore dell'attore, delle sottoindicate somme : 1) Coop. Virgo Fidelis € 347.075,64 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15/03/92 e quota parte delle aree reliquate + € 11.833,60 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo ; 2) Coop. Concodia € 488.422,73 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15/09/92 e quota parte delle aree reliquate + € 21.111,70 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo ; 3) Coop. Italia Mia € 45.231,26 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15/03/93 e quota parte delle aree reliquate + € 4.058,30 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo;

b) le somme innanzi indicate a titolo di controvalore dei beni appresi



e di quota parte delle aree reliquate andranno rivalutate in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data delle singole irreversibili trasformazioni (ed esattamente: Virgo Fidelis € 347.075,64 dal 15/03/92, Concordia € 488.422,73 dal 15/09/92, Italia Mia € 45.231,26 dal 15/03/93) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente, decorreranno gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva (capitale e rivalutazione) fino alla data dell'effettivo soddisfo;

c) le somme innanzi indicate sub a) a titolo di indennizzo per il mancato godimento del suolo, aventi natura di debiti di valuta, andranno maggiorate degli interessi moratori, al tasso legale, con decorrenza dalle date delle singole irreversibili trasformazioni (ed esattamente: Virgo Fidelis euro 1.833,60 dal 15/03/92, Concordia € 21.111,70 dal 15/09/92, Italia Mia euro 1.058,30 dal 15/03/93) e fino all'effettivo soddisfo;

d) condanna le parti convenute -in solido tra loro, come innanzi specificato sub a)- al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 48.926,00 (di cui € 926,00 per spese, € 13.000,00 per diritti ed € 35.000,00 per onorari), oltre rimb.forf., CPA ed IVA, come per legge. Le spese sono state liquidate in base allo scaglione corrispondente all'effettivo importo cui sono stati condannati complessivamente i convenuti;

e) pone le spese per l'A.T.P. e per le due C.T.U. a carico dei convenuti -sempre in solido tra loro, come innanzi specificato sub a)- dichiarando questi obbligati a rimborsare all'attore le spese da quest'ultimo sostenute a tale titolo, dietro presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;

f) si specifica che sia le spese processuali, sia le spese per A.T.P. e C.T.U., di cui ai precedenti punti d) ed e), andranno poste a carico delle Cooperative -sempre, come detto, con il vincolo della solidarietà tra Comune e ciascuna Cooperativa- in base alle seguenti percentuali : Virgo Fidelis 45%, Concordia 55% ed Italia Mia 5%, *in considerazione del loro interesse alla causa.*

Benevento, 16/11/2007.

Il G.I. est.

(dott. Pasquale De' Vecchio)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 30 NOV 2007

*[Signature]*

# TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a conoscenza il presente titolo, al pubblico ministero di dare assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di conservarli quando ne siano legittimamente richiesti.

Benevento 12/2/2008

IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia

esecutiva rilasciata in data 12/2/2008



all'avv. Perente Erenno

Benevento, 14 MAR 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

dr.ssa Rosanna GRASSO



## Relata di notifica

Oggi                      febbraio 2009, ad istanza dell'Avv. Angelica Parente, procuratore e difensore dell'Avv. Erennio Parente,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo, per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, ho notificato e dato copia esecutiva della sentenza n. 1627/07, emessa in data 16.11.2007 dal Tribunale Civile di Benevento - Sezione Stralcio, nel giudizio avente numero 3149/93 di R.G., a:

Comune di Benevento, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Benevento, via Annunziata, Palazzo Mosti, quivi portandomi e consegnandone copia a mani di

\* MANO DI *Dionigi Giuseppe*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*AM 5/2/09*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
V. *FALCO*  
Ufficiale Giudiziario (23)

**TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO**

**ATTO DI PRECETTO**

Per l'Avv. Erennio PARENTE, nato a Ceppaloni (BN) il 2.11.1927 (PRNRNN27A02C476L), rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Angelica Parente, giusta mandato a margine del presente atto, ed entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio in Benevento, alla via delle Poste, n. 11;

Il sottoscritto Avv. Erennio Parente, nato a Ceppaloni (BN) il 2.01.1927 e residente in Benevento alla Via Pacevecchia, 50 (C.F.: PRNRNN27A02C476L), informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego ad essere rappresentato e difeso nel procedimento di cui al presente atto conferendo allo uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, quietanzare, ed incassare somme, ritenendo fin da ora per rato e fermo ogni suo operato, anche ai sensi dell'art. 10 L. 675/96, l'Avv. Angelica Parente ed eleggo domicilio presso il suo studio in Benevento, via delle Poste, 11.

**Premesso**

- Che con atto di citazione del 20.10.1993 l'Avv. Erennio Parente - proprietario di un fondo sito in Benevento (in Catasto Partita 12129 F. 104 Mappale 42), classificato, nella tav. 7 bis del vigente PRG, in parte a CP (edilizia pubblica residenziale) ed in altra parte a servizi di zona territoriale, assoggettato a vincolo paesaggistico con D.M. del 30.11.1973 ex L. 1497/1939 - traeva dinanzi al Tribunale Civile di Benevento le Cooperative 'Virgo Fidelis', 'Italia Mia', 'Concordia' nonché il Comune di Benevento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, per ivi ottenere, in via principale, la solidale condanna alla restituzione delle aree usurpativamente occupate ed al ripristino dei luoghi con demolizione degli eventuali manufatti realizzati, oltre il risarcimento di tutti i danni; in via subordinata, il pagamento del giusto valore delle suddette aree. Deduceva, in proposito, tra l'altro, che il Comune di Benevento ebbe ad adottare, per tali aree, un piano di zona ex L. 167/62 senza però aver previamente acquisito né il preventivo parere né il parere del CTR ai fini sismici ex l.r. 9/83; che la procedura espropriativa e di occupazione in via d'urgenza era illegittima in quanto posta in essere in assenza della dichiarazione di P.U., sicché l'operata

Autorizzo lo stesso procuratore ad utilizzare i dati sensibili comunicati, nonché i documenti forniti per la causa de qua ed alla loro successiva archiviazione, esentandolo sin da ora da ogni responsabilità in merito.

Visto per autentica  
Avv. Angelica Parente

*[Signature]*

009953

*[Handwritten notes]*  
10/5/10

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO Via delle Poste, 11 - Tel. 0824/24012

occupazione assolutamente arbitraria e perciò stessa abusiva; che le assegnazioni dei suoli erano illegittime in quanto operate a favore di soggetti che non avevano i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alle aree in piano di zona ex L. 167/62; che le concessioni edilizie erano illegittime sia perché rilasciate in attuazione di un piano di zona in variante al PRG ed approvato in violazione della tipica procedura di legge sia perché in contrasto con il vigente PRG per destinazione d'uso, altezze e volumetrie sia perché attuative di un piano di zona non esecutivo per difetto del 'rende noto sindacale'; che il realizzato era del tutto difforme dall'autorizzato per sagome, per giaciture, per volumetrie, per superfici e per altezze; che le opere in corso di realizzazione erano comunque distruttive dell'ambiente tutelato dal D.M. del 30.11.1973; che erano stati effettuati sbancamenti e tagli nella collina tali da compromettere l'assetto idrogeologico e, quindi, la stabilità del pendio, con pericolo di frane e smottamenti per la restante proprietà dell'attore;

- Che, ritualmente costituitesi le parti convenute nel giudizio iscritto al n. 3149/93 di R.G., il Tribunale di Benevento, dopo aver con sentenza parziale N. 819/94 del 15.11.1994 riconosciuto la propria giurisdizione a decidere sulla questione, nominava il C.T.U., nella persona dell'Ing. Carlo Viggiani, anche per la quantificazione del controvalore dei beni appresi e dei lamentati danni;

- Che all'Ing. Carlo Viggiani l'Avv. Erennio Parente, a titolo di compensi, provvisoriamente posti a carico di esso Avv. Parente, corrispondeva la somma di € 6.572,31=;

- Che avendo, però, detto c.t.u. omesso di rispondere a taluni dei quesiti formulati dal Tribunale, su

istanza attorea il Tribunale di Benevento con ordinanza del 22.06.2000 disponeva il rinnovo della c.t.u., nominando l'Ingegnere Civile Edile Angelo Zerrillo;

- Che all'Ing. Angelo Zerrillo l'Avv. Erennio Parente, a titolo di compensi, provvisoriamente posti a carico di esso Avv. Parente, corrispondeva la somma di € 15.491,51=;

- Che all'udienza del 14.6.2007 venivano precisate le conclusioni e la causa spedita a sentenza;

- Che il Tribunale civile di Benevento, Sezione Stralcio, con sentenza n.1627/2007, datata 16.11.2007, pubblicata il 30.11.2007, in accoglimento della domanda attorea, definendo il giudizio avente N. 3149/93 di R.G., così decideva: "(...) a) accoglie la domanda proposta dall'attore Parente Erennio e, per lo effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t., e le Cooperative convenute, in persona dei loro Presidenti, legali rappresentanti p.t. (con il vincolo della solidarietà tra Comune e ciascuna Cooperativa rispetto alla singola e specifica area assegnata), all'immediato pagamento, in favore dell'attore, delle sotto indicate somme: 1) Coop. Virgo Fidelis € 347.075,64 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.3.1992 e quota parte delle aree reliquate + € 11.833,60 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo; 2) Coop. Concordia € 488.422,73 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.9.1992 e quota parte delle aree reliquate + € 21.111,70 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo; 3) Coop. Italia Mia € 45.231,26 a titolo di controvalore dei beni appresi al 15.3.93 e quota parte delle aree reliquate + € 4.058,30 quale indennizzo per il mancato godimento del suolo; b) le somme innanzi indicate a titolo di controvalore dei

beni appresi e di quota parte delle aree reliquate andranno rivalutate in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data delle singole irreversibili trasformazioni (ed esattamente: Virgo Fidelis € 347.075,64 dal 15.3.92, Concordia € 488.422,73 dal 15.9.92, Italia Mia € 45.231,26 dal 15.3.93) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente decorreranno gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva (capitale e rivalutazione) fino alla data dell'effettivo soddisfo; c) le somme innanzi indicate sub a) a titolo di indennizzo per il mancato godimento del suolo, aventi natura di debiti di valuta, andranno maggiorate degli interessi moratori, al tasso legale, con decorrenza dalle date delle singole irreversibili trasformazioni (ed esattamente: Virgo Fidelis € 11.833,60 dal 15.3.1992, Concordia € 21.111,70 dal 15.9.92, Italia Mia € 4.058,30 dal 15.3.93) e fino all'effettivo soddisfo; d) condanna le parti convenute - in solido tra loro, come innanzi specificato sub a) - al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 48.926,00 (di cui € 926,00 per spese, € 13.000,00 per diritti ed € 35.000,00 per onorari), oltre rimb. Forf., cpa ed IVA (...)"

- Che la sentenza n. 1627/2007 emessa il 16.11.2007 dal Tribunale civile di Benevento - Sezione Stralcio (Giudice Onorario Dr Pasquale Del Vecchio), depositata il 30.11.2007, nel giudizio civile avente N. 3149/93 di R.G., conforme all'originale e munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante pro tempore, presso la Casa Comunale, in data 5 febbraio 2009;



- Che non avendo sino ad oggi il Comune di Benevento - obbligato in solido con le Cooperative Virgo Fidelis, Concordia ed Italia Mia - dato esecuzione a detta sentenza, l'istante intende, nei suoi soli confronti, promuovere l'azione per il recupero del credito;

- Che, tuttavia, dalla sorte risarcitoria indicata e specificata in sentenza va detratta la somma di Lire 416.674,404= (pari ad euro duecentoquindicimila/19), già incassata dall'Avv. Erennio Parente in virtù del decreto prot. 000332/2001 a mezzo del quale il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., autorizzava la Cassa DD.PP. a pagare, a titolo di indennità di espropriazione e legittima occupazione, la somma di Lire 416.674,404= (pari a euro duecentoquindicimila/19).

Tutto ciò premesso, l'Avv. Erennio Parente ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

#### I N T I M A

#### E F A P R E C E T T O

al COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in Benevento, via Annunziata, Palazzo Mosti, di pagare nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto di precetto, la somma di Euro 1.288.756,41= (eurounmilio-  
neduecentottantottomilasettecentocinquantasei/41).

Oltre le spese ulteriori, diritti successivi, interessi maturandi da oggi sino al giorno dell'effettivo soddisfo e le successive occorrenze, con espresso avvertimento che in difetto di pagamento nel termine sopraindicato, si procederà ad esecuzione forzata mobiliare, immobiliare, diretta e/o presso terzi. Somma, questa, così distinta:

I.). Comune di Benevento per Coop. Virgo Fidelis =  
Totale € 312.656,22:

- Controvalore dei beni appresi al 15.3.1992 e quota parte delle aree reliquate = € 234.257,00.

Somma, questa, così calcolata: € 347.075,64 (liquidati in sentenza) più rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 15.03.1992 sino al 30.09.2000 (data in cui veniva corrisposta all'istante la somma di euro duecentoquindicimila/19) = € 449.276,00. Meno quella corrisposta di euro duecentoquindicimila/19 = € 234.257,00;

- Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della somma di € 234.257,00 dal 1° 10.2000 sino al 30.11.2007 (pari a € 38.419,81) = totale € 272.676,81.
- Interessi legali maturati sulla somma di € 272.676,81 dal 1° 12.2007 sino all'odierna data (pari a € 17.649,23) = totale € 290.326,04.
- Indennizzo per il mancato godimento del suolo (pari ad € 11.833,60, come liquidato in sentenza) più gli interessi moratori al tasso legale, da calcolarsi dal 15.03.1992 alla odierna data (pari a € 22.330,18) = totale complessivo € 312.656,22.

II.). Comune di Benevento per Coop. "Concordia" =

Totale € 808.765,52:

- Controvalore dei beni appresi al 15.9.1992 e quota parte delle aree reliquate = € 488.422,73.
- Rivalutazione monetaria della somma di € 488.422,73 secondo gli indici ISTAT dal 15.09.1992 sino al 30.11.2007 (pari a € 234.756,81) = totale € 723.179,54.
- Interessi legali maturati sulla somma di € 723.179,54 dal 1° 12.2007 sino all'odierna data (pari a € 46.808,50) = totale € 769.988,04.
- Indennizzo per il mancato godimento del suolo (pari ad € 21.111,70, come liquidato in sentenza) più gli interessi moratori al tasso legale, da calcolarsi dal 15.09.1992 alla odierna data (pari a € 17.665,78) = totale complessivo € 808.765,52.

III.). Comune di Benevento per Coop. "Italia Mia" =  
€ 77.096,15:

- Controvalore dei beni appresi al 15.3.1993 e quota parte delle aree reliquate = € 45.231,26.
- Rivalutazione monetaria della somma di € 45.231,26 secondo gli indici ISTAT dal 15.03.1993 sino al 30.11.2007 (pari a € 20.366,08) = totale € 65.597,34.

- Interessi legali maturati sulla somma di € 65.597,34 dal 1°.12.2007 sino all'odierna data (pari a € 4.245,83) = totale € 69.843,17.
- Indennizzo per il mancato godimento del suolo (pari ad € 4.058,30, come liquidato in sentenza) più gli interessi moratori al tasso legale, da calcolarsi dal 15.03.1993 alla odierna data (€ 3.194,68) = totale complessivo € 77.096,15.

IV.). Diritti, onorari e spese come liquidate in sentenza = € 88.893,82:

- € 13.000,00= per diritti;
- € 35.000,00= per onorari;
- € 926,00= per spese;
- € 1920,00= ~~ru € 8000,00~~ per CPA 4%;
- € 9.984,00= ~~ru € 49920,00~~ per IVA 20%;
- € 6000,00= ~~ru € 8000,00~~ per rimb. Forf. 12,50%
- € 6.572,31= per onorari C.T.U., Ing. Carlo Viggiani (come da fattura N. 3 del 25.02.1998, saldata dall'Avv. Parente);
- € 15.491,51= per onorari C.T.U., Ing. Angelo Pompeo Zerrillo, saldati dall'Avv. Parente;

V.). Spese del presente atto di precetto, che qui di seguito si indicano:

	Diritti	Spese
Richiesta copie esec. sent.	€ 42,00	€ 60,00
Accesso ufficio ritiro copie	€ 42,00	
Disamina titolo esecutivo	€ 42,00	
Delega e aut. Firma	€ 42,00	
Atto di precetto	€ 168,00	
Datt. e collaz.	€ 42,00	
Notifica atto	€ 42,00	€ 8,00
Esame relata notifica <del>€ 62,00</del>	<del>€ 168,00</del>	
	€ 588,00	€ 68,00
	<del>€ 62,00</del>	
<b>Onorario</b>		
Redazione precetto	€ 435,00	
IVA <del>ru € 932,88</del>	<del>€ 212,78</del>	186,57

Cpa in € 897,00

€ ~~40,92~~ 35,88


Totale € ~~1.344,70.~~ € 1187,65

Totale s/ve  
€ 90.081,00

E, così, per un totale complessivo pari ad Euro 1.288.756,41=(eurounmilione duecentottantottomilasettecentocinquantasei/41).Oltre le spese ulteriori, diritti successivi, gli interessi maturandi da oggi sino al giorno dell'effettivo soddisfo e le successive occorrende, con avvertimento che in difetto di pagamento nel termine sopraindicato, si procederà ad esecuzione forzata mobiliare, immobiliare, diretta e/o presso terzi.

23 aprile 2010

Avv. Angelica Parente



RELATA DI NOTIFICA.

A richiesta ed istanza dell'Avv. Angelica Parente, nella qualità di procuratore domiciliatario dell'Avv. Erennio Parente. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ove per la carica risiedo, ho notificato e dato copia del suesteso atto di precetto di pagamento, perché ne abbia piena e legale scienza, al Comune di Benevento, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso Palazzo Mosti, in Benevento, quivi consegnandomne copia conforme all'originale a mani di

A mani del resp. uff. protocolla Sig.ra  
CRISCUOLO FRANCESCA  
alla ricezione atti l.g.

07 MAG. 2010

TRIBUNALE BENEVENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3  
PASQUALE DE MICHELE

BIGLIETTO DI CANCELLERIA  
(Art. 136 c.p.c.; 45 R.D. 18-12-1941, n. 1368)

N. 3148/83 Ruolo generali affari civili  
N. Ruolo del Giudice Istruttore

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione \_\_\_\_\_

6238

Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza  
(Artt. 134, 170 Cod. Proc. Civ.)

IL CANCELLIERE

in esecuzione agli artt. 134 e 170 C.P.C.; comunica alle parti costituite

- avv. Eremio Parente - B.W.
  - avv. Silvio Ferrate - B.W.
  - avv. Ugole Di Donato - B.W.
  - avv. Giovanni D'ontefunes - B.W.
  - avv. Roberto Aczzo - B.W.
  - avv. Gaetano Testa - B.W.
  - ing. Carlo Napolani - Post. 281 - Napoli -
- causa tra Eremio Parente  
e Comune Benevento.  
il G-9 di Tazza -

ha pronunciato in data \_\_\_\_\_ la seguente

ORDINANZA

(ud. 3-4-84)

Benevento, li 27-5-84

Il Collaboratore/Assistente in CANCELLERIA  
dr. Carlo Colantuoni

Per ricevuta comunicazione.

Benevento, li \_\_\_\_\_

(firma)

NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Collaboratore/Assistente UNEP addetto al  
ho notificato il presente biglietto a avv. M. Di Donato  
mediante consegna a MANI COME DALL'ORIGINALE

Per, li 28/5 1984

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Totale onorario 14.170.500

Ai sensi della Legge 08.07.80 n. 319, Art. 5, si applica una aumento del doppio dell' onorario per prestazione di eccezionale difficoltà e complessità.

14.170.500 x 2 = 28.341.000

Spese

n. 4 trasferte Napoli-Benevento e ritorno:

km 84 x 4 x 2 x 1960/5 = 263.424

Dattilografia e disegni 100.000

Totale 363.424

Totale onorario + spese £ 28.704.424

Addizionale CNPAIA 2% £ 574.088

Totale 29.278.512

IVA 19% £ 5.562.917

Totale £ 34.841.429

MARCHE DA BOLLO 400.000 Totale 34.941.429

Napoli, 19.05.97

(Prof. ing. Carlo Viggiani)

Carlo Viggiani

IL C. I. dott. Luigi Casella

di specie gli art. 4 (quinto u. 2) e 13 (quinto u. 1) del D.P.R. 27 luglio 1988, n. 31

LIQUIDA

al ricevente in capo di ufficio

1. # 10.097.500 # (1) per onorario, oltre IVA e contributo

1. # 463.424 # per spese;

per il ... a carico dell'attore.

Benevento 27.5.97

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(1) di cui £ 2.089.500, con cui versato ai sensi dell'art 13 DPR citato e £ 8.008.000 per u. 800 trascorsi



## Tribunale di Benevento

Page 1 of 2

3458

Sezione ST - C/O Tribunale Benevento  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 3149/1993  
Numero di ruolo sezione: 371/1993  
Giudice: GRASSO GIUSEPPE

Data prossima udienza: 11/06/2004 Ore: 09.30  
**DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.**

Nella causa promossa da:

Attore principale PARENTE ERENNIO  
Avv. FERRARA SILVIO  
Avv. PARENTE ERENNIO  
Convenuto principale COMUNE BENEVENTO  
Avv. DI DONATO NICOLA

**OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita**

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL  
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO  
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 30/04/2004, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE  
**DECRETO**

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

**LIQUIDA**

AL C.T.U. ZERRILLO ANGELO POMPEO  
VIA COLONNETTA - 82100 BENEVENTO BN

PER:

- 1) N. 0 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 0,00
- 2) ONORARI EURO 14.742,33
- 3) SPESE EURO 749,18

E COSI' UN TOTALE DI EURO 15.491,51 + I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO  
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI  
parte richiedente.

**SI NOTIFICHA:**

C.T.U. ZERRILLO ANGELO POMPEO  
VIA COLONNETTA - 82100 BENEVENTO BN  
Avv. MONTEFUSCO GIOVANNI - VIA TRAIANO, 45 - 82100 BENEVENTO BN  
Avv. PROZZO ROBERTO - VIA N. DA MONTEFORTE, 5 - 82100 BENEVENTO BN  
Avv. DI DONATO NICOLA - PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 82100 BENEVENTO BN  
Avv. FERRARA SILVIO - VIALE ROTILI 88 - 82100 BENEVENTO BN



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

UFFICIO UNICO NOTIFICHE E SOLICITAZIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho  
notificato copia del presente atto al Sig.

Chir M. Di Biase

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

**COME ALL'ORIGINALE**

*Chir M. Di Biase*

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

58766  
2008

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

### Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.

In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Benevento al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

#### Avv. Erennio Parente euro 90.081,27.

Sono presenti :

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### IL COLLEGIO

#### Premesso

- che il credito è relativo alle spese legali a favore dell'avv. Erennio Parente di cui alla Sentenza del Tribunale di Benevento n. 1627/2007, notificata in forma esecutiva il 5/2/2008 e successivo atto di precetto;
- che il Comune ha dovuto sostenere ulteriori spese per il precetto pari ad euro 1.187,45, apparentemente senza alcun giustificato motivo per il ritardo del pagamento;

#### rilevato

- che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza, né si è provveduto nei due esercizi successivi;
- che il pagamento relativo alle spese di precetto di euro 1.187,45 potevano essere evitate;
- che non sono state liquidate le somme indicate in Sentenza relative alle indennità di esproprio pari ad euro 1.288.756,41 di cui al precetto notificato al Comune di Benevento in data 7/5/2010, prot. N. 13474;
- che nella motivazione della Sentenza si legge che il procedimento di esproprio non è sorretto da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità,

#### invita

il Consiglio Comunale a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato: il difetto di occupazione, il pagamento delle spese legali successive alla Sentenza, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato il pagamento delle spese conseguenti alla predetta Sentenza,

#### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- la Sentenza n. 1627/2007;
- il Precetto notificato in data 7/5/2010,
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

#### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardato per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

#### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell'avv. Avv. Erennio Parente euro 90.081,27.

Benevento, 06/06/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza

*[Handwritten signatures]*



# Città di Benevento

## SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

*Prot. 89336  
14.11.2013*

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.


Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

*Avv. M. Mercuri  
Miyuk  
Della RAFFA  
Giov. Orsini*



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 9

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE

FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Curatela Fallimento Miele Angela Maria ed Eredi Raffio SNC, IN PERSONA DEL CURATORE p.t. Minicozzi Rocco**

Codice Fiscale/Partita IVA:

Domiciliato c/o lo studio professionale Avv. Domenico DE CHIARO - Via Torretta 3 - 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Rimborso spese legali spettanti alla : Curatela Fallimento Miele Angela Maria ed Eredi Raffio SNC, IN PERSONA DEL CURATORE p.t. Minicozzi Rocco, in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/2007 notificata in forma esecutiva il 18/01/2010 e successive come per legge;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/2007 notificata in forma esecutiva il 18/01/2010; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2010.

IMPORTO LORDO: **Euro 4.924,78** (di cui €. 654,26 per IVA ed €. 125,82 per CPA).

**TOTALE CREDITO Euro 4.924,78**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013

  
IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di **Euro 4.924,78** è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2 imp. 906/2011 sub 9, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo ai

*seguenti cui è riferibile il debito*  
Benevento,

23/01/2014

  
IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: CURATELA FALLIMENTO MIELE ANGELA MARIA ED EREDI RAFFIO SNC, IN PERSONA DEL CURATORE P.T. MINICOZZI, ROCCO  
Oggetto della spesa: RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3788/07 RESA NEL GIUDIZIO COMUNE DI MIELE ANGELA MARIA NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 18.1.2010 E SUCCESSIVE COME PER LEGGE

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3788/07 NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 18.1.2010

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 6.926,78 <sup>di cui</sup> Euro 654,26 per I.V.A. ed Euro 125,82 per C.P.A.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO** 6.926,78

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

05 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

DOMENICO DE CHIARO  
CINANTE IN CASSAZIONE  
C.A. n. 3 - 82100 BENEVENTO  
312863 - Tel. v. Fax (0824) 4442  
C.A. n. 11 - 82100 BENEVENTO  
C.F. DOH/11/C 5 - 178  
C.A. n. 11 - 82100 BENEVENTO

3788/2007

COPIA

R. G. n. 3984/06  
Causa n. 5135  
Rep. n. 545  
Est. dr. G. de DONATO  
Oggetto: RISARCIMENTO DA  
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE,

composta dai magistrati signori:

- 1) dott. Luigi Martone
- 2) dott. Giancarlo de Donato
- 3) dott. Magda Cristiano

Presidente  
Consigliere all.  
Consigliere rel.

COMUNE DI BENEVENTO  
001406 18GEN 10  
PROTOCOLLO GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3984/06 RG, ad oggetto: "Risarcimento da occupazione illegittima", passata in decisione all'udienza collegiale del 9.11.2007 e vertente

t r a

COMUNE DI BENEVENTO, c.f. 0007427620, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Nicolella, con il quale domicilia in Napoli, via San Carlo n. 26, presso lo studio dell'avv. Luigi Imperlino, per procura a margine della citazione in appello;

- APPELLANTE -

e

MIELE ANGELA MARIA, residente in Benevento, via Pomerio n. 3, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi Raffio, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Chiaro, con il quale domicilia in Napoli, via Chiaia n. 216, presso lo studio dell'avv. Antonella Cangiano, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

- APPELLATA -

001025

Aut. di F.B.S.  
19/1/10





L+L  
1-1 AT  
A W U R CH

1-2 DIC. 2007

Conclusioni

L'avv. Nicoletta per l'appellante: "Voglia la Corte: 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere tra Miele Angela Maria, anche quale rappresentante della ditta Eredi di Raffaele Raffio ed il Comune di Benevento ed estinto il giudizio n. 2661/93, con la condanna della Miele al pagamento in favore del Comune di Benevento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e compensazione integrale di quelle di primo grado; 2) in subordine, dichiarare non dovuta alcuna somma alla Miele per effetto dell'avvenuta cessione del credito con condanna della stessa alla rifusione delle spese del doppio grado; 3) dichiarare non dovute le somme per cui vi è condanna relativa alle spese legali sostenute nella transazione, in quanto non dovute; 4) ridurre, in ogni caso, le spese liquidate per il giudizio di primo grado".



L'avv. de Chiara per l'appellata: "Voglia la Corte rigettare in toto l'appello e confermare la sentenza impugnata; vinte le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione".

Svolgimento del processo

Con citazione notificata l'11.9.93 Miele Angela Maria, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, espose di esser proprietaria di un capannone esteso mq. 144 sito in Benevento, via Principe di Napoli, ed adibito a deposito degli automezzi della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, che esercitava l'attività di autolinea, e che il Comune di Benevento all'esito di una serie di atti, di cui ella aveva ottenuto la sospensione da parte del T.A.R. della Campania, in data 21.4.89 si era immesso nel possesso di tale capannone, di cui aveva disposto l'occupazione in vista della realizza-

DE CHIARA  
MIELE ANGELA MARIA

28 DIC. 2007

Comari



zione di un parcheggio; lamentò, da una parte, che ciò le aveva procurato ingenti danni e che, d'altra parte, il Comune di Benevento non le aveva ancora pagato l'indennità d'esproprio; chiese, pertanto, che il suddetto Comune fosse condannato al pagamento dell'indennità non ancora corrisposta ed al risarcimento dei danni. Il Comune convenuto si costituì, deducendo che era ancora in corso l'occupazione legittima, onde nulla l'attrice poteva pretendere.


In corso di giudizio, con atto stipulato il 23.1.1996, le parti convennero la transazione della controversia, fissando in £ 100.000.000 la somma spettante all'attrice per l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile indicato in citazione, liquidando in £ 7.521.190 (comprese le spese di c.t.u. ed oltre iva e cpa) le spese di giudizio che il Comune si impegnava a rimborsare all'attrice e pattuendo il versamento di un acconto di £ 70.000.000 nel termine di sessanta giorni. Corrisposto l'acconto, la causa si protrasse in attesa del completo adempimento da parte del Comune, essendo mancato il quale, passò in decisione.

Con sentenza n. 871/2006, pubblicata il 12.5.2006, il Tribunale di Benevento, dato atto dell'intervenuta transazione, condannò il Comune di Benevento al pagamento in favore dell'attrice del saldo dovuto (€ 15.495,00 da rivalutare) e delle spese di giudizio nella misura fissata in transazione e traddotta in € 4.630,00 oltre IVA e CPA ed oltre gli interessi dalla data di transazione, cui aggiunse la condanna alla rifusione di ulteriori € 6.800,00, oltre IVA e CPA, di cui dispose la distrazione in favore dell'avv. de Chiaro, procuratore antistatario dell'attrice.

Contro tale sentenza, notificata il 22.5.2006, il Comune soccombente ha proposto appello con atto tempestivamente notificato il 21.6.2006, con il

SI RICHIEDONO  
N° 4 COPIE  
CONFORMI   
ESECUTIVE   
CONF. ESECUT.   
USO STUDIO   
Avv. DR CHIARO  
Napoli 8 GEN. 2010

Il Cancelliere



quale ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, con compensazione delle spese di primo grado e vittoria di quelle d'appello, o, in subordine, che sia dichiarato che nulla è dovuto alla Miele, per aver ella ceduto a terzi il credito relativo al saldo della somma liquidata in transazione e che nulla le è dovuto per le spese liquidate in transazione, mentre vanno ridotte quella liquidate per il giudizio, deducendo che: a) con la citazione è stata introdotta una domanda di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, rispetto alla quale è cessata la materia del contendere per effetto della transazione sopra ricordata, mentre il primo giudice non avrebbe potuto pronunciarsi su di una questione del tutto diversa come quella dell'adempimento della transazione; b) in ogni caso l'attrice ha ceduto il proprio credito per il saldo di quanto convenuto in transazione alla *Finanziaria Izzo Spa*, onde nulla può più pretendere; c) in ogni caso il saldo dovuto in virtù della transazione non è soggetto a rivalutazione; d) è ingiusta la condanna del Comune al pagamento di spese ulteriori rispetto a quelle liquidate in transazione e, comunque, la relativa liquidazione è eccessiva. -----

L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame; questa Corte con ordinanza del 31.1.2007 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla sorta capitale di € 15.495,00; la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe. -----

#### Motivi della decisione

1. Il vizio di extrapetizione, che viene addebitato alla sentenza impugnata con il primo motivo di gravame non sussiste. -----

Con la citazione introduttiva del giudizio la Miele chiese (non importa con quanta coerenza) sia il pagamento dell'indennità di espropriazione (quantificata in perizia stragiudiziale in £ 165.310.000) che la condanna del Comune al risarcimento dei danni, che, come ben si evince dalla perizia stragiudiziale di valutazione richiamata in citazione e prodotta a suo corredo, riguardava essenzialmente il nocumento derivante dalla necessità di spostare altrove l'attività commerciale di autotrasporto di persone prima esercitata nel capannone occupato (quantificato in £ 398.372.800). Era, poi, controverso tra le parti se il termine finale dell'occupazione fosse stato prorogato di diritto per effetto della proroga disposta dall'art. 22 delle legge 20.5.91 n. 158. Con la transazione del 23.1.1996 le parti convennero la cessione bonaria del bene occupato (da formalizzare dopo il necessario frazionamento catastale con atto pubblico) e fissarono in £ 100.000.000 il corrispettivo dovuto dal Comune per l'acquisizione del bene occupato, così modificando ma non estinguendo il rapporto di espropriazione per pubblica utilità tra di esse corrente ed oggetto del giudizio. \_\_\_\_\_

La transazione, dunque, non ha avuto efficacia novativa, ma ha semplicemente determinato, grazie alle reciproche concessioni delle parti, l'ammontare dell'indennità richiesta dall'attrice (divenuta prezzo di cessione bonaria, senza mutare la sua natura sostanziale di indennizzo dovuto per il trasferimento della proprietà imposto mediante l'esercizio da parte dell'ente del potere di espropriazione). Ne discende che, liquidando il saldo del prezzo di cessione convenuto tra le parti, il giudice di primo grado non ha pronunciato su di una domanda nuova, ma ha semplicemente limitato la condanna al pagamento dell'indennità d'esproprio nei limiti di quanto convenuto tra le parti

in sede di transazione ed ancora non corrisposto dal convenuto, onde la pronunzia è rimasta nell'ambito della *causa petendi* posta a fondamento di una delle due concorrenti domande poste con la citazione (liquidazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione del fondo occupato) ed ampiamente nell'ambito del *petitum* posto con la citazione, per cui non sussiste vizio di extra petizione.

Se anche si volesse opinare diversamente, dovrebbe, peraltro, osservarsi che all'udienza del 29.11.2004, cui si pervenne dopo una serie di rinvii chiesti in attesa del bonario componimento (e cioè del pagamento da parte del Comune del saldo di quanto stabilito in transazione) e nel corso della quale l'ente chiese rinvio al fine di produrre la transazione sino a quel momento menzionata varie volte in atti, ma mai prodotta, l'attrice dedusse che "*allo stato il Comune di Benevento, riferimento alla transazione di cui sopra, è ancora debitore di una parte delle somme concordate, per cui la domanda si potrebbe ridurre alle somme non pagate*" e l'ente rispose impugnando tale affermazione. Così facendo, l'attrice invocò la transazione a fondamento della richiesta di pagamento delle somme ancora non versate e la controparte accettò implicitamente il contraddittorio sul punto, impugnando (e cioè chiedendo il rigetto) tale deduzione, senza eccepirne la tardività (Cass. 22.3.06 n. 4007; id. 29.11.2001 n. 15185; id. 9.8.99 n. 8531). Per cui, se anche si volesse ritenere trattarsi di domanda nuova rispetto a quella di pagamento dell'indennità d'esproprio introdotta con la citazione, l'accettazione implicita del contraddittorio sul punto renderebbe legittima la pronunzia su di essa da parte del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di gravame il Comune di Benevento deduce

che il credito relativo al saldo della somma liquidata in transazione è stato ceduto dall'attrice ad una società finanziaria, che ha ritualmente notificato la cessione, e sostiene che, per tale motivo, la Miele non può più avanzare pretese su quel saldo.

Anche questa deduzione non può trovare accoglimento. Premesso che il Comune non allega ed ancor meno documenta di aver pagato la somma di cui si discute alla società cessionaria, così estinguendo il credito e facendo cessare anche in ordine al saldo la materia del contendere, va osservato che, come si è posto in evidenza nel paragrafo precedente, il saldo di cui si discute non è che parte dell'indennità d'esproprio chiesta con la citazione. La cessione documentata dal Comune, dunque, non rappresenta altro che una successione a titolo particolare nel diritto controverso, in conseguenza della quale, a norma dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti, salva la facoltà di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare, con la conseguenza che l'attore mantiene la legittimazione a chiedere la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovutogli, anche se la sentenza spiega i propri effetti a favore (o contro) del successore a titolo particolare.

Ciò vuol dire solo che il titolo che la Miele si è costituito continuando il giudizio sino alla pronunzia della sentenza di condanna del Comune potrà esser fatto valere in sede esecutiva esclusivamente dal cessionario (che in quella sede dovrà documentare la cessione e la sua opponibilità all'ente), ma di certo non implica che la pronunzia a favore dell'attrice sia inficiata per la sopravvenuta perdita di legittimazione attiva, ben potendo, al contrario, ella continuare a far valere il diritto azionato, al fine di procurare un titolo giudi-

ziale al sua avente causa. -----

3. Il terzo motivo di gravame è fondato. Come si è già detto, la somma liquidata in transazione, il cui saldo il Comune è stato condannato a pagare, non è che l'indennità d'esproprio dovuta per l'acquisizione da parte del Comune del bene occupato. Si tratta, dunque, di un credito di valuta (*ex plurimis*: Cass. 8.11.05 n. 21640; id. 10.1.05 n. 291; id. 17.4.03 n. 6186), che è soggetto al principio nominalistico e non è suscettibile di rivalutazione. L'attrice avrebbe potuto proporre domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 1224, cpv., c.c., ma non l'ha proposta, onde, a parte la considerazione che dal 1996 in poi il tasso di svalutazione è stato sempre inferiore al tasso degli interessi legali (onde non sarebbe ravvisabile il danno ulteriore rispetto a quello liquidato forfetariamente nel tasso legale degli interessi, che può essere oggetto di considerazione ai sensi della citata norma), neanche sotto questo profilo la rivalutazione può venire in considerazione. -----

Si aggiunga che, se anche si volesse ritenere che le parti abbiano determinato in via transattiva l'ammontare del risarcimento chiesto dall'attrice in uno all'indennità d'esproprio, con la liquidazione consensuale ad opera della parti sarebbe sorta comunque un'obbligazione di valuta, non suscettibile di rivalutazione. -----

Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il Comune di Benevento va condannato al pagamento di € 15.495,00 oltre gli interessi al tasso legale dal 23.1.1996 al saldo. -----

4. Il Tribunale ha liquidato, con due distinti capi del dispositivo, le spese di giudizio per l'attività processuale svolta sino al momento della transa-

zione (£ 8.596.903 comprese iva e cpa, che in dispositivo sono divenute € 4.630,00 oltre iva e cpa ed oltre il rimborso delle spese generali in misura del 12,5%, senza che dell'errore di calcolo – corrispondendo l'importo in lire liquidato in transazione ad € 4.439,92 – e della duplicazione dell'iva e della cpa l'appellante si dolga) e quelle per l'attività successiva (€ 6.800,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali).

L'appellante chiede che sia dichiarata non dovuta la somma liquidata in transazione e trasposta (sia pure con un errore di calcolo) nel primo dei due richiamati capi del dispositivo, ma sul punto l'appello è inammissibile, poiché non sono esposti i motivi per i quali si assume che quel rimborso di spese non sia dovuto, sicché è violato l'art. 342 c.p.c., a norma del quale l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, così imponendo che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. 31.5.06 n. 12984; id. 22.12.04 n. 23742; id. 6.6.03 n. 9060; id., ss. uu. 29.1.2000 n. 16). In particolare, non basta dedurre che una pronunzia della sentenza impugnata è errata, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria (Cass. 14.7.03 n. 10991) e tanto l'appellante non ha fatto.

Riguardo alla seconda liquidazione l'appellante deduce, in via principale, che nulla è dovuto all'attrice al di fuori quanto concordato in transazione, ma



la deduzione non può esser condivisa, posto che la transazione non ha potuto tener conto che dell'attività giudiziale espletata sino a quel momento, nel quale, secondo le previsioni delle parti, la vertenza giungeva a conclusione con previsione di pagamento del pattuito in tempi brevi, mentre il giudizio, a causa del mancato pagamento del saldo e delle spese, si è protratto per altri sette anni, richiedendo lo svolgimento di ulteriori attività procuratorie e difensive, sino a giungere alla sentenza di condanna oggetto d'impugnazione. Per il principio di soccombenza il Comune di Benevento, il cui inadempimento, ha prodotto la prosecuzione del giudizio nonostante la transazione, non può, pertanto, che rispondere delle ulteriori spese sopportate dall'attrice per portare a compimento il giudizio. \_\_\_\_\_

È fondata, invece, la doglianza subordinata relativa all'entità della liquidazione. Del tutto ingiustificata è la liquidazione di € 1.300,00 per esborsi, posto che la stessa attrice ha esposto nella sua specifica esborsi per € 244,15 da cui vanno detratti gli esborsi relativi all'attività processuale svoltasi sino alla transazione (€ 148,70), onde vanno liquidati € 95,45. Altrettanto vale per i diritti, per i quali sono stati liquidati € 2.500,00 a fronte di una richiesta di € 1.363,40 dalla quale vanno detratti i diritti per l'attività svolta prima della transazione (€ 474,05) per una differenza di € 889,35, che va adeguata al valore residuo della controversia (scaglione da 10 a 50 milioni di lire), riducendosi ad € 741,12. Per gli onorari, infine, appare adeguata la liquidazione (in relazione allo scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 25.900,00) per la partecipazione a sei udienze di effettiva trattazione della causa e per la redazione delle difese finali di € 700,00. \_\_\_\_\_

Pertanto, le spese per l'attività processuale successiva alla transazione

vanno liquidate (per l'intero) in € 1.716,71, di cui € 95,45 per esborsi, € 741,12 per diritti, € 700,00 per onorari ed € 180,14 per rimborso spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

5. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, appare equo compensare tra le parti le spese di ambo i gradi in misura di un quinto, ponendo i rimanenti quattro quinti a carico del Comune di Benevento e procedendo alla liquidazione come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Benevento contro la sentenza n. 871/2006, pubblicata il 12.5.2006, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso contro l'appellante da Miele Angela Maria, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, così provvede:

1) in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Benevento al pagamento in favore di Miele Angela Maria di € 15.495,00 (quindicimila quattrocentonovantacinque / 00), oltre gli interessi al tasso legale dal 23.1.1996 al saldo;

2) dichiara compensate tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio in misura di un quinto;

3) condanna il Comune di Benevento alla rifusione dei quattro quinti delle spese anticipate per il giudizio dalla Miele, liquidando tale porzione come segue: a) per il giudizio di primo grado sino alla transazione: € 3.704,00 (tre mila settecentoquattro / 00), di cui € 960,00 per esborsi, € 1.144,00 per diritti, € 1.600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; b) per il giudizio di primo grado dalla transazione alla decisione: € 1.373,37 (mille

trecentosettantatre / 37), di cui € 76,36 per esborsi, € 592,90 per diritti, € 560,00 per onorari ed € 144,11, oltre IVA e CPA; c) per il secondo grado: € 1.672,00 (mille seicentosessantadue / 00), di cui € 16,00 per esborsi, € 512,00 per diritti, € 960,00 per onorari ed € 184,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; \_\_\_\_\_

4) distrae le somme liquidate alle lettere b) e c) del capo che precede in favore dell'avv. Domenico de Chiaro, procuratore antistatario dell'appellata. Così deciso in Napoli, il 16 novembre 2007.

IL CONSIGLIERE EST.

*Federico de Seta*

IL CANCELLIERE  
(*Enrico Mallozza*)

IL PRESIDENTE

*Enrico Mallozza*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03 DIC. 2007

IL DIRIGENTE CANCELLERIA

(*Enrico Mallozza*)

*Enrico Mallozza*

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concomarvi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Aw.

DE CHIARO  
procuratore di VIRILE ANRELA MARIA  
Napoli, li 28-DIC-2007

IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cozzolino*

La presente copia composta di n. 12 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciate in data 28-DIC-2007

Napoli, li 14 GEN. 2010



IL CANCELLIERE c1  
- *Angelo PICCOLO* -

Avv. DOMEN  
PATROCINAR  
Via Torretta n. 3  
Tel. 8824 312862  
e-mail: DECHIARO  
C.F. DCH  
Partita I:

STUDIO LEGALE  
Avv. Domenico de Chiaro  
Via Torretta n. 3 Tel. 0824/312862 Fax 0824/314042  
82100 BENEVENTO  
e-mail: DECHIARO@studiolegaledechiaro.191.it  
C.F. = DCHDNC50A06A783I  
P.IVA 00165860628

RELATA DI NOTIFICA


Richiesta dall'Avv. Domenico de Chiaro nella qualità di procuratore della Curatela Fallimento MIELE ANGELA MARIA ED EREDI RAFFIO SNC in persona del Curatore p.t. Minicozzi Rocco, Io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia della su estesa sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788\07 ad ogni fine ed effetto di legge a :

COMUNE DI BENEVENTO in persona del Sindaco p.t. o del legale rappresentante p.t. - Sede del Comune -

Benevento - consegnando copia a mani *unip.ta Gaggroli*

*addebito el altro ☿*

*(r. 18/2/2010)*



CO DE CHIARO  
TE IN CAS:  
- 82100 BENEVENTO  
- Tel e Fax  
D. CHIARO  
DNC 50A6  
00165860628

58466  
L'Operaio

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.**

### IL COLLEGIO

si è riunito al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

**Fallimento Miele Angela Maria ed Eredi Raffio snc in personale del curatore dott. Rocco Minicozzi euro 4.924.78.**

Sono presenti :

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### Premesso

- che il credito è relativo alle sole spese legali e sostenuto dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3788/07 notificata in forma esecutiva il 9/1/2008 e Sentenza del TAR Campania n. 3007/10 esecutiva;
- che in data 29/9/2009 l'avv. De Chiaro ha messo in mora il Comune di Benevento;
- che l'avv. De Chiaro ha proposto nel 2009 ricorso innanzi al TAR della Campania per l'esecuzione del giudicato formatosi con Sentenza n. 3788/2007 della Corte di Appello di Napoli;
- che il TAR della Campania con Sentenza n. 3007/10 ha accolto il ricorso proposto dall'avv. De Chiaro ed ha condannando il Comune al pagamento di ulteriori spese legali ed onorario di avvocato per complessivi euro 758.00,

### rilevato

- che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza, né si è provveduto nei due esercizi successivi;
- che il pagamento relativo alle spese di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3788/2007,

### invita

il Consiglio Comunale a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il pagamento delle spese legali successive alla Sentenza n. 3788/2007 di cui in premessa, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato il pagamento delle spese conseguenti alla predetta Sentenza,

### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardo per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

### esprime


**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell'avv. Domenico De Chiaro di euro 4.924.78.  
Benevento, 06/06/2011

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza



08 Da:



# Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

Prot. 89336

14.11.2013

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

Avv. M. Mercuri  
Miyuk  
Dott. RAFFA  
Gine Orsini



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 10  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: LEGALE FASC.

Il sottoscritto dirigente, **Avv. Angelo MANCINI**, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Avv. Domenico DE CHIARO, quale procuratore distrattorio di Miele Angela Maria**

Codice Fiscale/Partita IVA: **DCHDNC50A06A783I**

Domiciliato c/o lo studio professionale Avv. Domenico DE CHIARO - Via Torretta 3 - 82100 BENEVENTO;

Oggetto della spesa: **Spese e competenze legali spettanti Domenico DE CHIARO, quale procuratore distrattorio di Miele Angela Maria in forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/2007 notificata in forma esecutiva il 09/01/2008 nonché della sentenza del TAR Campania n. 3007/2010 del 07/05/2010, esecutiva;**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3788/2007 notificata in forma esecutiva il 09/01/2008; sentenza del TAR Campania n. 3007/2010 del 07/05/2010, esecutiva; scheda di debito fuori bilancio del 03/01/2011 (con parere tecnico dell'allora dirigente del settore legale - Avv. Lamparelli e parere contabile dell'allora dirigente del settore Finanze dott. Lanzalone); Parere favorevole del collegio dei revisori prot. n. 58766 del 25/06/2011; nota del segretario generale per la riproposizione della partita debitoria n. 89334 del 14/11/2013.**

Epoca della prestazione: 2010.

IMPORTO LORDO: Euro **4.647,91** (di cui € 626,38 per IVA ed € 120,46 per CPA).



**TOTALE CREDITO Euro 4.647,91**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:
- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;
- 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 2/12/2013



IL DIRIGENTE  
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**ATTESTA**

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Dando atto che la spesa di **Euro 4.647,91** è impegnata sull'intervento 1.01.08.08 cap. 90039/2

imp. 906/2011 sub 10, fatto salvo le eventuali responsabilità in capo ai soggetti cui è riferibile il debito

Benevento,

23/01/2014

*lu*

IL DIRIGENTE  
Emilio Porcaro

# COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE: LEGALE

SERVIZIO: CONTENZIOSO

FASC.

Il sottoscritto dirigente dott. Giuseppe LAMPARELLI, per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: AVV. DOMENICO DE CHIARO, quale procuratore distrettuale di RIELE Angela Maria.

Oggetto della spesa: RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N° 3488/07 RESA NEL GIUDIZIO COGNOME DI RIELE ANGELA MARIA NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 9.1.2008 NONCHÉ DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 3097/10 DEL 7.5.2010, ESECUTIVA.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3488/07 NOTIFICATA, IN FORMA ESECUTIVA, IL 9.1.2008; SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 3097/10, ESECUTIVA.

Epoca della prestazione: \_\_\_\_\_

IMPORTO LORDO: Euro 4.647,91 <sup>dice:</sup> Euro 626,38 per I.V.A ed Euro 4.021,53 per C.P.A.

INTERESSI----- ACCESSORI:-----

**TOTALE CREDITO EURO** 4.647,91

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;
- 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;


d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

Benevento,

03 GEN. 2011



**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giuseppe LAMPARELLI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

**A T T E S T A**

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. DOMENICO DE CHIARO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Torretta n. 3 - 80138 BENEVENTO  
Tel. 0824 312862 - Tele Fax 0824 312862  
e-mail: DECHIARO@studiolegalechiario.it  
C.F. DCH DNC 31831  
Partita IVA n. 0120102020

3788/2007

Sindaco  
COPIA

000840 10GEN 08  
PROTOCOLLO GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. n. 3984/06  
Cron. n. 5935  
Rep. n. 5445  
Est. dr. G. de DONATO  
Oggetto: RISARCIMENTO D.  
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE,

composta dai magistrati signori:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) dott. Luigi Martone       | Presidente              |
| 2) dott. Giancarlo de Donato | Consigliere <i>ul.</i>  |
| 3) dott. Magda Cristiano     | Consigliere <i>rel.</i> |

URGENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 3984/06 RG, ad oggetto: "Risarcimento da occupazione illegittima", passata in decisione all'udienza collegiale del 9.11.2007 e vertente

t r a

COMUNE DI BENEVENTO, c.f. 0007427620, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Nicoletta, con il quale domicilio in Napoli, via San Carlo n. 26, presso lo studio dell'avv. Luigi Imperlino, per procura a margine della citazione in appello;

- APPELLANTE -

e

MIELE ANGELA MARIA, residente in Benevento, via Pomerio n. 3, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi Raffio, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Chiaro, con il quale domicilio in Napoli, via Chiaia n. 216, presso lo studio dell'avv. Antonella Cangiano, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

- APPELLATA -

Avv. Nicoletta  
Fusione  
Legale  
↑

000502

Avv. De Florio  
11/1/08





L+L Estin  
1+1 ATTRIB  
AU YR CHIA

1-7 DIC. 2007

### Conclusioni

L'avv. Nicoletta per l'appellante: "Voglia la Corte: 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere tra Miele Angela Maria, anche quale rappresentante della ditta Eredi di Raffaele Raffio, ed il Comune di Benevento ed estinto il giudizio n. 2661/93, con la condanna della Miele al pagamento in favore del Comune di Benevento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e compensazione integrale di quelle di primo grado; 2) in subordine, dichiarare non dovuta alcuna somma alla Miele per effetto dell'avvenuta cessione del credito con condanna della stessa alla rifusione delle spese del doppio grado; 3) dichiarare non dovute le somme per cui vi è condanna relativa alle spese legali sostenute nella transazione, in quanto non dovute; 4) ridurre, in ogni caso, le spese liquidate per il giudizio di primo grado".



L'avv. de Chiaro per l'appellata: "Voglia la Corte rigettare *in toto* l'appello e confermare la sentenza impugnata; vinte le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione".

### Svolgimento del processo

Con citazione notificata l'11.9.93 Miele Angela Maria, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, espose di esser proprietaria di un capannone esteso mq. 144 sito in Benevento, via Principe di Napoli, ed adibito a deposito degli automezzi della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, che esercitava l'attività di autolinea, e che il Comune di Benevento all'esito di una serie di atti, di cui ella aveva ottenuto la sospensione da parte del T.A.R. della Campania, in data 21.4.89 si era immesso nel possesso di tale capannone, di cui aveva disposto l'occupazione in vista della realizza-



zione di un parcheggio; lamentò, da una parte, che ciò le aveva procurato ingenti danni e che, d'altra parte, il Comune di Benevento non le aveva ancora pagato l'indennità d'esproprio; chiese, pertanto, che il suddetto Comune fosse condannato al pagamento dell'indennità non ancora corrisposta ed al risarcimento dei danni. Il Comune convenuto si costituì, deducendo che era ancora in corso l'occupazione legittima, onde nulla l'attrice poteva pretendere.

In corso di giudizio, con atto stipulato il 23.1.1996, le parti convennero la transazione della controversia, fissando in £ 100.000.000 la somma spettante all'attrice per l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile indicato in citazione, liquidando in £ 7.521.190 (comprese le spese di c.t.u. ed oltre iva e cpa) le spese di giudizio che il Comune si impegnava a rimborsare all'attrice e pattuendo il versamento di un acconto di £ 70.000.000 nel termine di sessanta giorni. Corrisposto l'acconto, la causa si protrasse in attesa del completo adempimento da parte del Comune, essendo mancato il quale, passò in decisione. -----

Con sentenza n. 871/2006, pubblicata il 12.5.2006, il Tribunale di Benevento, dato atto dell'intervenuta transazione, condannò il Comune di Benevento al pagamento in favore dell'attrice del saldo dovuto (€ 15.495,00 da rivalutare) e delle spese di giudizio nella misura fissata in transazione e tradotta in € 4.630,00 oltre IVA e CPA ed oltre gli interessi dalla data di transazione, cui aggiunse la condanna alla rifusione di ulteriori € 6.800,00, oltre IVA e CPA, di cui dispose la distrazione in favore dell'avv. de Chiaro, procuratore antistatario dell'attrice. -----

Contro tale sentenza, notificata il 22.5.2006, il Comune soccombente ha proposto appello con atto tempestivamente notificato il 21.6.2006, con il



quale ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, con compensazione delle spese di primo grado e vittoria di quelle d'appello, o, in subordine, che sia dichiarato che nulla è dovuto alla Miele, per aver ella ceduto a terzi il credito relativo al saldo della somma liquidata in transazione e che nulla le è dovuto per le spese liquidate in transazione, mentre vanno ridotte quella liquidate per il giudizio, deducendo che: a) con la citazione è stata introdotta una domanda di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, rispetto alla quale è cessata la materia del contendere per effetto della transazione sopra ricordata, mentre il primo giudice non avrebbe potuto pronunciarsi su di una questione del tutto diversa come quella dell'adempimento della transazione; b) in ogni caso l'attrice ha ceduto il proprio credito per il saldo di quanto convenuto in transazione alla *Finanziaria Izzo Spa*, onde nulla può più pretendere; c) in ogni caso il saldo dovuto in virtù della transazione non è soggetto a rivalutazione; d) è ingiusta la condanna del Comune al pagamento di spese ulteriori rispetto a quelle liquidate in transazione e, comunque, la relativa liquidazione è eccessiva. -----

L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame; questa Corte con ordinanza del 31.1.2007 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla sorta capitale di € 15.495,00; la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe. -----

#### Motivi della decisione

1. Il vizio di extrapetizione, che viene addebitato alla sentenza impugnata con il primo motivo di gravame non sussiste. -----

Con la citazione introduttiva del giudizio la Miele chiese (non importa con quanta coerenza) sia il pagamento dell'indennità di espropriazione (quantificata in perizia stragiudiziale in £ 165.310.000) che la condanna del Comune al risarcimento dei danni, che, come ben si evince dalla perizia stragiudiziale di valutazione richiamata in citazione e prodotta a suo corredo, riguardava essenzialmente il nocumento derivante dalla necessità di spostare altrove l'attività commerciale di autotrasporto di persone prima esercitata nel capannone occupato (quantificato in £ 398.372.800). Era, poi, controverso tra le parti se il termine finale dell'occupazione fosse stato prorogato di diritto per effetto della proroga disposta dall'art. 22 delle legge 20.5.91 n. 158. Con la transazione del 23.1.1996 le parti convennero la cessione bonaria del bene occupato (da formalizzare dopo il necessario frazionamento catastale con atto pubblico) e fissarono in £ 100.000.000 il corrispettivo dovuto dal Comune per l'acquisizione del bene occupato, così modificando ma non estinguendo il rapporto di espropriazione per pubblica utilità tra di esse corrente ed oggetto del giudizio. \_\_\_\_\_

La transazione, dunque, non ha avuto efficacia novativa, ma ha semplicemente determinato, grazie alle reciproche concessioni delle parti, l'ammontare dell'indennità richiesta dall'attrice (divenuta prezzo di cessione bonaria, senza mutare la sua natura sostanziale di indennizzo dovuto per il trasferimento della proprietà imposto mediante l'esercizio da parte dell'ente del potere di espropriazione). Ne discende che, liquidando il saldo del prezzo di cessione convenuto tra le parti, il giudice di primo grado non ha pronunciato su di una domanda nuova, ma ha semplicemente limitato la condanna al pagamento dell'indennità d'esproprio nei limiti di quanto convenuto tra le parti



in sede di transazione ed ancora non corrisposto dal convenuto, onde la pronunzia è rimasta nell'ambito della *causa petendi* posta a fondamento di una delle due concorrenti domande poste con la citazione (liquidazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione del fondo occupato) ed ampiamente nell'ambito del *petitum* posto con la citazione, per cui non sussiste vizio di *extra petizione*.

Se anche si volesse opinare diversamente, dovrebbe, peraltro, osservarsi che all'udienza del 29.11.2004, cui si pervenne dopo una serie di rinvii chiesti in attesa del bonario componimento (e cioè del pagamento da parte del Comune del saldo di quanto stabilito in transazione) e nel corso della quale l'ente chiese rinvio al fine di produrre la transazione sino a quel momento menzionata varie volte in atti, ma mai prodotta, l'attrice dedusse che *"allo stato il Comune di Benevento, riferimento alla transazione di cui sopra, è ancora debitore di una parte delle somme concordate, per cui la domanda si potrebbe ridurre alle somme non pagate"* e l'ente rispose impugnando tale affermazione. Così facendo, l'attrice invocò la transazione a fondamento della richiesta di pagamento delle somme ancora non versate e la controparte accettò implicitamente il contraddittorio sul punto, impugnando (e cioè chiedendo il rigetto) tale deduzione, senza eccepirne la tardività (Cass. 22.3.06 n. 4007; id. 29.11.2001 n. 15185; id. 9.8.99 n. 8531). Per cui, se anche si volesse ritenere trattarsi di domanda nuova rispetto a quella di pagamento dell'indennità d'esproprio introdotta con la citazione, l'accettazione implicita del contraddittorio sul punto renderebbe legittima la pronunzia su di essa da parte del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di gravame il Comune di Benevento deduce

che il credito relativo al saldo della somma liquidata in transazione è stato ceduto dall'attrice ad una società finanziaria, che ha ritualmente notificato la cessione, e sostiene che, per tale motivo, la Miele non può più avanzare pretese su quel saldo. \_\_\_\_\_

Anche questa deduzione non può trovare accoglimento. Premesso che il Comune non allega ed ancor meno documenta di aver pagato la somma di cui si discute alla società cessionaria, così estinguendo il credito e facendo cessare anche in ordine al saldo la materia del contendere, va osservato che, come si è posto in evidenza nel paragrafo precedente, il saldo di cui si discute non è che parte dell'indennità d'esproprio chiesta con la citazione. La cessione documentata dal Comune, dunque, non rappresenta altro che una successione a titolo particolare nel diritto controverso, in conseguenza della quale, a norma dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti, salva la facoltà di intervento o di chiamata in causa del successore a titolo particolare, con la conseguenza che l'attore mantiene la legittimazione a chiedere la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovutogli, anche se la sentenza spiega i propri effetti a favore (o contro) del successore a titolo particolare. \_\_\_\_\_

Ciò vuol dire solo che il titolo che la Miele si è costituito continuando il giudizio sino alla pronunzia della sentenza di condanna del Comune potrà esser fatto valere in sede esecutiva esclusivamente dal cessionario (che in quella sede dovrà documentare la cessione e la sua opponibilità all'ente), ma di certo non implica che la pronunzia a favore dell'attrice sia inficiata per la sopravvenuta perdita di legittimazione attiva, ben potendo, al contrario, ella continuare a far valere il diritto azionato, al fine di procurare un titolo giudi-

ziale al sua avente causa. \_\_\_\_\_

3. Il terzo motivo di gravame è fondato. Come si è già detto, la somma liquidata in transazione, il cui saldo il Comune è stato condannato a pagare, non è che l'indennità d'esproprio dovuta per l'acquisizione da parte del Comune del bene occupato. Si tratta, dunque, di un credito di valuta (*ex plurimis*: Cass. 8.11.05 n. 21640; id. 10.1.05 n. 291; id. 17.4.03 n. 6186), che è soggetto al principio nominalistico e non è suscettibile di rivalutazione. L'attrice avrebbe potuto proporre domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 1224, cpv., c.c., ma non l'ha proposta, onde, a parte la considerazione che dal 1996 in poi il tasso di svalutazione è stato sempre inferiore al tasso degli interessi legali (onde non sarebbe ravvisabile il danno ulteriore rispetto a quello liquidato forfetariamente nel tasso legale degli interessi, che può essere oggetto di considerazione ai sensi della citata norma), neanche sotto questo profilo la rivalutazione può venire in considerazione. \_\_\_\_\_

Si aggiunga che, se anche si volesse ritenere che le parti abbiano determinato in via transattiva l'ammontare del risarcimento chiesto dall'attrice in uno all'indennità d'esproprio, con la liquidazione consensuale ad opera della parti sarebbe sorta comunque un'obbligazione di valuta, non suscettibile di rivalutazione. \_\_\_\_\_

Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il Comune di Benevento va condannato al pagamento di € 15.495,00 oltre gli interessi al tasso legale dal 23.1.1996 al saldo. \_\_\_\_\_

4. Il Tribunale ha liquidato, con due distinti capi del dispositivo, le spese di giudizio per l'attività processuale svolta sino al momento della transa-

zione (£ 8.596.903 comprese iva e cpa, che in dispositivo sono divenute € 4.630,00 oltre iva e cpa ed oltre il rimborso delle spese generali in misura del 12,5%; senza che dell'errore di calcolo – corrispondendo l'importo in lire liquidato in transazione ad € 4.439,92 – e della duplicazione dell'iva e della cpa l'appellante si dolga) e quelle per l'attività successiva (€ 6.800,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali). \_\_\_\_\_

L'appellante chiede che sia dichiarata non dovuta la somma liquidata in transazione e trasposta (sia pure con un errore di calcolo) nel primo dei due richiamati capi del dispositivo, ma sul punto l'appello è inammissibile, poiché non sono esposti i motivi per i quali si assume che quel rimborso di spese non sia dovuto, sicché è violato l'art. 342 c.p.c., a norma del quale l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, così imponendo che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. 31.5.06 n. 12984; id. 22.12.04 n. 23742; id. 6.6.03 n. 9060; id., ss. uu. 29.1.2000 n. 16). In particolare, non basta dedurre che una pronunzia della sentenza impugnata è errata, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria (Cass. 14.7.03 n. 10991) e tanto l'appellante non ha fatto. \_\_\_\_\_

Riguardo alla seconda liquidazione l'appellante deduce, in via principale, che nulla è dovuto all'attrice al di fuori quanto concordato in transazione, ma

la deduzione non può esser condivisa, posto che la transazione non ha potuto tener conto che dell'attività giudiziale espletata sino a quel momento, nel quale, secondo le previsioni delle parti, la vertenza giungeva a conclusione con previsione di pagamento del pattuito in tempi brevi, mentre il giudizio, a causa del mancato pagamento del saldo e delle spese, si è protratto per altri sette anni, richiedendo lo svolgimento di ulteriori attività procuratorie e difensive, sino a giungere alla sentenza di condanna oggetto d'impugnazione. Per il principio di soccombenza il Comune di Benevento, il cui inadempimento, ha prodotto la prosecuzione del giudizio nonostante la transazione, non può, pertanto, che rispondere delle ulteriori spese sopportate dall'attrice per portare a compimento il giudizio. \_\_\_\_\_

È fondata, invece, la doglianza subordinata relativa all'entità della liquidazione. Del tutto ingiustificata è la liquidazione di € 1.300,00 per esborsi, posto che la stessa attrice ha esposto nella sua specifica esborsi per € 244,15 da cui vanno detratti gli esborsi relativi all'attività processuale svoltasi sino alla transazione (€ 148,70), onde vanno liquidati € 95,45. Altrettanto vale per i diritti, per i quali sono stati liquidati € 2.500,00 a fronte di una richiesta di € 1.363,40 dalla quale vanno detratti i diritti per l'attività svolta prima della transazione (€ 474,05) per una differenza di € 889,35, che va adeguata al valore residuo della controversia (scaglione da 10 a 50 milioni di lire), riducendosi ad € 741,12. Per gli onorari, infine, appare adeguata la liquidazione (in relazione allo scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 25.900,00) per la partecipazione a sei udienze di effettiva trattazione della causa e per la redazione delle difese finali di € 700,00. \_\_\_\_\_

Pertanto, le spese per l'attività processuale successiva alla transazione

vanno liquidate (per l'intero) in € 1.716,71, di cui € 95,45 per esborsi, € 741,12 per diritti, € 700,00 per onorari ed € 180,14 per rimborso spese generali, oltre iva e cpa come per legge. \_\_\_\_\_

5. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, appare equo compensare tra le parti le spese di ambo i gradi in misura di un quinto, ponendo i rimanenti quattro quinti a carico del Comune di Benevento e procedendo alla liquidazione come in dispositivo. \_\_\_\_\_

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Benevento contro la sentenza n. 871/2006, pubblicata il 12.5.2006, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso contro l'appellante da Miele Angela Maria, in proprio e quale rappresentante della S.n.c. Eredi di Raffaele Raffio, così provvede: \_\_\_\_\_

1) in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Benevento al pagamento in favore di Miele Angela Maria di € 15.495,00 (quindicimila quattrocentonovantacinque / 00), oltre gli interessi al tasso legale dal 23.1.1996 al saldo; \_\_\_\_\_

2) dichiara compensate tra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio in misura di un quinto; \_\_\_\_\_

3) condanna il Comune di Benevento alla rifusione dei quattro quinti delle spese anticipate per il giudizio dalla Miele, liquidando tale porzione come segue: a) per il giudizio di primo grado sino alla transazione: € 3.704,00 (tre mila settecentoquattro / 00), di cui € 960,00 per esborsi, € 1.144,00 per diritti, € 1.600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; b) per il giudizio di primo grado dalla transazione alla decisione: € 1.373,37 (mille \_\_\_\_\_

trecentosettantatre / 37), di cui € 76,36 per esborsi, € 592,90 per diritti, € 560,00 per onorari ed € 144,11, oltre IVA e CPA; c) per il secondo grado: € 1.672,00 (mille seicentosessantadue / 00), di cui € 16,00 per esborsi, € 512,00 per diritti, € 960,00 per onorari ed € 184,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge: \_\_\_\_\_

4) distrae le somme liquidate alle lettere b) e c) del capo che precede in favore dell'avv. Domenico de Chiaro, procuratore antistatario dell'appellata.

Così deciso in Napoli, il 16 novembre 2007.

IL CONSIGLIERE EST.

*Stefano De Seta*

IL PRESIDENTE

*Stefano De Seta*

IL CANCELLIERE (001/00.01)

(Enrico Gallozza)

*Enrico Gallozza*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03 DIC. 2007

IL DIRIGENTE E CANCELLIERE

(ENRICO GALLOZZA)

*Enrico Gallozza*

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOMI DELLA LEGGE**  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

D. B. CHIARO  
procuratore di ATTIBUZZI HE

Napoli, li 28 DIC. 2007

*Ru*

IL CANCELLIERE  
Eugenio Cozzolino

La presente copia composta di n. 12 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 28 DIC. 2007.

Napoli, li 28 DIC. 2007



IL CANCELLIERE  
Eugenio Cozzolino



**STUDIO LEGALE**  
Avv. Domenico de Chiaro  
Via Torretta n. 3 Tel. 0824/312862 Fax 0824/314042  
82100 BENEVENTO  
e-mail: DECHIARO@studiolegaledechiaro.191.it

RELATA DI NOTIFICA

Richiesta dall'Avv. Domenico de Chiaro nella qualità di procuratore di se stesso, Io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio notifiche ed esecuzioni presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia del su esteso atto, ad ogni fine ed effetto di legge a:

COMUNE DI BENEVENTO - in persona del Sindaco p.t.

sede del Comune - BENEVENTO - consegnando copia a


mani

*S. Giraldo*  
A MANI DI  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]*  
- 9 GEN. 2008

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (BS)

R5908




REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE GENERALE



03876095908-0

R

Avvocato Pubblico  
Prestazioni  
Gruppo  
Presso  
Paganelli Pasquino  
Via Pigna N. 8 Napoli Tel. Fax

014628 19/05/10

PROTOCOLLO GENERALE

**Avviso di Pubblicazione di Sentenza**  
(art. 55 della L. 27/04/1982 n. 186)

Si comunica che la Sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 07/05/2010 col n. 3007/2010 ed esito: **Accoglie.**

**Numero Registro Generale: 7288/2009**  
**Numero Protocollo Sezione :**

Parti	Avvocati
DE CHIARO DOMENICO	De Chiaro Domenico

**Contro:**

Parti	Avvocati
Comune Di Benevento In Persona Del Sindaco P.T.	De Florio Maria Giuliano Luigi


Napoli, li' 07/05/2010

Il Direttore di Segreteria

*con del casì  
205102*

Contributo assolto  
L. 22 12 1999, n. 488

N. 3007/10 REG.SEN.  
N. 07288/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 7288 del 2009, proposto da:  
Domenico De Chiaro, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio  
eletto presso Avv. Antonella Cangiano in Napoli, via Chiaia n. 216;

*contro*

Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  
dagli avv.ti Luigi Giuliano e Maria De Florio, con domicilio eletto presso  
lo studio dell'avv. Massimo Pagano in Napoli, via Pigna n. 98;

*per l'esecuzione del giudicato:*

formatosi sulla sentenza n. 3789/2007 [rectius: 3788/2007] del  
3/12/2007 della Corte d'Appello di Napoli, notificata al Comune di  
Benevento in data 9/1/2008 e passata in giudicato per mancata  
proposizione del ricorso per Cassazione, relativamente alle somme  
liquidate alle lettere b) e c) a titolo di spese legali direttamente in favore  
dell'avv. Domenico De Chiaro, in qualità di procuratore antistatario.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Benevento in  
persona del Sindaco p.t.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 27, co. 1°, n. 4), R.D. 1054/1924 e l'art. 37, co. 3°, L. n. 1034/1971;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31/03/2010 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

1. Con atto notificato in data 3 dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 22, l'avv. Domenico De Chiaro, quale procuratore di sè stesso, ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'ottemperanza del Comune di Benevento al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3788/2007 del 3/12/2007 della Corte d'Appello di Napoli, notificata al Comune di Benevento in data 9/1/2008 e passata in giudicato per mancata proposizione del ricorso per Cassazione (come da certificazione dell'Ufficio Repertorio della Corte di Appello di Napoli del 3 giugno 2008), relativamente alle somme liquidate in detta sentenza, alle lettere b) e c), a titolo di spese legali direttamente in favore dell'avv. Domenico De Chiaro, in qualità di procuratore antistatario, ammontanti rispettivamente ad euro 1.373,37 ed euro 1.672,00 (oltre IVA e CPA come per legge).

Il ricorrente ha rappresentato che il Comune intimato non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, neanche a seguito della notifica del rituale atto di messa in mora in data 29/9/2009, con il quale era stato intimato il pagamento delle suddette somme oltre quelle successive per l'effetto ancora dovute, per un totale complessivo di euro 4.110,43.

2. La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione del deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, al Comune intimato, il quale si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. La difesa dell'ente pubblico ha esposto preliminarmente che, con delibera commissariale n. 37 del 15/9/93 e successiva di integrazione n. 46 del 13/10/93, era stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 D.L. n. 66/89, lo stato di dissesto finanziario del Comune di Benevento, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1994. Ha quindi rilevato che, alla luce della vigente normativa sul dissesto finanziario, il credito vantato dal ricorrente, in quanto collegato ad un fatto verificatosi prima della dichiarazione di dissesto, non sarebbe autonomamente esigibile, ma rientrerebbe nell'ambito della procedura per la sistemazione delle passività pregresse.

- Art. 244, comma 1: <<Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte ...>>;

- articolo 248, comma 2: <<dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. ....>>

- articolo 252, comma 4: <<l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) ...; c) liquidazione e pagamento della massa passiva>>;

- articolo 254, comma 2: <<l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione>>;

- articolo 254, comma 3: <<nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 ...; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7>>;

- articolo 254, comma 4: su richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, i responsabili dei servizi attestano <<che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto>>;

- articolo 256, comma 11: <<entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ...>>;

- art. 259, comma 1: <<il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato>>.

Occorre inoltre richiamare anche l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004 (conv. L. n. 140/04), secondo cui: <<ai fini dell'applicazione

camera di consiglio del 31 marzo 2010, il ricorso è stato introitato  
 decisione.

## DIRITTO

Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere nella presente fattispecie, riguarda l'ammissibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Benevento (dichiarato in stato di dissesto finanziario con decorrenza dall'esercizio finanziario 1994), in relazione ad un debito costituito dalle spese legali liquidate in favore dell'avvocato della parte privata, in qualità di procuratore antistatario, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 3 dicembre 2007, per una causa iniziata nel 1993 contro il Comune per risarcimento danni da occupazione illegittima, avvenuta nel 1989.

Il Comune di Benevento ritiene che il ricorso sia allo stato inammissibile o comunque infondato, in quanto in base alle disposizioni normative sul dissesto finanziario, di cui agli articoli 248 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, per stabilire se un debito rientra o meno nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione dovrebbe farsi riferimento non alla data in cui è divenuta esecutiva o è passata in giudicato la sentenza, ma alla data in cui si è verificato il fatto o l'atto da cui ha avuto origine il debito. Ciò varrebbe anche per le spese legali, dal momento che queste costituiscono un debito accessorio a quello principale riconosciuto dalla sentenza e quindi partecipano del medesimo regime giuridico.

A sostegno del proprio assunto, il Comune richiama la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2006, n. 683, che riguarda una fattispecie assolutamente identica a quella in esame (ricorso per ottemperanza per spese legali liquidate con sentenza del 2001 passata in giudicato, relativa ad una causa proposta contro il Comune di Benevento a titolo di risarcimento danni per comportamento tenuto nel luglio 1991). Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha affermato che <<dalla normativa citata deriva il fondamento della tesi del Comune, che individua il momento in cui insorge la competenza dell'organo di risanamento nell'insorgere dell'obbligazione e non nell'acquisizione del titolo della certezza, liquidità ed esigibilità>>.

2. La tesi del Comune resistente, per quanto confortata dall'autorevole precedente giurisprudenziale citato, non può tuttavia essere condivisa.

La disciplina sul dissesto finanziario è attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000.

Per quello che interessa in questa sede, le norme rilevanti sono le seguenti:



articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si intendono compresi nelle specie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento amministrativo, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico>>.

Alla luce del riferito quadro normativo, la tesi del Comune non appare convincente.

Ai sensi dell'articolo 254, comma 2, requisito di ammissione del credito nella massa passiva è la dimostrazione della sua esistenza e del relativo importo. Ciò evidentemente significa che il soggetto richiedente già debba essere configurato come "creditore" dell'ente.

Non solo, ma come si evince dai commi terzo e quarto della stessa disposizione (secondo cui sono inclusi nel piano di rilevazione della massa passiva soltanto debiti caratterizzati dalla definitività del loro accertamento e del relativo ammontare, nonché dalla loro sicura esigibilità) il credito deve essere in sostanza un credito liquido ed esigibile.

Sotto tale profilo, le disposizioni in esame sono perfettamente convergenti e coincidenti con la previsione generale di cui all'art. 244, comma 1, secondo cui presupposto per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario è proprio l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi nei confronti dell'ente locale.

Inoltre, quanto al precedente giurisprudenziale citato dal Comune, occorre rilevare che lo stesso Consiglio di Stato, in precedenti occasioni, era pervenuto a conclusioni opposte, che questo Collegio condivide pienamente (cfr. C.d.S., sez. IV, 25 luglio 2000, n. 4125; C.d.S., Sez. V, 12 novembre 2001, n. 5788). In particolare, con la decisione n. 5788/2001, aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza di un giudicato formatosi (su un lodo arbitrale) nel 1994 contro il Comune di Napoli (dichiarato dissestato del 1993), in relazione ad una vicenda contrattuale sorta in data precedente alla dichiarazione di dissesto. In tal caso, il Consiglio di Stato aveva rilevato che il credito azionato, alla data della dichiarazione di dissesto, non era certo, liquido ed esigibile, sussistendo a tale data soltanto una "pretesa" della parte privata, "disconosciuta" dal Comune e che quindi non poteva essere inserita nella massa passiva del dissesto. Aveva quindi concluso affermando che, anche se la finalità della normativa sul dissesto è quella di fare rientrare nell'ambito del dissesto tutte le operazioni di gestione in precedenza effettuate dagli amministratori dell'ente al fine di promuoverne il risanamento attraverso lo strumento del bilancio riequilibrato, tale finalità tuttavia, per quanto ampia, <<non

può essere estesa sino ad includere nella massa passiva debiti ancora sub giudice e pertanto privi dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (CASS. I, 21 settembre 1993, n. 9633)>>.

Quanto all'articolo 5, comma 2, citato, è vero che tale norma prevede che debbano essere ricompresi nelle passività pregresse anche i debiti accertati successivamente, ma è anche vero che essa appare contraddittoria rispetto alle previsioni che intende interpretare, apparendo difficile ipotizzare che possa ricadere nella massa passiva (in mancanza di tempestiva domanda dell'interessato e di relativa inclusione dell'organo straordinario di liquidazione) un debito accertato successivamente al dissesto (come appunto previsto dalla norma in esame).

La contraddittorietà tra le disposizioni va risolta tenendo presente la finalità della normativa sul dissesto, la quale è indirizzata da un lato, a salvaguardare le finanze dell'ente dall'attività dannosa degli amministratori e, dall'altro, a tutelare tutti i soggetti privati creditori (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 24 giugno 1998, n. 4, secondo cui <<il legislatore, in tal modo, ha inteso non solo limitare la proponibilità dell'azione esecutiva del singolo creditore, ma anche, e soprattutto, prevenire e porre rimedio alle gestioni anomale delle spese dell'ente locale, nonché evitare che la soddisfazione dei creditori, a causa del limitato patrimonio dell'ente, abbia luogo in favore di coloro qui primi veniunt, sulla base di circostanze contingenti, quali la consistenza delle somme giacenti presso il tesoriere e la durata del giudizio su cui si forma il giudicato>>; cfr. Corte Costituzionale n. 155/1994, secondo cui <<la finalità del legislatore appare chiaramente essere stata quella di deviare il soddisfacimento forzoso del credito dalla (ordinaria) esecuzione individuale verso una (speciale) procedura concorsuale di liquidazione ispirata (tra l'altro) al principio della par condicio creditorum>>).

Al fine di conciliare tale duplice finalità ed in particolare, di garantire, in relazione alla molteplicità dei debiti dissennatamente contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, la par condicio creditorum, è evidente che, alla data della dichiarazione di dissesto, deve sussistere quantomeno una pretesa "qualificata" di un soggetto nei confronti dell'ente pubblico (caratterizzata - in quanto tale - dalla presenza di requisiti minimi di concretezza e di attualità).

Soltanto in tali casi, la pretesa, ancorché non ancora formalizzata in un credito certo, liquido ed esigibile, può ritenersi idonea ai fini dell'applicazione della normativa sul dissesto (con conseguente divieto di azioni esecutive).

Diversamente, quando tali requisiti minimi non siano riscontrabili, deve essere esclusa l'applicabilità della normativa sul dissesto (con conseguente piena ammissibilità di azione esecutiva individuale, che, in quanto relativa



debito non ricompreso nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non è sottoposta al divieto di cui all'art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000).

Nella presente fattispecie in esame, il credito azionato era, alla data della pronuncia del dissesto, del tutto incerto ed eventuale: non soltanto, infatti, ancora non era sorto, ma addirittura, se l'avvocato odierno ricorrente non avesse formulato specifica dichiarazione di anticipazione delle spese alla Corte di Appello di Napoli in sede di decisione della causa (nel 2007), tale credito non sarebbe potuto mai neanche sorgere, dal momento che le spese legali spettano, ordinariamente, alla parte (art. 91 c.p.c.), a meno che non vi sia stata dichiarazione di anticipazione da parte del suo avvocato, nel qual caso spettano a quest'ultimo (art. 93 c.p.c.).

Nella presente fattispecie, non viene quindi in considerazione l'esigenza di tutelare la par condicio creditorum (che è alla base della normativa sul dissesto degli enti pubblici), ma di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale del privato cittadino, le cui ragioni abbiano ricevuto il crisma dell'intangibilità del giudicato, in relazione ad un credito che non può ragionevolmente e giuridicamente considerarsi relativo ad un fatto verificatosi nel 1989 (peraltro, del tutto estraneo alla disponibilità dell'odierno ricorrente) e non può dunque ritenersi ricompreso nella massa passiva dei debiti che hanno causato il dissesto.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

La sentenza azionata con il presente gravame dal ricorrente, non opposta nei termini di legge, è infatti passata in giudicato ed il Comune resistente non ha provato di avervi dato esecuzione, neanche a seguito dell'atto di invito e diffida notificatogli dalla parte ricorrente in data 28/9/2009.

Deve quindi essere dichiarato l'obbligo del Comune di Benevento di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 3788/2007 del 3/12/2007 della Corte d'Appello di Napoli, notificata al Comune di Benevento in data 9/1/2008 e passata in giudicato per mancata proposizione del ricorso per Cassazione, relativamente alle somme liquidate alle lettere b) e c) a titolo di spese legali direttamente in favore dell'avv. Domenico De Chiaro, in qualità di procuratore antistatario, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 4.110,43, oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso forfettario e spese successive occorrenti, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione - o notificazione, se anteriore - della presente sentenza.

In caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina fin d'ora il Commissario ad acta nella persona del Funzionario della Segreteria del T.A.R. Campania, sede di Napoli, dott.ssa Maria Lisa de Ruggiero, che vi provvederà, in luogo ed a spese del Comune intimato,

nell'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente).

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

4. Le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell'inadempiente Comune e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato.

CONDANNA il Comune di Benevento al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento), oltre il rimborso, in favore del medesimo ricorrente, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.

LIQUIDA nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento), a carico dell'amministrazione intimata, il compenso che dovrà corrispondersi al commissario ad acta per il caso in cui, ove l'amministrazione medesima non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Referendario

spese liquidate € 500,00  
in restituz.  
contributo  
unificato € 258,00  
€ 758,00

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1221

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 7 MAG. 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

della COM. BENEVENTO

Addi - 7 MAG 2010 con la quale si  
presenta la trascrizione di

COM. BENEVENTO

DOT. SSA M. LISA DE RUGGIERO

a norma dell'art. 87 del regolamento di  
procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Coordinatore Amministrativo

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.S.S.

Per copia conforme all'originale che si tra-  
smette al COMUNE BENEVENTO  
a norma dell'art. 87 del regolamento di pro-  
cedura 17 agosto 1907, n. 642.  
Napoli, il - 7 MAG 2010

Il Coordinatore Amministrativo

*[Handwritten signature]*





# Città di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824772271 - Fax 082447774

Prot. 89336  
M.M. RB

Al sig. Dirigente settore legale

Al sig. Sindaco

P.c.:

Al sig. Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013.-

E' agli atti di questa Segreteria la proposta di deliberazione consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Ritorno su delibera del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2011".

Con la deliberazione proposta si intenderebbe tornare sulla precedente deliberazione, essendo stati riscontrati degli errori nella elencazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti. Invero, nel prendere visione della citata deliberazione n. 35/2013, ho rilevato che, nelle premesse, sono indicati più o meno analiticamente i debiti da riconoscere, mentre nel dispositivo si fa testualmente riferimento alle schede predisposte dai vari uffici, schede che sono allegate alla deliberazione e che, mi viene riferito dalla Segreteria generale, sono anche state correttamente inviate alla Corte dei conti unitamente alla deliberazione medesima.

Tutto ciò premesso, nel confermare quanto già comunicato nelle vie brevi, faccio presente che ciò che fa testo ai fini dell'esecuzione dell'atto approvato dal Consiglio è quanto contenuto nel dispositivo e non certo quanto contenuto nelle premesse. Pertanto, se, come mi sembra di aver compreso, il problema consiste in difformità tra l'elencazione contenuta nelle premesse e quanto contenuto nelle schede allegate ed approvate, ritengo che possa darsi esecuzione al deliberato, senza bisogno di ricorrere a rettifica consiliare, facendo esclusivo riferimento a quanto contenuto nelle schede. Gli eventuali errori riscontrati nelle premesse possono essere, al più, oggetto di rettifica del verbale, senza entrare quindi nel merito del deliberato, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Consiglio comunale.

Per i motivi suddetti, ritengo che la proposta di deliberazione, così come redatta, non debba essere sottoposta al Consiglio.

E' evidente, tuttavia, che, per ciò che riguarda le schede che, come risulta testualmente dal verbale, sono state "ritirate" per ulteriori approfondimenti, e quindi non approvate, si deve far ricorso a nuova proposta deliberativa.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Claudio Uccelletti)

*[Handwritten signature]*

Avv. M. Mercuri  
Miyuk  
Dott. RAFFA  
G. Ovisu

COMUNE DI BENEVENTO  
U. Proprietà  
M. P. 58766  
2009  
L'On. [Signature]

# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori dei Conti

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio.**

### IL COLLEGIO

si è riunito al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "art. 194 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267- Riconoscimento debiti fuori bilancio.

**Avv. Domenico De Chiaro quale procuratore distrattario di Miele Angela Maria euro 4.647,91.**

Sono presenti :

il dott. Alfonso Pacilio,	Presidente
il dott. Pietro Grasso	Revisore
la dott.ssa Gioia Panza	Revisore.

### Premesso

- che il credito è relativo alle sole spese legali e sostenuto dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3788/07 notificata in forma esecutiva il 9/1/2008 e Sentenza del TAR Campania n. 3007/10 esecutiva;
- che in data 29/9/2009 l'avv. De Chiaro ha messo in mora il Comune di Benevento;
- che l'avv. De Chiaro ha proposto nel 2009 ricorso innanzi al TAR della Campania per l'esecuzione del giudicato formatosi con Sentenza n. 3788/2007 della Corte di Appello di Napoli;
- che il TAR della Campania con Sentenza n. 3007/10 ha accolto il ricorso proposto dall'avv. De Chiaro ed ha condannando il Comune al pagamento di ulteriori spese legali ed onorario di avvocato per complessivi euro 758.00,

### rilevato

- che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza, né si è provveduto nei due esercizi successivi;
- che il pagamento relativo alle spese di cui alla Sentenza del TAR Campania n. 3007/10 potevano essere evitate,

### invita

il Consiglio Comunale a deliberare atti di indirizzo, con obbligo di rendicontazione entro termini stabiliti, finalizzati sia alla individuazione degli eventuali responsabili che hanno causato il pagamento delle spese legali successive alla Sentenza del TAR Campania n. 3007/10, sia alla rimozione delle eventuali cause organizzative gestionali che hanno provocato il pagamento delle spese conseguenti alla predetta Sentenza,

### visto

- l'art. 194 del Decreto legislativo 267/2000;
- il parere tecnico espresso dal Dirigente, avv. Giuseppe Lamparelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Andrea Lanzalone;

### considerato

che la copertura finanziaria del riconoscimento del debito fuori bilancio è garantita nell'ambito del bilancio pluriennale 2011/2013, intervento 1.01.08.08;

che l'ulteriore ritardo per il riconoscimento del debito può causare danni all'Ente in termini di interessi ed ulteriori spese legali,

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio, all'unanimità

### esprime

**parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla scheda proposta dall'avv. Giuseppe Lamparelli di cui alla partita debitoria a favore dell'avv. Domenico De Chiaro di euro **4.647,91**.

Benevento, 20/8/2011

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alfonso Pacilio (Presidente)

Dott. Pietro Grasso

Dott.ssa Gioia Panza

[Signature of Alfonso Pacilio]  
[Signature of Pietro Grasso]  
[Signature of Gioia Panza]

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

10 GIU. 2014

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.).

Li 10 GIU. 2014

Il Messo Comunale  
IL CAPO MESSO COMUNALE  
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale  
Dr. Claudio Uccelletti

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li .....

Il Segretario Generale  
Dr. Claudio Uccelletti